Regione Toscana

Repubblica Italiana



BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Toscana

PARTE TERZA n. 50 del 11-12-2024

Supplemento n. 300

mercoledì, 11 dicembre 2024

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in quattro parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Nella **Parte Quarta** si pubblicano gli atti della Regione e degli Enti locali, la cui pubblicazione è prevista in leggi e regolamenti statali e regionali, aventi natura gestionale e contenenti dati personali, ed i provvedimenti di approvazione della graduatorie relative ai procedimenti di cui all'articolo 5 bis, comma 1, lettere a) e b) della L.R. 23/2007.

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

Sommario

Sommario	2
ALTRI AVVISI	3
GIUNTA REGIONALE	
- Dirigenza-Decreti	4
REGIONE TOSCANA - Direzione Attività Produttive - Settore Politiche di	
Sostegno alle Imprese	
DECRETO 26 novembre 2024, n. 26415 - certificato il 2 dicembre 2024	
DGR~1173~del~21/10/2024 - Approvazione avviso per la raccolta	
di manifestazioni di interesse avente ad oggetto "Nuovi Proto-	
colli di Insediamento nei territori di cui alla Carta degli Aiuti	
art. 107.3.c TFUE classificati come aree di crisi industriale".	
	4





REGIONE TOSCANA

DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE

SETTORE POLITICHE DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE

Responsabile di settore Antonio DE CRESCENZO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 23635 del 24-10-2024

Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa e contabile ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 26415 - Data adozione: 26/11/2024

Oggetto: DGR 1173 del 21/10/2024 - Approvazione avviso per la raccolta di manifestazioni di interesse avente ad oggetto "Nuovi Protocolli di Insediamento nei territori di cui alla Carta degli Aiuti art. 107.3.c TFUE classificati come aree di crisi industriale".

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 1 Dlgs 33/2013

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 02/12/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD028376

IL DIRIGENTE

Vista la L.R. 71/2017 "Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese" e ss.mm.ii., ed in particolare gli articoli e commi sottoindicati:

- art. 1 comma 4, secondo cui "la Regione, mediante procedure e strumenti di natura negoziale, promuove, partecipa e sostiene piani e programmi di sviluppo a carattere territoriale o settoriale e progetti di investimento di imprese a carattere strategico";
- art. 10 "Interventi a carattere strategico", che descrive al comma 3 tali tipologie di intervento;

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 123/1998, il quale prevede, al comma 1, che "la procedura negoziale si applica agli interventi di sviluppo territoriale o settoriale, anche se realizzati da una sola impresa o da un gruppo di imprese nell'ambito di forme di programmazione concertata", e che la procedura attuativa deve "prevedere previamente i criteri di selezione dei contraenti, adottando idonei strumenti di pubblicità";

Visti i seguenti provvedimenti nazionali che riconoscono le aree di crisi industriali complesse:

- Piombino riconosciuto area di crisi complessa con l'art. 1 del DL 26 aprile 2013, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2013, n. 71;
- Livorno, che ricomprende l'area dei Comuni di Livorno, Collesalvetti e Rosignano Marittimo, riconosciuta area di crisi complessa con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 7 agosto 2015;

Richiamato l'Accordo di Programma sul "Rilancio competitivo dell'Area costiera livornese" di adozione del PRRI ai sensi dell'articolo 27 del decreto legge n. 83/2012, schema approvato con DGR 847 del 30 agosto 2016 e sottoscritto in data 20 ottobre 2016;

Viste la DGR n. 976 del 11 ottobre 2016, così come integrata con la successiva DGR n. 1204 del 29 novembre 2016 che contiene la proposta di identificazione delle "aree di crisi industriali non complesse" del territorio regionale;

Visto il Decreto Direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico del 19/12/2016 – che riconosce i Comuni Toscani sede di aree di crisi industriali non complesse;

Dato atto che l'elenco delle aree non complesse non è stato rinnovato e pertanto ai fini del presente intervento si prende a riferimento l'ultimo elenco proposto dalla Giunta e approvato dal Ministero;

Visto inoltre l'Accordo di programma schema approvato con Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 1014 del 25/09/2017 recante "Approvazione dell'Accordo di Programma per il rilancio e lo sviluppo industriale dei territori della Provincia di Massa e Carrara riconosciuti quali "aree di crisi industriale non complessa", sottoscritto in data 09/11/2017;

Visto il Regolamento (UE) n. 2014/651 "Regolamento generale di esenzione per categoria, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato" ed in particolare gli art. 14 "Aiuti a finalità regionale agli investimenti" e art 17 "Aiuti agli investimenti a favore delle PMI";

Vista la "Carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia per il periodo dal 1º gennaio 2024 al 31 dicembre 2027 (revisione intermedia), registrata sotto il codice SA.109349 (2023/N) approvata con Decisione C(2023)8654 final del 18 dicembre 2023, che indica i territori italiani ammissibili agli aiuti per investimenti a finalità regionale, di cui all'art 14 del citato Regolamento 2014/651, e per

ogni regione i territori che possono accedere a tali aiuti ai sensi dell'art. 107.3. del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE);

Visto il Regolamento (UE) n. 2023/2831 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;

Richiamata la delibera di Giunta Regionale n. 1173 del 21/10/2024 di definizione degli indirizzi per l'approvazione dell'Avviso relativo ai Nuovi Protocolli di Insediamento nelle aree di crisi industriale rientranti nella Carta degli Aiuti a Finalità regionale, che dà mandato al Settore scrivente di procedere all'approvazione del bando per la raccolta di manifestazioni di interesse per investimenti in linea con le finalità di cui all'art. 10 della LR 71/2017;

Vista la L.R. n. 28 del 21 Maggio 2008 e ss.mm.ii. "Acquisizione della partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia Toscana S.C.p.A. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana S.p.A." con la quale è stata acquisita la partecipazione azionaria nella società ed è stata trasformata nella società che opera prevalente a supporto della Regione e degli enti dipendenti, nel quadro delle politiche di programmazione regionale;

Viste le seguenti DGRT:

- n. 148/2023, che approva tra l'altro lo schema di Convenzione-Quadro di cui all'art. 3 bis., comma 3, della L.R. 28/2008;
- n. 1263/2024: Secondo aggiornamento infrannuale degli Elenchi delle attività da assegnare alla società Sviluppo Toscana S.p.a.nel triennio 2024-2026;

Dato atto che la gestione del bando di cui al presente atto era contemplata nella Piano attività 2023-proiezione 2024 e 2025 approvato con DGR 1283/2023 ed è stata riconfermata negli Elenchi delle Attività 2024 -2026 approvati da ultimo con la DGR n. 1263/2024 (attività n 20 del Punto 2 degli Elenchi - annualità 2024; attività n 19 del Punto 2 degli Elenchi- annualità 2025 - "Programmazione regionale" dell'allegato A della suddetta DGR) e che i costi di assistenza tecnica ammontano:

- per l'annualità 2024 a complessivi euro 26.679,29 (iva compresa) di cui euro 6.531,02 quale quota parte dell'impegno di spesa n 14474/2024 ed euro 20.148,27 quota parte impegno n 2437/2024, impegni entrambi assunti con DD 6919/2022 a valere sul capitolo 52965;
- per l'annualità 2025 ad euro 36.113,99, come da impegno di spesa n 7931/2025 assunto con DD 20364/2023, sempre a valere sul capitolo 52965;

Dato atto che, nel caso in cui non ci fosse copertura per il piano di attività di Sviluppo Toscana per le annualità future, sarà la Giunta Regionale, competente per materia, ad adottare le idonee misure organizzative e/o finanziarie per garantire la continuità gestionale dell'intervento, non essendo nelle competenze del Settore, assumere impegni a cui non potrebbe dare seguito;

Ritenuto inoltre di disporre l'apertura del bando, con modalità valutativa negoziale a sportello, come allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale a partire dal giorno 04/12/2024, con un dotazione pari ad euro 3.088.153,48 disponibili sul capitolo di spesa n. 53634 "Sostegno agli investimenti delle imprese per insediamenti strategici protocolli territoriali" tipo di stanziamento: CRONOPROGRAMMA del bilancio di previsione 2024-2026, annualità 2025, per cui con il presente atto si assume l'impegno di pari importo in quanto compatibile con la tempistica di realizzazione dei progetti che saranno agevolati ai sensi del bando;

Vista la DGR 1192 del 28/10/2024 con cui è stato attivato il cronoprogramma;

Vista la Legge Regionale 7 gennaio 2015 n. 1 ("Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla L.R. 20/2008");

Vista la Legge regionale 28 dicembre 2023, n. 50 "Bilancio di previsione finanziario 2024 – 2026";

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 2 del 8 gennaio 2024 Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al bilancio di previsione 2024-2026 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2024-2026;

DECRETA

- di approvare l'avviso per la raccolta di manifestazioni di interesse "Nuovi Protocolli di Insediamento nelle aree di crisi industriale rientranti nella Carta degli Aiuti a Finalità regionale", in conformità agli indirizzi di cui alla citata DGR 1173 del 21/10/2024 come di seguito dettagliato:
 - All. 1 Avviso per la raccolta di manifestazioni di interesse "Nuovi Protocolli di Insediamento nelle aree di crisi industriale rientranti nella Carta degli Aiuti a Finalità regionale"
 - 1.A. Ammissibilità delle spese e modalità di rendicontazione
 - 1.B. Antimafia e antiriciclaggio
 - 1.C. Schema di fidejussione
 - 1.D. Scheda Anagrafica e di Progetto
- 2. di rimandare a successivo atto l'approvazione della bozza di contratto che sarà sottoscritto tra Regione Toscana ed i beneficiari del presente avviso, a seguito della concessione, come previsto dall'avviso, allegato A;
- 3. di prevedere che la presentazione delle proposte progettuali a valere sul presente Avviso potranno essere presentare a partire dalle ore 10,00 del 4/12/2024;
- 4. di dare atto che Sviluppo Toscana S.p.A, in base alla DGR 148/2023 meglio descritta in parte narrativa, svolge le attività di gestione dell'intervento sopra richiamato e che gli importi per gli oneri di gestione del suddetto intervento, stimati in complessivi euro 62.793,28 euro per le annualità 2024 e 2025, trovano adeguata copertura finanziaria a valere sugli impegni assunti sul cap. 52965 come di seguito dettagliati:
 - euro 6.531,02 quale quota parte dell'impegno di spesa n 14474/2024 ed euro 20.148,27 quale quota parte impegno n 2437/2024, impegni entrambi assunti con DD 6919/2022; euro 36.113,99, come da impegno di spesa n 7931/2025 assunto con DD 20364/2023
- 5. di impegnare a favore del gestore Sviluppo Toscana Spa (Codice Fiscale 00566850459) Euro 3.088.153,48 a valere sul capitolo 53634 del bilancio finanziario gestionale 2024-2026, tipo di stanziamento: CRONOPROGRAMMA, annualità 2025, in quanto compatibile con la realizzazione dei progetti che saranno agevolati ai sensi del bando;
- 6. di trasmettere il presente atto a Sviluppo Toscana per gli opportuni adempimenti, tra cui innanzitutto l'attivazione della piattaforma per la presentazione delle proposte progettuali entro i termini definiti dall'Avviso e la pubblicazione della pagina informativa del presente intervento nella sezione "bandi aperti" del sito internet www.sviluppo.toscana.it

IL DIRIGENTE

Allegati n. 5

1	Avviso
	2b384330d22521725160e69ada49f35d3081a1777a7a779302746cbcf7242276
1A	Ammissibilità delle spese e modalità di rendicontazione
	bf54e547e59ea112e00847bd877f81f3dbe08aade307c668f63df98ab267fcc6
1B	Antimafia e antiriciclaggio
	204f1fd771ae08353c53bcde52a8168c6e5dd11d083af39d8afa175fa16245b0
1C	Schema di fidejussione
	28b3813f799be1cdcbd70680e6f445f0517dd005d049c8ce267e2115c6f15f08
1D	Scheda Anagrafica e di Progetto
	148302e826b186c4e39db1e0c5771ac7ba72012f2ac6da9149503027bdcc1034

ALLEGATO 1

BANDO "Nuovi Protocolli di Insediamento nei territori di cui alla Carta degli Aiuti art. 107.3.c TFUE classificati come aree di crisi industriale"

Indice generale

1	Finalità	3
2	Dotazione finanziaria	3
3	Destinatari	3
4	Requisiti	
	4.1. Requisiti	
	4.2. Dettaglio requisiti	
	4.2.1 Iscrizione in pubblici registri	4 1
	4.2.2 Localizzazione del <i>progetto</i>	
	4.2.3 Regolarità contributiva - DURC (documento unico di regolarità contributiva)	5
	4.2.4 Procedure concorsuali	5
	4.2.5 Sussistenza di atti di revoca su precedenti bandi	6
	4.2.6 Responsabilità amministrativa	
	4.2.7 Precedenti penali	
	4.2.8 Contrasto lavoro irregolare	
	4.2.9 Procedimenti penali in corso in materia di lavoro	
	4.2.10 Deggendorf	9
	4.2.11 Dimensione Impresa.	
	4.2.12 Divieto di intestazione fiduciaria	9
	4.2.13 Soggetto attivo/stato di inattività	9
	4.2.14 Domicilio digitale	10
	4.2.15 Affidabilità economico-finanziaria	10
	La verifica della capacità economico finanziaria in relazione al progetto da realizzare verrà	
	effettuata mediante valutazione di:	10
	4.2.16 Impresa in difficoltà	11
	4.2.17 Antimafia	
	4.2.18 Delocalizzazione	
	4.2.19 Contrasto alla discriminazione	
	4.2.20 Rating di legalità	11
	4.2.21 Posizione debitoria verso il bilancio regionale	12
_	4.2.22 Antiriciclaggio	12
5	Progetti finanziabili e spese ammissibili	
	5.1. Progetto	
	5.2. Termine iniziale e termine finale del <i>progetto</i>	
	5.2.1 Termine iniziale per la realizzazione del <i>progetto</i>	14
	5.2.2 Termine finale per la realizzazione del <i>progetto</i>	14
	5.3. Criteri di ammissibilità della spesa	
	5.4. Massimali di investimento	
	5.5. Forma e intensità dell'agevolazione	
	5.6. Cumulo	
6	Presentazione della domanda, istruttoria e concessione	.17
	6.1. Presentazione della domanda	.18
	6.2. Istruttoria	
	6.2.1 Verifica di ammissibilità.	
	6.2.2 Cause di inammissibilità della domanda	
	6.2.3 Valutazione delle proposte progettuali – criteri di selezione, valutazione e premialità	
	6.2.4 Valutazione delle proposte progettuali - Nucleo di tecnico di valutazione NTV	26
	6.3. Esiti istruttori e concessione dell'agevolazione – procedura a sportello	.27
	6.4. Verifiche dei requisiti dopo la concessione	

6.4.1 Esito negativo dei controlli	
7 Rinuncia all'agevolazione entro i termini	28
8 Modalità di rendicontazione ed erogazione	28
8.1. Presentazione della domanda di erogazione e rendicontazione	
8.2. Documentazione allegata alla domanda di erogazione	
8.2.1 Domanda di erogazione dell'anticipo	30
8.2.2 Domanda di erogazione per SAL	
8.2.3 Domanda di erogazione a SALDO	33
8.3. Controlli sulle domande di erogazione	33
8.3.1 Verifiche sulle autocertificazioni rese in fase di rendicontazione semplificata	33
8.3.2 Verifica delle attestazioni del revisore legale	33
8.3.3 Esito negativo dei controlli ai sensi del D.P.R. n. 445/2000	34
8 4 Istruttoria di verifica della ammissibilità della spesa e della rendicontazione	ed
erogazione (per ogni tipo di rendicontazione)	34
8.5. Verifica del DURC in fase di erogazione a SALDO: regolarizzazione diretta e	intervento
sostitutivo	35
9 Variazioni, rimodulazioni, riduzione e proroghe	36
9.1. Variazioni del <i>progetto</i>	
9.2. Variazione del soggetto beneficiario	
9.2.1 Fattispecie di modifica del soggetto beneficiario attraverso operazioni aziendali	
obblighi	
9.2.2 Prima dell'erogazione del saldo	37
9.2.3 Procedimento	
9.2.4 Durante il periodo di mantenimento dell'operazione	
9.3. Proroga	
10 Soccorso istruttorio.	
11 Istanza di riesame	
12 Monitoraggio, ispezioni e controlli	
12.1. Monitoraggio	
12.2. Controlli in loco e ispezioni	
13 Obblighi del beneficiario	
14 Decadenza	42
14.1. Costituiscono causa di decadenza:	
15 Revoca dell'agevolazione	
15.1. Revoca totale	43
15.2. Revoca parziale	
15.3. Procedimento di revoca	44
15.3.1 Procedimento di revoca totale	
15.3.2 Procedimento di revoca parziale	45
16 Procedimento di recupero	
17 Rimborsi e sanzioni	47
17.1. Rimborsi	47
17.2. Sanzioni	
18 Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 d	
Regolamento UE n. 679/2016	
19 Responsabile del procedimento, informazioni e contatti	49
20 Disposizioni generali	
21 Controversie e foro competente	
22 Elenco allegati	
GLOSSARIO	57

1 Finalità

La Regione Toscana intende favorire nuovi insediamenti produttivi o nuovi investimenti di imprese già esistenti che abbiano carattere strategico, nonché progetti di investimento inseriti in processi di reindustrializzazione, finalizzati a salvaguardare i livelli occupazionali, ad incrementare la presenza di attività economiche, a favorire percorsi di ristrutturazione e riconversione, per incrementare l'occupazione nei territori dei comuni toscani riconosciuti come "aree di crisi industriale" ai sensi degli atti nazionali vigenti ed in continuità con i precedenti atti assunti dalla Giunta Regionale, nonché classificati come "svantaggiati" ai sensi dell'art. 107.3.c TFUE.

In particolare, l'obiettivo perseguito dalla Regione Toscana si realizza attraverso la concessione di agevolazioni sotto forma di:

- Sovvenzione a fondo perduto
 - Contributo in c/capitale
- La procedura del bando è:
 - ∘ a sportello

e

• valutativa negoziale.

2 Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria disponibile è pari ad € 3.088.153,48 a valere sull'annualità 2025.

Nel caso di esiti con beneficiari ammessi ma non finanziati per esaurimento delle risorse, con provvedimento della Giunta Regionale, può essere disposta l'integrazione della dotazione finanziaria originaria dell'intervento mediante risorse aggiuntive, se disponibili.

3 Destinatari

- · Sono soggetti destinatari
- MPMI
- Grandi imprese, esclusivamente per nuovi investimenti nei territori rientranti nella "Carta degli Aiuti"
- · Forme associative con personalità giuridica, costituite da almeno due imprese
- Forme associative senza personalità giuridica costituite da almeno tre imprese. I requisiti di ammissibilità in questo caso devono essere in capo ai singoli soggetti.
- aventi sede legale e/o unità locale in Toscana;
- operanti (sede legale e/o unità locale destinataria dell'agevolazione) alla data di presentazione della domanda, nei settori rientranti dei codici ATECO di cui all'allegato A della DGR 643/2014 e ss.mm.ii.: Lettere C "Attività Manifatturiere", I "ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE", con esclusione dei codici classificati come "non ammissibili".

Nei casi di Consorzi, Società Consortili o Reti-Soggetto i codici ATECO delle singole imprese consorziate/aderenti alle reti devono corrispondere ai suddetti settori;

• in possesso requisiti di ammissibilità di cui al successivo paragrafo.

Ai sensi dell'art. 14 del Reg. UE 2014/651, gli aiuti alle grandi imprese possono essere concessi solo per un investimento iniziale a favore di una nuova attività economica nella zona interessata.

4 Requisiti

4.1.Requisiti

Di seguito sono indicati i requisiti richiesti al soggetto richiedente per la partecipazione al bando.

- iscrizione pubblici registri (4.2.1)
- localizzazione del progetto (4.2.2)
- regolarità contributiva DURC (4.2.3)
- procedure concorsuali (4.2.4)
- atti di revoca precedenti bandi (4.2.5)
- responsabilità amministrativa (4.2.6)
- precedenti penali (4.2.7)
- precedenti penali per imprese in possesso del rating di legalità (4.2.7-bis)
- contrasto lavoro irregolare (4.2.8)
- procedimenti penali in corso (4.2.9)
- Deggendorf (4.2.10)
- dimensione impresa (4.2.11)
- divieto intestazione fiduciaria (4.2.12)
- soggetto attivo/stato inattività (4.2.13)
- domicilio digitale (4.2.14)
- affidabilità economico-finanziaria (4.2.15)
- impresa in difficoltà (4.2.16)
- modulo antimafia ed antiriciclaggio (4.2.17 e 4.2.22)
- delocalizzazione ed impegno a non delocalizzare (4.2.18)
- contrasto alla discriminazione (4.2.19)
- rating di legalità (4.2.20)
- posizione debitoria vs. bilancio regione (4.2.21)

4.2. Dettaglio requisiti

4.2.1 Iscrizione in pubblici registri

regolare iscrizione alla CCIAA territorialmente competente;

4.2.2 Localizzazione del progetto

L'intervento deve essere localizzato in uno dei territori rientranti nelle aree Carta degli Aiuti a finalità regionale ai sensi dell'art. 107.3.c. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) come da Decisione C(2023)8654 final del 18 dicembre 2023, per il periodo dal 1º gennaio 2024 al 31 dicembre 2027 e nei comuni rientranti nelle aree crisi industriale (complesse e non complesse) di seguito riportati:

TOS 1: Carrara; Massa; Montignoso;

TOS 2 - TOS3: Barga, Borgo a Mozzano, Capannori, Coreglia Antelminelli, Gallicano, Porcari, Agliana; Marliana, Montale, Pescia, Pistoia;

TOS 4: Collesalvetti; Livorno – limitatamente alle sezioni indicate in allegato alla Carta degli Aiuti - Rosignano Marittimo;

TOS 5: Arezzo, Capolona, Castiglion Fiorentino, Civitella in Val di Chiana, Laterina Pergine Valdarno;

TOS 6: Gavorrano; Grosseto; Magliano in Toscana, Scarlino; Follonica, Campiglia Marittima; Piombino;

TOS 7: Calcinaia, Casciana Terme Lari, Crespina Lorenzana, Fauglia, Pontedera

Riferimenti per le aree di crisi non complesse: Decreto Direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico del 19/12/2016 – che riconosce i Comuni Toscani sede di aree di crisi industriali non complesse;

Riferimenti per le aree di crisi complesse:

- DL 26 aprile 2013, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2013, n. 71 che riconosce Piombino area di crisi complessa;
- Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 7 agosto 2015 che riconosce area di crisi complessa di Livorno, comprendente i Comuni di Livorno, Collesalvetti e Rosignano Marittimo

Nuova localizzazione – nel caso di imprese prive di sede o unità locale in Toscana al momento della domanda (nuova localizzazione), i requisiti di cui ai punti 4.2.1 e 4.2.2 devono sussistere al momento della presentazione della prima domanda di erogazione dell'agevolazione pubblica (a titolo di anticipo/stato avanzamento lavori (SAL)/saldo).

La localizzazione del progetto deve specificare la disponibilità dell'area e/o dell'immobile su cui ricade il progetto ed il relativo titolo legittimante la disponibilità.

4.2.3 Regolarità contributiva - DURC (documento unico di regolarità contributiva)

Il soggetto richiedente deve essere in regola con tutti gli obblighi contributivi in materia previdenziale e assicurativa verificabile attraverso il DURC o essere in possesso - al momento di presentazione della domanda - della certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di

crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti di pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del medesimo soggetto.

Il soggetto richiedente può verificare prima della presentazione della domanda la propria posizione rispetto agli obblighi contributivi in materia previdenziale e assicurativa usufruendo del servizio on line messo a disposizione dagli enti competenti al rilascio del DURC.

Il soggetto richiedente che al momento della presentazione della domanda non ha sede o unità operativa in Toscana o in Italia, ma in altro Stato dell'UE, è tenuto a produrre la documentazione equipollente al DURC secondo la legislazione del Paese di appartenenza. Il documento redatto in lingua straniera, dovrà essere integrato da traduzione giurata della parte in lingua straniera, debitamente legalizzata.

4.2.4 Procedure concorsuali

Il soggetto richiedente non deve trovarsi né avere in corso di definizione, un procedimento per la dichiarazione di una delle seguenti posizioni:

- fallimento, liquidazione coattiva, concordato preventivo, concordato preventivo con continuità aziendale, accordo di ristrutturazione dei debiti ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare (R.D. n. 267/1942);
- una delle fattispecie previste dal Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al D.Lgs. n. 14/2019, ossia liquidazione giudiziale o uno degli istituti ad essa collegati, accordo attuativo di piani attestati di risanamento, accordo di ristrutturazione dei debiti, concordato in continuità aziendale (diretto, indiretto e misto), concordato preventivo, sovra-indebitamento, concordato minore, composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa;
- liquidazione volontaria, scioglimento e liquidazione, come disciplinate dal Codice Civile.

4.2.5 Sussistenza di atti di revoca su precedenti bandi

Il soggetto richiedente non deve essere stato oggetto di procedimenti di revoca totale adottati dalla Regione Toscana nei precedenti due anni per:

- a) venir meno dell'unità produttiva localizzata in Toscana nel *periodo di stabilità* previsto come obbligatorio;
- b) venir meno dell'investimento oggetto di agevolazione nel *periodo di stabilità* previsto come obbligatorio;
- c) adozione dei provvedimenti di sospensione definitivamente accertati ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 e non più impugnabili;
- d) indebita percezione dell'agevolazione per dolo o colpa grave, accertata con provvedimento giudiziale definitivo;
- e) decadenza dai benefici a seguito di dichiarazioni mendaci rese nella documentazione prodotta ai sensi dell'art. 75, comma 1-bis D.P.R. n. 445/2000.

4.2.6 Responsabilità amministrativa

Il soggetto richiedente (ente) non deve aver riportato sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato di cui al Capo I, sez. III, né sanzioni interdittive di cui all'art. 9, né misure cautelari di cui al Capo III, sez. IV del D. Lgs. n.231/2001.

Il requisito non è verificato per l'impresa in possesso del rating di legalità.

4.2.7 Precedenti penali

Il titolare/legale rappresentante del soggetto richiedente non deve aver riportato - nei cinque anni precedenti all'emanazione del Bando - una o più condanne con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 Codice procedura penale (C.p.p.) per uno dei seguenti reati (delitti consumati o tentati) anche se hanno beneficiato della non menzione:

- a) associazione per delinquere, associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di rifiuti, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, corruzione, peculato, frode¹ compresa la frode nel commercio (art. 515 c.p.) ed i reati contro il patrimonio commessi mediate frode di cui al Titolo XIII, Capo I e Capo II, del Codice Penale, terrorismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro minorile; reati fallimentari Titolo VI Disposizioni penali R.D. n. 267/1942 (artt. 216 ss.) e reati del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza Titolo IX Disposizioni penali D.Lgs. n. 14/2019 (artt. 322 ss);
- b) reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto di cui al D.Lgs. n. 74/2000:
 - · delitti in materia di dichiarazione dei redditi (Titolo II, Capo I);
 - · delitti in materia di documenti e pagamento di imposte (Titolo II, Capo II);
- c) reati ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche di cui al D.Lgs. n. 152/2006:
 - art. 29-quattuordecies;
 - Parte Terza "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche", Sezione II, Titolo V, Capo II;
 - Parte Quarta "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati", Titolo VI, Capo I;
 - Parte Sesta-bis "Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale";
 - Titolo VI-bis c.p. "Delitti contro l'ambiente";
- d) gravi fattispecie di reato in materia di lavoro:
 - omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (artt. 589 e 590 c.p.; art. 25-septies del D.Lgs. n. 231/2001):
 - reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro art. 603-bis c.p.;
 - gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.Lgs. n. 81/2008);

¹Art. 325 TFUE (Trattato Funzionamento Unione Europea)

- reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D.Lgs. n. 24/2014 e D.Lgs. n. 345/1999);
- reati in materia previdenziale: omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali (di cui all'art. 2, commi 1 e 1 bis del D.L. n. 463/1983, convertito dalla L. n. 638/1983); omesso versamento contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie (art. 37 L. n. 689/1981);
- e) delitti contro la persona per molestie sessuali (artt. 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies c.p.), violenza privata (delitti contro la libertà morale da art. 610 a art. 613-ter c.p.), molestia o disturbo alle persone (art. 660 c.p.);
- f) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione o interdizione dai pubblici uffici; se la sentenza non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è fissata in cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore e, in tal caso, è pari alla durata della pena principale;
- Il requisito non deve essere dichiarato dall'impresa in possesso del *rating di legalità* relativamente:
 - alle lettere a) limitatamente ai reati fallimentari Titolo VI Disposizioni penali R.D. n. 267/1942 (artt. 216 ss.) e reati del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza Titolo IX Disposizioni penali D.Lgs. n. 14/2019 (artt. 322 ss);
 - alla lettera b);
- alla lettera d) limitatamente alle gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.Lgs. n. 81/2008) e omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali (di cui all'art. 2, commi 1 e 1 bis del D.L. n. 463/1983, convertito dalla L. n. 638/1983); omesso versamento contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie (art. 37 L. n. 689/1981);

4.2.8 Contrasto lavoro irregolare

Il titolare/legale rappresentante del soggetto richiedente non deve aver ricevuto, nell'ultimo biennio provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale, definitivamente accertati e non più impugnabili, o provvedimenti interdittivi alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche come previsto dall'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008, art. 14.

Il requisito non è verificato per l'impresa in possesso del rating di legalità.

4.2.9 Procedimenti penali in corso in materia di lavoro

Il titolare/legale rappresentante del soggetto richiedente non deve avere procedimenti penali in corso di definizione e/o non aver riportato sentenze non ancora definitive per le fattispecie di cui alla Decisione di Giunta regionale n. 4 del 25/10/2016 (c.d. caporalato):

a) omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (artt. 589 e 590 c.p.; art. 25-septies D. Lgs. n. 231/2001);

- b) reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro art. 603 bis c.p.;
- c) gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I D. Lgs. n. 81/2008);
- d) reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D. Lgs. n. 24/2014 e D. Lgs. n. 345/1999);
- e) omesso versamento ritenute operate nei riguardi dei lavoratori, di importo superiore a 10.000/diecimila euro (D. Lgs. n. 463/1983);
- f) omesso versamento contributi e premi per un importo non inferiore al maggior importo tra 2.582,26 euro e il 50% dei contributi complessivamente dovuti (art. 37 L. n. 689/1981).

In merito a tale requisito, il soggetto richiedente al momento della domanda è tenuto ad indicare tutti i procedimenti penali pendenti ed in corso di definizione e/o le sentenze non ancora definitive relativi alle fattispecie di cui alla Decisione di Giunta regionale n. 4 del 25/10/2016.

4.2.10 Deggendorf

Il soggetto richiedente deve dichiarare di essere in regola con le disposizioni in materia di aiuti ex art. 107 del Trattato UE individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione europea; detto requisito è soddisfatto laddove il richiedente non sia stato "destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile".

Il requisito è verificato in fase di ammissibilità, prima della concessione, attraverso l'acquisizione della Visura Deggendorf su RNA.

4.2.11 Dimensione Impresa

Il soggetto richiedente deve possedere i requisiti dimensionali seguenti:

- MPMI
- Grandi imprese

4.2.12 Divieto di intestazione fiduciaria

Il soggetto richiedente non deve aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17, co. 3 della L. 19/03/1990, n. 55; non sono ammesse le società la cui compagine societaria contempla intestazioni ad interposti soggetti, fatte salve le intestazioni a società fiduciarie autorizzate ai sensi della L. n. 1966/1939 che, comunque denominate, si propongono, sotto forma di impresa, di assumere l'amministrazione dei beni per conto terzi e la rappresentanza dei portatori di azioni e di obbligazioni; in tal caso, la società beneficiaria è tenuta - entro trenta giorni dalla richiesta effettuata dal soggetto gestore - a comunicare tutti i dati relativi alla società fiduciaria e l'identità dei fiducianti.

4.2.13 Soggetto attivo/stato di inattività

Il soggetto richiedente deve essere "in attività".

Per il soggetto richiedente "inattivo" al momento dell'avvio della realizzazione del *progetto*, tale requisito deve sussistere al momento della presentazione della domanda di erogazione dell'agevolazione pubblica a titolo di anticipo/stato avanzamento lavori (S.A.L.)/saldo; nel caso

in cui l'attività sia soggetta a specifiche norme e prescrizioni di legge che ne condizionino l'avvio detto requisito deve sussistere al momento dell'erogazione a saldo.

4.2.14 Domicilio digitale

Il soggetto richiedente deve possedere una casella di Posta Elettronica Certificata (*PEC*) direttamente ad esso imputabile, quale *domicilio digitale*, valida ed attiva almeno per tutto il *periodo di stabilità* del *progetto*.

4.2.15 Affidabilità economico-finanziaria

La verifica della capacità economico finanziaria in relazione al progetto da realizzare verrà effettuata mediante valutazione di:

- a. Adeguatezza patrimoniale (compartecipazione al rischio)
- b. Affidabilità economica (redditività della gestione)
- c. Affidabilità finanziaria (capacità di copertura finanziaria)

La valutazione dei suddetti parametri viene di seguito esplicitata

a. Adeguatezza patrimoniale (compartecipazione al rischio):

$$\frac{PN}{(CP-C)} > 0.2$$

b. Affidabilità economica (redditività della gestione caratteristica):

$$frac(EBITn \cdot 0,65) + (EBITn - 1 \cdot 0,35)(Sn \cdot 0,65) + (Sn - 1 \cdot 0,35)_{> 0,02}$$
 purché risulti rispettata la condizione $frac(EBITn \cdot 0,65) + (EBITn - 1 \cdot 0,35)(CP - C)_{> 0.2}$

c. Affidabilità finanziaria (capacità di copertura finanziaria del progetto).da realizzare in base al seguente criterio:

$$frac(EBITDAn \cdot 0,65) + (EBITDAn - 1 \cdot 0,35) + F(CP - C) > 0,25$$

- PN = Patrimonio Netto
- CP = Costo totale del progetto
- C = Contributo richiesto
- EBITn = Utili al lordo di interessi e tasse dell'ultimo anno
- EBITn-1 = Utili al lordo di interessi e tasse dell' anno precedente
- EBITDAn = Margine operativo lordo (Fatturato Costo del venduto) dell'ultimo anno
- EBITDAn-1 = Margine operativo lordo (Fatturato Costo del venduto) dell'anno precedente
- Sn = Ricavi delle vendite e delle prestazioni (totale voce A.1 conto economico ex art. 2425 C.C.) riferito all'ultimo bilancio approvato prima della presentazione della domanda
- Sn1 = Ricavi delle vendite e delle prestazioni (totale voce A.1 conto economico ex art. 2425
 C.C.) riferito al penultimo bilancio approvato prima della presentazione della domanda
- F = Finanziamento (anche non bancario) deliberato per la copertura finanziaria del progetto

La sostenibilità/durabilità economico-finanziaria si intende superata se sono soddisfatti i criteri di cui al punto a) e almeno uno dei punti b)

4.2.16 Impresa in difficoltà

Il soggetto richiedente non deve trovarsi nella condizione di impresa in difficoltà.

4.2.17 Antimafia

Il soggetto richiedente deve essere in regola con le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 159/2011 sulla disciplina Antimafia.

Ai fini dell'ammissibilità è richiesta la compilazione del modulo antimafia secondo quanto previsto nell'Allegato 1-B.

Il requisito sarà verificato dopo l'ammissibilità, ma prima della concessione.

La procedura di verifica è attivata in fase di ammissibilità.

4.2.18 Delocalizzazione

Il soggetto richiedente non deve aver effettuato una delocalizzazione verso lo stabilimento in cui deve svolgersi l'investimento iniziale per il quale è richiesto l'aiuto, nei due anni precedenti la domanda di aiuto e si impegna a non farlo nei due anni successivi al completamento dell'investimento iniziale.

Il soggetto richiedente non deve aver effettuato una delocalizzazione dal territorio regionale, a qualunque titolo, dell'attività produttiva in generale o parti di essa, verso aree SEE, nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda, e si impegna a non delocalizzare nel periodo di stabilità dell'operazione.

4.2.19 Contrasto alla discriminazione

Il titolare/legale rappresentante del soggetto richiedente non deve aver ricevuto accertamenti relativi a discriminazioni di cui all'art. 41 del D.Lgs. 11/04/2006, n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna".

Se il soggetto richiedente è un'impresa con più di cinquanta dipendenti deve rispettare l'obbligo di redazione del rapporto biennale sul personale, previsto dall'art. 46 del suddetto D.Lgs. n.198/2006.

4.2.20 Rating di legalità

Il soggetto richiedente deve dichiarare di possedere o meno il rating di legalità e deve impegnarsi a comunicare eventuali provvedimenti di sospensione o revoca dello stesso. L'impresa richiedente che ha conseguito il rating di legalità è esonerata dalla dichiarazione del possesso dei seguenti requisiti:

- · 4.2.6 (Responsabilità amministrativa),
- 4.2.8 (Contrasto lavoro irregolare),
- 4.2.7 (Precedenti penali)

<u>lett. a)</u> reati fallimentari Titolo VI Disposizioni penali R.D. n. 267/1942 (artt. 216 ss.) e reati del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza Titolo IX Disposizioni penali D.Lgs. n. 14/2019 (artt. 322 ss);

lett. b);

<u>lett. d)</u> gravi fattispecie di reato in materia di lavoro, gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.Lgs. n. 81/2008) e reati in materia previdenziale: omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali (di cui all'art. 2, commi 1 e 1 bis del D.L. n. 463/1983, convertito dalla L. n. 638/1983).

Per i precedenti penali l'impresa richiedente dovrà rendere la dichiarazione di cui al requisito al 4.2.7-bis.

Resta fermo l'obbligo per l'impresa di dichiarare all'atto della domanda di agevolazione, attraverso una dichiarazione ai sensi dell'articolo 46 DPR n. 445/2000 di essere iscritta nell'elenco delle imprese con rating di legalità, con la contestuale assunzione dell'impegno di comunicare l'eventuale revoca o sospensione del rating che fosse disposta nei suoi confronti nel periodo intercorrente tra la data di richiesta dell'agevolazione e la data dell'erogazione. L'Organismo Intermedio, prima dell'erogazione dell'agevolazione, effettuerà un controllo sull'elenco pubblicato sul sito AGCOM circa la permanenza del requisito dell'iscrizione all'elenco stesso da parte del beneficiario.

4.2.21 Posizione debitoria verso il bilancio regionale

Il soggetto richiedente non deve avere, al momento della domanda, un debito scaduto e non pagato verso il bilancio regionale di importo complessivamente superiore a 5.000/cinquemila euro e derivante da precedenti provvedimenti di revoca (totale o parziale) *o procedimenti di recupero* per agevolazioni concesse ai sensi della L.R. n. 71/2017 o L.R. n. 35/2000. Costituisce posizione debitoria verso il bilancio regionale anche la dilazione di pagamento e il piano di rateizzazione del pagamento non rispettati e il debito iscritto a ruolo presso l'agente di riscossione coattiva. L'esclusione non si applica se il soggetto richiedente ha concordato con la Regione un piano di rateizzazione del quale risultano rispettate le scadenze.

Se la posizione debitoria è accertata in fase di istruttoria, il soggetto richiedente può sanare la posizione debitoria entro il termine perentorio di 30/trenta giorni dalla contestazione dell' OI, pena l'esclusione dall'agevolazione.

4.2.22 Antiriciclaggio

Il soggetto richiedente/legale rappresentante in materia di antiriciclaggio deve dichiarare il "titolare effettivo" dell'impresa, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2007 e D.Lgs. n. 125/2019, del Reg. (UE) 1060/2021 art. 69 e del Reg. (UE) n. 241/2021. Laddove il titolare effettivo risulti diverso dal legale rappresentante, i controlli di cui ai requisiti 4.2.9 e 4.2.17 saranno effettuati anche sul titolare effettivo.

Ai fini dell'ammissibilità è richiesta la compilazione del modulo antiriciclaggio secondo quanto previsto nell'Allegato 1-B.

Il requisito sarà verificato in fase di ammissibilità, prima della concessione ed in ogni fase erogativa.

5 Progetti finanziabili e spese ammissibili

5.1. Progetto

- •Il soggetto destinatario deve presentare una manifestazione di interesse, secondo il modello allegato al presente Avviso² che illustri nel dettaglio:
 - la descrizione del progetto: oggetto, finalità e localizzazione, cantierabilità e risultato finale da conseguire (output) e dei cambiamenti effettivamente apportati a seguito del progetto (outcome);
 - le modalità di realizzazione, gestionale e finanziaria (copertura del progetto);
 - il cronoprogramma con le fasi del progetto;

La proposta deve essere finalizzata a realizzare interventi aventi ad oggetto:

- a) investimenti di imprese italiane o imprese a partecipazione o controllo estero non ancora attive in Toscana, per la realizzazione di nuove unità locali e con creazione di occupazione aggiuntiva, diretta o indiretta, nel territorio regionale;
- b) investimenti di imprese attive in Toscana che realizzino incrementi delle unità locali generando occupazione aggiuntiva, diretta o indiretta, nel territorio regionale;
- c) progetti di rilocalizzazione (reshoring) produttiva;
- d) infrastrutture di trasferimento tecnologico;
- e) investimenti finalizzati al recupero o alla diversificazione, anche parziale, della produzione e al mantenimento dell'occupazione, in caso di crisi, chiusura o delocalizzazione aziendale, con eventuale coinvolgimento dei lavoratori nella gestione di impresa anche ai sensi della successiva lettera f) ad esclusione delle imprese in difficoltà ai sensi dell'art 1 "Campo di Applicazione", punto 4, lettera 2) del Reg UE 2014/651 come definite dallo stesso Regolamento art. 2 "definizioni", punto 18).
- f) investimenti da parte di società o società cooperative con sede operativa in Toscana, i cui rappresentanti legali e almeno il 50 per cento dei soci lavoratori detengono almeno il 51 per cento del capitale sociale e sono dipendenti di imprese dichiarate in crisi al momento della costituzione della società.

L'allegato 1D scheda di progetto costituisce un fac-simile, finalizzato ad indicare i contenuti della manifestazione di interesse. La compilazione avverrà tramite accesso al portare dell'organismo intermedio Sviluppo Toscana S.p.A.

5.2. Termine iniziale e termine finale del progetto

5.2.1 Termine iniziale per la realizzazione del progetto

L'inizio del progetto è stabilito convenzionalmente alla data di sottoscrizione del contratto di insediamento, che a sua volta seque al decreto di concessione.

In caso di inizio antecedente alla suddetta data, l'avvio dei lavori deve essere successivo alla data di presentazione della domanda e sono pertanto ammissibili soltanto le spese sostenute dal giorno successivo alla data di presentazione della manifestazione di interesse.

Le spese relative all'asseverazione dei requisiti (ammissibili ai sensi del regolamento de minimis REG UE 2023/2831) possono essere sostenute in data anteriore alle presentazione della domanda ma comunque in data successiva all'approvazione del presente avviso.

5.2.2 Termine finale per la realizzazione del progetto

Il progetto deve concludersi entro 24 mesi dal termine iniziale con possibilità di proroga di mesi 6.

Il termine finale corrisponde alla data dell'ultimo pagamento imputato al progetto, ad eccezione delle spese del revisore per l'asseverazione.

5.3.Criteri di ammissibilità della spesa

Una spesa è ammissibile dal punto di vista temporale quando si colloca tra il termine iniziale ed il termine finale di realizzazione del *progetto*.

Sono ammissibili all'aiuto i seguenti costi ai sensi dell'art. 14 e 17 del Reg GBER:

- a) costi per gli investimenti materiali e immateriali;
- b) i costi salariali stimati relativi ai posti di lavoro creati per effetto di un investimento iniziale, calcolati su un periodo di due anni;
- c) una combinazione dei costi di cui alle lettere a) e b), purché l'importo cumulato non superi l'importo più elevato fra i due.

Tranne per le PMI o per l'acquisizione di uno stabilimento, gli attivi acquisiti devono essere nuovi. I costi relativi alla locazione di attivi materiali possono essere presi in considerazione solo nelle seguenti condizioni:

- a) per i terreni e gli immobili, la locazione deve proseguire per almeno cinque anni dopo la data prevista di completamento del progetto di investimento nel caso delle grandi imprese o per tre anni nel caso delle PMI;
- b) per gli impianti o i macchinari, il contratto di locazione deve essere stipulato sotto forma di leasing finanziario e prevedere l'obbligo per il beneficiario degli aiuti di acquisire l'attivo alla sua scadenza.

Nel caso di acquisto di beni immobili e terreni non sono ammissibili gli importi pagati a qualunque titolo fino alla data di presentazione della domanda.

Nel caso dell'acquisizione di attivi di uno stabilimento, sono presi in considerazione esclusivamente i costi di acquisto di attivi da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente. La transazione avviene a condizioni di mercato. Se è già stato concesso un aiuto per l'acquisizione di attivi prima di tale acquisto, i costi di detti attivi devono essere dedotti dai costi ammissibili relativi all'acquisizione dello stabilimento. Se un membro della famiglia del proprietario originario, o un dipendente, rileva una piccola impresa, non si applica la condizione che prevede che gli attivi vengano acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente.

L'acquisizione di quote non viene considerata un investimento iniziale.

Per quanto riguarda gli aiuti concessi alle grandi imprese per un cambiamento fondamentale del processo di produzione, i costi ammissibili devono superare l'ammortamento degli attivi relativi all'attività da modernizzare durante i tre esercizi finanziari precedenti. Per gli aiuti concessi a favore della diversificazione di uno stabilimento esistente, i costi ammissibili devono superare almeno del 200 % il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, registrato nell'esercizio finanziario precedente l'avvio dei lavori.

Gli attivi immateriali sono ammissibili per il calcolo dei costi di investimento se soddisfano le seguenti condizioni:

- a) sono utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti;
- b) sono ammortizzabili;
- c) sono acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente; e
- d) figurano all'attivo dell'impresa beneficiaria dell'aiuto e restano associati al progetto per cui è concesso l'aiuto per almeno cinque anni o tre anni nel caso di PMI.

Per le grandi imprese, i costi degli attivi immateriali sono ammissibili non oltre il 50 % dei costi totali d'investimento ammissibili per l'investimento iniziale.

- 9. Quando i costi ammissibili sono calcolati facendo riferimento ai costi salariali stimati come indicato al paragrafo 4, lettera b), dell'art 14 Reg 2014/651 si applicano le seguenti condizioni:
- a) il progetto di investimento determina un incremento netto del numero di dipendenti impiegati in un dato stabilimento rispetto alla media dei 12 mesi precedenti, il che significa che ogni posto soppresso è detratto dal numero apparente di posti di lavoro creati nel corso dello stesso periodo;
- b) ciascun posto di lavoro è occupato entro tre anni dal completamento dei lavori;
- c) ciascun posto di lavoro creato attraverso l'investimento è mantenuto nella zona interessata per un periodo di almeno cinque anni dalla data in cui è stato occupato per la prima volta o di tre anni nel caso delle PMI.

Per quanto non specificato, il riferimento è alle disposizioni di cui agli articoli 14 e 17 del Regolamento UE GBER (2014/651).

Ai fini di ammissibilità della spesa, i criteri di rendicontazione, le caratteristiche ed i criteri di ammissibilità delle voci di spese relative al *progetto* sono dettagliate in allegato 1A

"ammissibilità della spesa e rendicontazione" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente bando.

5.4. Massimali di investimento

L'importo totale del *progetto* presentato deve essere non inferiore a \in 200.000,00 e non superiore a \in 7.000.000,00, come meglio specificato nel successivo paragrafo.

5.5. Forma e intensità dell'agevolazione

L'agevolazione, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento GBER (Reg. UE 2014/651 e s.m.i.), consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto in c/capitale con le seguenti intensità di aiuto.

Nel caso di grandi imprese gli aiuti possono essere concessi solo per la creazione di una nuova attività economica (nuovo insediamento) e con le seguenti intensità massime:

- 15% per i progetti localizzati nei territori TOS1, TOS2-TOS 3, TOS 4, TOS 5, TOS 6
- 10% per i progetti localizzati nei territori TOS 7

Nel caso di MPMI, le suddette intensità di aiuto sono maggiorate del:

- 10% in caso di medie imprese
- 20% in caso di piccole imprese

Per i territori compresi nelle aree di crisi industriale

Costo totale dell'intervento ammissibile:

- superiore a cinque milioni di euro, per:
 - o progetti di investimento di imprese italiane o imprese a partecipazione o controllo estero non ancora attive in Toscana; per la realizzazione di nuove unità locali e con creazione di occupazione aggiuntiva, diretta o indiretta, nel territorio regionale;
 - \circ progetti di investimento di imprese attive in Toscana che realizzino incrementi delle unità locali generando occupazione aggiuntiva, diretta o indiretta, nel territorio regionale;
 - progetti di rilocalizzazione (reshoring) produttiva;
- **superiore a un milione di euro**, per progetti di infrastrutture di trasferimento tecnologico;
- superiore a duecentomila euro, per
 - o investimenti finalizzati al recupero o alla diversificazione, anche parziale, della produzione e al mantenimento dell'occupazione, in caso di crisi, chiusura o delocalizzazione aziendale, con eventuale coinvolgimento dei lavoratori nella gestione di impresa;
 - o investimenti da parte di società o società cooperative con sede operativa in Toscana, i cui rappresentanti legali e almeno il 50 per cento dei soci lavoratori detengono almeno il 51 per cento del capitale sociale e sono dipendenti di imprese dichiarate in crisi al momento della costituzione della società.

L'investimento massimo ammissibile ai fini del calcolo del contributo è pari ad euro 7.000.000,000.

Le voci di spesa relative ai costi di asseverazione dei requisiti di ammissibilità e della rendicontazione sono ammissibili ai sensi del Reg. UE 1407/2013 "de minimis" con un intensità pari al 50%.

5.6.Cumulo

Il cumulo con altri aiuti di stato, **se** previsto dal bando è consentito a condizione che l'importo totale del finanziamento pubblico concesso, in relazione agli stessi costi ammissibili, non superi il tasso di finanziamento più favorevole stabilito nella normativa applicabile del diritto dell'Unione **in materia di aiuti di stato.**

Le seguenti regole devono essere specificate in funzione della normativa UE di riferimento.

Gli aiuti con costi ammissibili individuabili e concessi ai sensi del *regolamento di esenzione* **possono** essere cumulati:

- a) con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili;
- b) con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al *regolamento di esenzione*.

Gli aiuti di Stato concessi ai sensi del *regolamento di esenzione* **non possono** essere cumulati con aiuti «*de minimis*» relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti al *regolamento di esenzione*.

Gli aiuti «de minimis» possono essere cumulati tra di loro fino a concorrenza del massimale previsto nel relativo regolamento de minimis.

6 Presentazione della domanda, istruttoria e concessione

Il procedimento amministrativo finalizzato all'accesso alla agevolazione si compone delle seguenti fasi:

- presentazione della domanda, comprensiva di scheda di progetto;
- istruttoria nella quale è verificata la completezza della domanda come indicato al paragrafo 6.2.;
- adozione dell'atto di concessione;
- sottoscrizione del contratto protocollo di insediamento contenente la descrizione del progetto da realizzare e gli obblighi assunti dalle parti (secondo lo schema che sarà approvato con atto successivo);

La fase istruttoria ha inizio dal giorno successivo alla presentazione delle singole domande e si conclude con l'atto di concessione.

6.1. Presentazione della domanda

La domanda di agevolazione, redatta in lingua italiana e presentata esclusivamente per via telematica, deve essere compilata e sottoscritta dal titolare/rappresentante legale del richiedente, utilizzando come credenziali di accesso i seguenti strumenti di identità digitale:

- SPID Sistema Pubblico per l'identità digitale
- · CIE Carta d'identità Elettronica
- · CNS Carta Nazionale dei servizi.

La domanda è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo salve disposizioni di legge che prevedono l'esenzione.

La domanda potrà essere presentata a partire dalle **ore 10,00 del 4 dicembre 2024** e fino fino a sospensione per esaurimento delle risorse.

In caso di esaurimento delle risorse, o di cause connesse ai vincoli temporali di utilizzazione delle risorse derivanti dalla disciplina contabile, con provvedimento del responsabile dell'intervento potrà essere prevista l'interruzione della raccolta delle domande, previa comunicazione sul sito della Regione o dell'Organismo intermedio almeno 5 gg lavorativi precedenti.

Non sono ammesse le domande presentate oltre il termine di chiusura o non corredate dei dati, informazioni, dichiarazioni, documentazione obbligatoria richiesti, ovvero redatte e/o inviate secondo modalità non previste dal bando.

Non sono ammesse le domande prive di sottoscrizione e in questo caso non si applica il soccorso istruttorio.

La domanda di agevolazione contiene:

a. Dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi dell'art. 46 e dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 con le responsabilità di cui agli artt. 75 e 76 del citato D.P.R. relative ai seguenti requisiti di ammissibilità:

a.1. dichiarazioni sostitutive di certificazione (autocertificazione):

- responsabilità amministrativa (requisito punto 4.2.6);
- precedenti penali (requisito 4.2.7);
- rispetto delle norme in materia di contrasto del lavoro irregolare (requisito 4.2.8);
- procedimenti penali in corso in materia di lavoro (requisito 4.2.9);
- intestazione fiduciaria (requisito 4.2.12);
- contrasto alla discriminazione (requisito 4.2.19)
- rating di legalità (requisito 4.2.20);

a.2. dichiarazione sostitutiva di atto notorio (autodichiarazione):

- Deggendorf (requisito 4.2.10);
- dimensione d'impresa (requisito 4.2.11);

- affidabilità economico finanziaria (requisito 4.2.15)
- · impresa in difficoltà (requisito 4.2.16)
- delocalizzazione (requisito 4.2.18);
- posizione debitoria verso il bilancio regionale (requisito 4.2.21);
- antiriciclaggio (requisito 4.2.22);

•

b. Dichiarazioni semplici

- iscrizione in pubblici registri (requisito 4.2.1);
- localizzazione e nuova localizzazione (requisito 4.2.2);
- procedure concorsuali (requisito 4.2.4);
- insussistenza atti di revoca (requisito 4.2.5);
- soggetto attivo/stato di inattività (requisito 4.2.13)
- domicilio digitale (requisito 4.2.14)

c. Scheda tecnica di cui al paragrafo 5.1 (progetto)

d. Modulo antimafia (requisito 4.2.17) Allegato 1-B;

e. Altra documentazione obbligatoria

- e.1. attestazione del professionista. Il possesso dei requisiti dimensionali, di affidabilità economico finanziaria e di *impresa in difficoltà*, è attestato da un professionista iscritto nel registro dei revisori legali di cui all'art. 1, co. 1, lett. g), del D. Legs. 27/01/2010, n.39 (art. 14, co. 3, L.r. n. 71/2017), mediante una relazione tecnica unitamente a un'attestazione rilasciata in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità.
- e.2. imprese straniere prive di sede o unità locale in Toscana al momento della presentazione della domanda:
- con sede in un paese UE: devono dichiarare il possesso dei requisiti richiesti dal bando o di requisiti equipollenti secondo le norme del Paese di appartenenza (secondo quanto previsto da bando per le imprese aventi sede in Italia, ad eccezione dei requisiti 4.2.1 e 4.2.2);
- con sede in un paese extraeuropeo: devono dichiarare il possesso dei requisiti richiesti dal bando o di requisiti equipollenti secondo le norme del Paese di appartenenza e produrre la relativa documentazione secondo la legislazione del Paese di appartenenza (ad eccezione dei requisiti 4.2.1 e 4.2.2), accompagnata da traduzione certificata in lingua italiana, o, in alternativa, accompagnata da attestazione del revisore legale.³
- e.3. documentazione economico-finanziaria (es. bozze di contratto e/o quotazioni e preventivi sottoscritti dal fornitore con data non anteriore a oltre 6 mesi dalla presentazione della domanda; eventuali preliminari di acquisto per beni immobili

³ Art. 33 DPR 445/2000 - Legalizzazione di firme di atti da e per l'estero.

oggetto dell'investimento sottoscritti precedentemente alla presentazione della domande)

Ogni ulteriore informazione utile alla presentazione della domanda può essere richiesta via email al seguente indirizzo **gestionestrumentifin@sviluppo.toscana.it**

6.2. Istruttoria

Modalità dell'istruttoria e fasi del procedimento

L'attività istruttoria è svolta dal Settore "Politiche di sostegno alle imprese" della Direzione "Attività Produttive" avvalendosi dell'organismo intermedio Sviluppo Toscana S.P.A.

La selezione delle richieste di agevolazione avverrà con la procedura valutativa cui seguirà una eventuale negoziazione (rif. artt. 5 e 6 del D. Lgs. n. 123/1998).

Il procedimento di istruttoria si articola nelle seguenti fasi:

- a) verifica di ammissibilità con le modalità di cui al paragrafo 6.2.1 e 6.2.2;
- b) valutazione delle domande secondo i criteri stabiliti nel presente avviso;
- approvazione degli esiti istruttori con ammissione o meno ed eventuale previsione di negoziazione;
- d) fase negoziale e definizione del programma di investimento di massima (eventuale);
- e) presentazione da parte dell'interessato della proposta progettuale definitiva successivamente alla negoziazione;

Sviluppo Toscana S.p.A. provvede alla conclusione del procedimento di istruttoria e trasmette gli esiti alla Direzione Regionale per l'adozione dei relativi atti di concessione dell'agevolazione.

Successivamente la Regione Toscana, rappresentata dal Dirigente Responsabile del presente bando provvede alla sottoscrizione del contratto di finanziamento con il beneficiario.

6.2.1 Verifica di ammissibilità

L'istruttoria di ammissibilità deve verificare:

- a) la corretta presentazione della domanda secondo le modalità stabilite dal paragrafo 6.1;
- b) la sussistenza, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti di ammissibilità dichiarati in forma semplice:
 - iscrizione in pubblici registri (requisito 4.2.1);
 - localizzazione (requisito 4.2.2);
 - procedure concorsuali (requisito 4.2.4);

- insussistenza atti di revoca (requisito 4.2.5);
- soggetto attivo/stato di inattività (requisito 4.2.13);
- domicilio digitale (requisito 4.2.14).
- c) la regolarità contributiva in materia previdenziale e assicurativa (DURC ON LINE) (requisito 4.2.3) verificabile in fase di istruttoria, in data diversa dalla presentazione della domanda;
- d) presenza del Modulo antimafia (requisito 4.2.17) ed antiriciclaggio (requisito 4.2.22) Allegato 1-B per l'attivazione del controllo prima della concessione;
- e) la presenza delle seguenti dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi dell'art. 46 e dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 che saranno oggetto di controllo con le modalità di cui al paragrafo 6.4:
 - responsabilità amministrativa (requisito punto 4.2.6);
 - precedenti penali (requisito 4.2.7);
 - rispetto delle norme in materia di contrasto del lavoro irregolare (requisito 4.2.8);
 - procedimenti penali in corso in materia di lavoro (requisito 4.2.9);
 - Deggendorf (requisito 4.2.10);
 - intestazione fiduciaria (requisito 4.2.12);
 - impresa in difficoltà (requisito 4.2.16);
 - delocalizzazione (requisito 4.2.18);
 - contrasto alla discriminazione (requisito 4.2.19);
 - rating di legalità (requisito 4.2.20)
 - posizione debitoria verso il bilancio regionale (requisito 4.2.21)
 - antiriciclaggio (requisito 4.2.22);
- f) la presenza della documentazione obbligatoria (par. 6.1.)
- g) l'acquisizione della Visura Deggendorf (requisito 4.2.10) attraverso consultazione del RNA;
- h) verifica antiriciclaggio (requisito 4.2.22) sulla base della dichiarazione di cui all'Allegato 1-B;
- i) verifica della previsione di un incremento occupazionale minimo (espresso in ULA),obbligatorio così quantificato:
 - incremento di almeno n. 10 unità di nuovi addetti a tempo indeterminato se si tratta di nuovo insediamento in Toscana;
 - incremento pari ad almeno il 5% di occupazione aggiuntiva a tempo indeterminato rispetto al dato dell'esercizio precedente e comunque in numero almeno pari a 1;

Se il dato del 5% è maggiore di n. 80 ULA, si considera soddisfatto con 80.

Le verifiche della sussistenza dei requisiti di cui alle precedenti lett. a), b) e c) deve essere attivato dal giorno successivo alla presentazione della domanda e concluso prima dell'atto di concessione dell'agevolazione.

La verifica antimafia (requisito 4.2.17) deve essere attivata dal giorno successivo alla presentazione della domanda e concluso prima dell'atto di concessione dell'agevolazione(si procedere ad ammissione "con riserva" in caso di mancata risposta nei termini utili da parte degli organi preposti al rilascio).

Il requisito 4.2.10 (Deggendorf) viene verificato prima dell'atto di concessione con la visura del RNA ai fini dell'attribuzione del COR.

Il requisiti antiriciclaggio (requisito 4.2.22) si intende assolto in sede di ammissibilità, verificata la condizione di titolare effettivo in relazione ai dati presenti nel Registro delle imprese

6.2.2 Cause di inammissibilità della domanda

Costituiscono cause di non ammissione della domanda di agevolazione:

- a) la mancata presentazione della domanda secondo le modalità stabilite dal paragrafo 6.1;
- b) l'assenza del requisito della regolarità contributiva in materia previdenziale e assicurativa di cui al punto 4.2.3;
- c) l'assenza, alla data di presentazione della domanda anche di uno solo dei seguenti requisiti di ammissibilità dichiarati in forma semplice:
 - iscrizione in pubblici registri (requisito 4.2.1);
 - localizzazione (requisito 4.2.2, con le precisazioni ivi previste in caso di nuova localizzazione);
 - procedure concorsuali (requisito 4.2.4);
 - insussistenza atti di revoca (requisito 4.2.5);
 - soggetto attivo/stato di inattività (requisito 4.2.13);
 - domicilio digitale (requisito 4.2.14);
- d) l'assenza anche di una sola delle seguenti dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi dell'art. 46 e dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000:
 - responsabilità amministrativa (requisito punto 4.2.6);
 - precedenti penali (requisito 4.2.7);
 - rispetto delle norme in materia di contrasto del lavoro irregolare (requisito 4.2.8);
 - procedimenti penali in corso in materia di lavoro (requisito 4.2.9);
 - Deggendorf (requisito 4.2.10);

- dimensione d'impresa (requisito 4.2.11);
- intestazione fiduciaria (requisito 4.2.12);
- affidabilità economico finanziaria (requisito 4.2.15);
- impresa in difficoltà (requisito 4.2.16);
- delocalizzazione (requisito 4.2.18);
- contrasto alla discriminazione (requisito 4.2.19);
- rating di legalità (requisito 4.2.20);
- posizione debitoria verso il bilancio regionale (requisito 4.2.21)
- antiriciclaggio (requisito 4.2.22)
- e) l'assenza del Modulo antimafia (requisito 4.2.17) per l'attivazione del controllo prima della concessione secondo le modalità dell'Allegato 1-B.
- f) la presenza di aiuti illegali non restituiti come da Visura Deggendorf (requisito 4.2.10) attraverso la consultazione del RNA;
- g)esito negativo della verifica sul requisito 4.2.22 (antiriciclaggio).
- h) il mancato rispetto dei massimali di investimento del progetto di cui al paragrafo 5.4;
- i) il mancato rispetto del cumulo degli aiuti attraverso il Registro Nazionale degli Aiuti di cui al Regolamento del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31/05/2017 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 luglio 2017;

La presenza di una causa di inammissibilità, costituisce sempre inammissibilità della domanda.

6.2.3 Valutazione delle proposte progettuali – criteri di selezione, valutazione e premialità

Le proposte progettuali sono oggetto di valutazione sulla base dei seguenti criteri definiti con la delibera di Giunta regionale 1173 del 21/10/2024:

Criteri di Valuta	zione delle proposte p	rogettuali	
Descrizione del parametro di merito	Indicatore	Parametro di riferimento	Valutazione
1) impatto sull'occupazione diretta	Numero assunzioni	Numero contratti a tempo indeterminato	3 punti per ogni unità di personale (ULA) assunta a tempo indeterminato ulteriore rispetto a quelle obbligatorie

			per l'ammissibilità ; 1 punto per ogni unità di personale (ULA) assunta a tempo determinato dalla data di avvio e per tutto l'anno solare di conclusione del progetto (compreso eventuale termine prorogato)
2) ricaduta territoriale con particolare riferimento alla generazione di un indotto locale	S/N	Capacità del nuovo prodotto/processo di rispondere alla domanda del mercato o di aprire nuovi mercati, di allargare l'indotto attraverso l'incremento dei rapporti di fornitura.	
progettuali	b) Analisi delle possibili alternative strategiche; c) analisi delle componenti	Ai fini dell'ammissibilità questo punteggio deve essere pari a 4	min 0 - max 12 Ai fini dell'ammissibilità punteggio minimo deve essere pari a 6
4) congruità tra investimenti attivati			Negativo=0 Adeguato=1

ed occupazione prevista		questo punteggio deve essere pari a 1, pertanto se è pari a 0, il progetto è inammissibile	
5) presenza di elementi di sostenibilità ambientale e sociale	introduzione di innovazioni in campo ambientale in termini di tutela e riqualificazione delle risorse ambientali, contenimento o riduzione delle pressioni ambientali, innovazione ecoefficiente di processo e/o di prodotto; adozione di sistemi di gestione ambientale di processo o di prodotto certificati, adozione di sistemi di certificazione di responsabilità sociale; adozione di situmenti di rendicontazione adozione della certificazione ISO 45001 in relazione alla sicurezza sui luoghi di lavoro	essere corrispondente	Negativo=0 Minimo=1 (possesso di 1 requisito tra quelli elencati) Medio= 2 (possesso di 2 dei requisiti indicati) Alto = 3 (possesso di 3 requisiti indicati) Molto alto= 4 (possesso di più di 3 requisiti indicati)


Saranno ammessi alla successiva fase di negoziazione i progetti che ottengono almeno **15** punti.

In seguito a valutazione positiva il soggetto proponente riceve dall'organismo intermedio una comunicazione contenente l'esito con eventuali proposte di ambiti di miglioramento/modifiche sulla base degli esiti della valutazione. A questa comunicazione segue pertanto la negoziazione che può riguardare i contenuti, la tempistica, la struttura dei costi.

La valutazione può anche concludersi senza l'indicazione di modifiche.

Sono inoltre applicati i seguenti criteri di premialità che comportano 1 punto aggiuntivo per ogni requisito eventualmente posseduto, in caso di progetti presentati nella stessa data (giorno, mese, anno)

Criteri di Premialità	•	Avvenuta adozione
		della certificazione



La valutazione delle proposte si completa con la valutazione di ammissibilità delle spese previste nella proposta progettuale rispetto all'elenco delle spese ammissibili previsto dal Bando e dalla DGR di approvazione degli elementi essenziali del Bando.

6.2.4 Valutazione delle proposte progettuali - Nucleo di tecnico di valutazione NTV

L'esame dei progetti al fine di procedere alla loro selezione e valutazione è affidata ad un Nucleo Tecnico di Valutazione (NTV) composto da almeno 3 componenti di cui 1 esperto esterno alla Regione Toscana selezionati dall'organismo intermedio Sviluppo Toscana S.p.a. individuato secondo gli orientamenti della DGR n. 355/2024; 1 esperto interno di Sviluppo Toscana S.p.a. per la componente finanziaria ed 1 rappresentante della Direzione Attività Produttive .

Sulla base del numero dei progetti pervenuti, della complessità o delle specifiche materie, il NTV potrà essere ampliato o differenziato con altri esperti esterni individuati da Sviluppo Toscana sulla base delle competenze necessarie agli specifici progetti.

La composizione del NTV, coordinata da un dipendente regionale, e l'elenco dei valutatori indipendenti che ne fanno parte vengono determinati con decreto dirigenziale. Il medesimo atto disciplina anche la modalità di funzionamento del NTV. In tale contesto Sviluppo Toscana S.p.A. svolge il ruolo di segreteria della Commissione.

6.3. Esiti istruttori e concessione dell'agevolazione - procedura a sportello

I progetti sono esaminati secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda nei limiti della disponibilità dei fondi e del raggiungimento del punteggio minimo di 15, entro 60 giorni giorni dalla presentazione della domanda, oltre ulteriori 10 giorni in caso di negoziazione rispetto alla proposta di esito presentata dall'Organismo Intermedio. I termini sono comunque sospesi per 30 gg in caso di richiesta di integrazioni ai sensi dell'art. 14 L.R. 40/2009.

In caso di progetti ammessi e non finanziati, l'eventuale concessione è rinviata ad un successivo atto, in caso di sopravvenute risorse.

La valutazione positiva del progetto non comporta la concessione che è disposta con il provvedimento dirigenziale con cui si approva la proposta di contratto tra il beneficiario e la Regione Toscana (nella persona del dirigente responsabile del presente intervento) contenente la descrizione del progetto da realizzare, con eventuali modifiche apportate a seguito della della negoziazione e gli obblighi assunti dalle parti come da schema approvato con successivo decreto dirigenziale, che viene sottoscritto digitalmente mediante scambio di PEC.

Il contratto, comprensivo dei relativi allegati, costituisce il "Protocollo di insediamento".

Per i progetti ammessi e non finanziati e per quelli non ammessi l'organismo intermedio provvede a notificare il provvedimento con relativa motivazione e copia del verbale del NTV per le parti di relativa pertinenza, con indicazione dei termini (10 giorni) per richiedere il riesame in autotutela o per presentare ricorso amministrativo ai sensi di legge.

In caso di esaurimento delle risorse ed in presenza di più progetti valutati positivamente si applicherà l'ordine cronologico della data di presentazione della domanda. A parità di data i progetti saranno ordinati in base al punteggio ottenuto.

6.4. Verifiche dei requisiti dopo la concessione

Successivamente alla concessione, ma prima della stipula del contratto, l'Organismo intermedio attiva la verifica dei requisiti di ammissibilità oggetto di dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi dell'art. 46 e dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 od oggetto di attestazione da parte del revisore legale al fine di verificarne la sussistenza alla data di presentazione della domanda:

- responsabilità amministrativa (requisito punto 4.2.6);
- precedenti penali (requisito 4.2.7);
- rispetto delle norme in materia di contrasto del lavoro irregolare (requisito 4.2.8);
- procedimenti penali in corso in materia di lavoro (requisito 4.2.9);
- dimensione d'impresa (requisito 4.2.11);
- intestazione fiduciaria (requisito 4.2.12);
- affidabilità economico finanziaria (requisito 4.2.15);
- impresa in difficoltà (requisito 4.2.16);
- delocalizzazione (requisito 4.2.18);
- · contrasto alla discriminazione (requisito 4.2.19);
- rating di legalità (requisito 4.2.20);
- posizione debitoria verso il bilancio regionale (requisito 4.2.21)

In occasione delle suddette verifiche, le imprese associate/collegate ad imprese estere per il requisito di dimensione d'impresa sono tenute a produrre la documentazione economica (es. bilanci, dichiarazione dei redditi, ecc.) di tali imprese estere. Tali documenti devono essere prodotti in originale e accompagnati da traduzione certificata (legalizzata o con postilla), secondo le indicazioni reperibili sul sito: Ministero degli Esteri - legalizzazione documenti oppure in forma sintetica con evidenza degli elementi determinanti la dimensione aziendale (fatturato, attivo di bilancio, ULA, ecc.) secondo la normativa vigente, purché asseverate da un revisore legale.

Le verifiche dovranno completarsi **entro centoventi giorni** dalla data di notifica della concessione dell'agevolazione.

6.4.1 Esito negativo dei controlli

L'esito negativo dei controlli di cui ai par. 6.4.1 e 6.4.2 dà luogo alla decadenza del contributo concesso e determina la revoca per inammissibilità, oltre alle conseguenze penali di cui agli artt. 75 (decadenza dai benefici) e 76 (norme penali) del DPR n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci.

7 Rinuncia all'agevolazione entro i termini

In caso di rinuncia all'agevolazione intervenuta entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione, la Regione Toscana o l'Organismo intermedio comunica al beneficiario la "presa d'atto" della rinuncia con le stesse modalità previste per la concessione e procede all'archiviazione della posizione.

La rinuncia entro i termini non comporta oneri né sanzioni per il beneficiario.

8 Modalità di rendicontazione ed erogazione

La rendicontazione avviene con una delle seguenti modalità:

- attestazione asseverata, accompagnata da una relazione tecnica rilasciate, in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità, da parte di un professionista iscritto nel registro dei revisori legali (art.14, co. 3 L.R. n. 71/2017);
- rendicontazione semplificata, attraverso la presentazione di un'istanza da parte del beneficiario completa di tutta la documentazione di spesa, unitamente ad una dichiarazione sulla ammissibilità della spesa sostenuta resa nella forma della dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sulla cui veridicità, saranno successivamente attivati controlli puntuali (art. 14-bis, co. 1 L.R. n. 71/2017).

 $[\]overline{^4}\ www.esteri.it/it/servizi-consolari-e-visti/italiani-all-estero/traduzione-e-legalizzazione-documenti$

8.1. Presentazione della domanda di erogazione e rendicontazione

L'erogazione del contributo pubblico avviene a seguito della presentazione da parte dei beneficiari di apposita domanda secondo le seguenti fasi

Stadio	Periodo ammissibilità	Termine per richieste di erogazione	% minima da rendicontare sul totale investimento ⁵	% contributo erogabile sul totale contributo
Anticipo (opzionale)	Dalla data di concessione	Entro 9 mesi dal termine ultimo di realizzazione del progetto	n.a.	30% del contributo concesso (con polizza fidejussoria)
Primo periodo di rendicontazione (SAL)	Dalla data di stipula del contratto	Entro 12 mesi dalla stipula del contratto	30%	Previa rendicontazione, secondo le previsioni di cui agli artt 14 e 14bis della L.R. 71/2017.
Rendicontazione finale (SALDO)	24 mesi dalla stipula del contratto, salvo proroga		70%	Previa rendicontazione, secondo le previsioni di cui agli art 14 e 14bis della L.R. 71/2017

Tali domande devono essere presentate online utilizzando la specifica *piattaforma di rendicontazione* raggiungibile al seguente indirizzo web: www.sviluppo.toscana.it.

Non sono ritenute valide rendicontazioni presentate con modalità diverse.

L'accesso alla piattaforma è automaticamente consentito al legale rappresentante dell'impresa o ente titolare del *progetto* ammesso a finanziamento. Tuttavia, è possibile **delegare alla compilazione** della rendicontazione altri soggetti facendo esplicita richiesta con le modalità descritte all'indirizzo web sopra menzionato.

A seguito di presentazione della domanda di pagamento, la piattaforma di rendicontazione genera la "dichiarazione di spesa" in un file di formato standard che una volta scaricato, deve essere firmato digitalmente o sottoscritto dal Legale Rappresentante del *beneficiario* e successivamente caricata sulla stessa piattaforma.

. Il file scaricato è registrato nel sistema con la sua impronta elettronica e quindi ogni sua anche minima modifica verrà rilevata rendendo nulla l'istanza di pagamento.

⁵ La soglia percentuale viene calcolata con riferimento al *progetto* e non al singolo partner

La domanda di erogazione può essere presentata a titolo di anticipo, SAL e saldo. Per ogni domanda di erogazione, presentata a qualsiasi titolo, sono effettuate le seguenti verifiche:

- · verifica d'ufficio della regolarità contributiva (DURC);
- verifica antimafia sulla base della documentazione di cui all'allegato 1-B antimafia;
- · insussistenza di procedimenti penali in corso in materia di lavoro (caporalato);
- · verifica antiriciclaggio;
- Deggendorf per gli aiuti ex art. 107 del Trattato UE individuati come illegali o
 incompatibili per i quali pende un ordine di recupero. Qualora venga accertata la
 presenza di un ordine di recupero non seguito da una effettiva restituzione dell'aiuto
 illegale, si procederà alla sospensione del procedimento di liquidazione del contribto,
 sino alla data della avvenuta restituzione e del relativo accertamento. Il procedimento
 di liquidazione riprendera in esito all'acquisizione da parte dell'Amministrazione della
 documentazione attestante l'avvenuta restituzione da parte del beneficiario;
- per le imprese in possesso del rating di legalità, controllo sull'elenco pubblicato sul sito AGCOM circa la permanenza del requisito dell'iscrizione all'elenco stesso da parte del beneficiario.

8.2. Documentazione allegata alla domanda di erogazione

8.2.1 Domanda di erogazione dell'anticipo

E' facoltà dei beneficiari richiedere un anticipo pari al 30% del contributo totale del *progetto* entro i termini riportati al par. 8.1.

L'anticipo è subordinato alla presentazione di **garanzia fidejussoria, bancaria o assicurativa** con scadenza almeno centottanta giorni dopo il termine ultimo previsto per la rendicontazione finale del *progetto*. La garanzia fidejussoria, rilasciata a favore di Regione Toscana è pari al 100% dell'importo dell'anticipo richiesto oltre interessi e spese di recupero. L'originale della garanzia fidejussoria deve essere inviato all'organismo intermedio.

Tale garanzia può essere prestata dalle banche, dalle imprese di assicurazione di cui alla L. n. 348/1982 o dagli intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993 (TUB) che svolgano attività di rilascio di garanzie in via esclusiva o prevalente e che siano a ciò autorizzati e vigilati dalla Banca d'Italia.

Sul sito della Banca d'Italia e dell'IVASS sono rinvenibili gli Albi ufficiali dei soggetti abilitati. Sono esclusi gli intermediari finanziari stranieri che non hanno sede legale e direzione generale situate nel territorio della Repubblica⁶.

I titoli di garanzia stranieri, rilasciati da soggetti abilitati alla concessione di garanzie a favore di enti pubblici, aventi sede legale all'estero, devono essere sempre redatti in forma pubblica ai sensi dell'art. 58 del Reg. (UE) n. 1215/2012. Le sottoscrizioni devono essere legalizzate ai sensi della vigente normativa nazionale o degli eventuali accordi internazionali vigenti in tema di circolazione degli atti tra lo Stato straniero e l'Italia, quali ad esempio la Convenzione dell'Aia del 05/10/1961. Se il titolo di garanzia, in tutto o in parte, è redatto in lingua straniera,

⁶ D.Lgs. n. 141/2010 e Decisione G.R. 23/7/2012, n. 3

dovrà essere integrato da traduzione giurata della parte in lingua straniera, debitamente legalizzata. La garanzia estera è accettata solo ove il soggetto fideiussore, in relazione agli atti connessi alla polizza e per tutte le eventuali azioni, di natura amministrativa e civile, ivi comprese azioni esecutive, abbia una sede operativa in Italia da eleggere quale domicilio. Nel caso in cui il titolo di garanzia straniero di cui trattasi, sia rilasciato da soggetti aventi sede legale esclusiva al di fuori dell'Unione Europea, la garanzia dovrà essere, inoltre, accompagnata da idonea certificazione legalizzata dalle Rappresentanze diplomatiche o consolari italiane di quel Paese in merito alla natura di "titolo esecutivo" della stessa, in assenza della quale non potrà essere accettata, salvo che tale limitazione non contrasti con eventuali disposizioni di trattati internazionali vigenti tra lo Stato straniero e l'Italia.

Gli uffici addetti alla ricezione delle richieste di anticipo richiedono un'attestazione della validità delle fideiussioni all'indirizzo della Direzione Generale del soggetto garante.

La garanzia deve essere rilasciata utilizzando il modello predisposto e approvato dalla Regione Toscana (Allegato 1C), sottoscritta con la forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, con espressa attestazione notarile dei poteri di firma del garante in relazione all'entità della garanzia prestata ed alla effettiva capacità di impegnare l'Ente garante.

Le garanzie devono essere emesse esclusivamente in formato digitale nel rispetto dei requisiti previsti dall'art. 20 del D.Lgs. 07/03/2005, n.82 (Codice dell'Amministrazione digitale – CAD) e le relative sottoscrizioni devono essere apposte in presenza di un Notaio, ai sensi dell'art. 25 del CAD, in relazione a quanto disposto dall'art. 2703 C.c.

Le garanzie, ai fini dell'accoglibilità, devono:

- essere intestate alla Regione Toscana;
- assoggettate all'imposta di bollo nella misura forfettaria di 16,00 euro.

La garanzia è valida a prescindere dall'eventuale assoggettamento a fallimento o altra procedura concorsuale del contraente.

In caso di mancata sostituzione del garante ai sensi dell'art. 1943 del C.c. entro i termini richiesti dall'Amministrazione, si procederà a richiedere la restituzione dell'anticipazione concessa, maggiorata degli interessi legali dalla data in cui si formalizza la situazione di insolvenza alla data della richiesta di restituzione. La mancata restituzione, nei termini concessi, determinerà l'avvio del procedimento di revoca del contributo, da effettuarsi con le modalità indicate dal presente bando.

- La sostituzione del fidejussore può essere limitata alle somme non già oggetto di svincolo parziale, secondo le modalità previste dall'art. 2 del contratto di fideiussione, allegato al presente bando.
- La garanzia deve prevedere espressamente:
 - il pagamento a prima richiesta entro quindici giorni;
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 - la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, co. 2 e co. 3 del C.c., ovvero la durata della fidejussione deve essere correlata non alla scadenza dell'obbligazione principale, ma al suo integrale adempimento:
 - che il mancato pagamento del premio non potrà in nessun caso essere opposto al *beneficiario*, in deroga all'art. 1901 del C.c.;
 - il Foro di Firenze quale unico Foro competente alla risoluzione delle controversie relative alle questioni di merito, la legge italiana come sola legge applicabile e l'uso esclusivo della lingua italiana nelle eventuali controversie;

- l'escussione della garanzia a tutela del credito regionale nel caso di mancato rinnovo della stessa entro un termine antecedente la scadenza (uno-due mesi);
- la clausola del rinnovo automatico nel caso in cui il beneficiario dell'aiuto non sia in grado di rispettare tutti gli adempimenti, gli impegni e le condizioni previsti dalle norme che regolano l'aiuto.

La garanzia dovrà essere redatte tassativamente secondo lo schema approvato in allegato al presente Bando e pubblicato sul sito www.sviluppo.toscana.it, sezione "Rendicontazione"; in nessun modo il testo del modello potrà essere alterato, modificato o integrato con clausole aggiuntive in sede di rilascio della garanzia, pena il rigetto dell'istanza di anticipo. Eventuali difformità nella forma e contenuti della garanzia rispetto ai requisiti previsti possono essere riscontrati e fatti valere dall'Amministrazione regionale in ogni tempo, anche successivamente all'erogazione dell'anticipo, e determinano l'immediata richiesta di restituzione dell'agevolazione erogata, fatte salve le eventuali ulteriori sanzioni ai sensi del Bando.

8.2.2 Domanda di erogazione per SAL

La liquidazione per stato avanzamento lavori (SAL) avverrà a seguito di realizzazione di spese pari ad almeno il 30% del totale del progetto:

- rendicontazione ordinaria semplificata, previa presentazione di un'istanza di erogazione sottoscritta dal rappresentante legale (o procuratore o delegato) sotto forma di dichiarazione ex artt. 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, attestante la regolarità delle spese sostenute e la completezza e correttezza della documentazione presentata in rendicontazione, cui fa seguito l'erogazione di un importo in acconto fino al 40%, del contributo richiesto a titolo di stato avanzamento lavori, eventualmente rinviando il completamento dei controlli sulla dichiarazione a data successiva, ma comunque entro l'erogazione del saldo.
- rendicontazione asseverata, tramite attestazione accompagnata da una relazione tecnica rilasciate, in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità, da parte di un professionista iscritto nel registro dei revisori legali; in questo caso, la regolare rendicontazione amministrativo-contabile delle attività svolte dal beneficiario finalizzata all'erogazione del SAL può essere verificata e attestata da parte di soggetti iscritti nel registro dei revisori legali mediante una relazione tecnica ed un'attestazione rilasciata in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità. La scelta della rendicontazione con la modalità tramite revisore legale vincola il beneficiario a procedere con la stessa modalità nelle successive rendicontazioni. In caso di progetti in partenariato tutti i partner del progetto devono optare per l'utilizzo del revisore per la rendicontazione. Il modello di perizia asseverata da utilizzare per la rendicontazione tramite revisori è reperibile sul sito internet dell'Organismo intermedio all'indirizzo www.sviluppo.toscana.it La perizia deve essere completa di bolli (compresi i relativi allegati).

•

In caso di rendicontazione ordinaria semplificata l'erogazione deve avvenire entro 60/sessanta giorni dalla data di presentazione

In caso di rendicontazione asseverata l'erogazione deve avvenire entro il termine di 45/quarantacinque giorni dalla data di presentazione.

8.2.3 Domanda di erogazione a SALDO

La liquidazione del saldo è effettuata secondo le modalità con cui è avvenuta la liquidazione del SAL (paragrafo 8.2.2); nella:

- rendicontazione semplificata previa presentazione di un'istanza di erogazione sottoscritta dal rappresentante legale (o procuratore o delegato) sotto forma di dichiarazione ex artt. 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 del contributo richiesto a titolo saldo.
- rendicontazione asseverata, tramite attestazione accompagnata da una relazione tecnica rilasciate, in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità, da parte di un professionista iscritto nel registro dei revisori legali; in questo caso, la regolare rendicontazione amministrativo-contabile delle attività svolte dal beneficiario finalizzata all'erogazione del saldo può essere verificata e attestata da parte di soggetti iscritti nel registro dei revisori legali mediante una relazione tecnica ed un'attestazione rilasciata in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità. Il modello di perizia asseverata da utilizzare per la rendicontazione tramite revisori è reperibile sul sito internet dell'Organismo intermedio all'indirizzo https://www.sviluppo.toscana.it/mod_revisori La perizia deve essere completa di bolli (compresi i relativi allegati). L'erogazione avviene entro 90 gg dalla richiesta.

8.3. Controlli sulle domande di erogazione

8.3.1 Verifiche sulle autocertificazioni rese in fase di rendicontazione semplificata

La Regione, attraverso l'Organismo intermedio, in fase di rendicontazione finale resa con la modalità semplificata (di cui ai par. 8.2.2 e 8.2.3), **entro ottanta giorni** dalla data di presentazione dell'istanza di erogazione a saldo, procede alla verifica, sulle dichiarazioni di ammissibilità della spesa sostenute sia a titolo di SAL (se non guà concluse) e SALDO rese nella forma della **dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000,** sul 100% delle istanze presentate.

8.3.2 Verifica delle attestazioni del revisore legale

La verifica avverrà sul 100% delle domande presentate, entro i 12 mesi successivi alla presentazione dell'istanza.

8.3.3 Esito negativo dei controlli ai sensi del D.P.R. n. 445/2000

L'esito negativo dei controlli sulle dichiarazioni di cui ai par. 8.3.1 e 8.3.2 dà luogo alla decadenza del contributo concesso e determina la revoca del contributo, oltre alle conseguenze penali di cui agli artt. 75 (decadenza dai benefici) e 76 (norme penali) del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci.

8.4. Istruttoria di verifica della ammissibilità della spesa e della rendicontazione ed erogazione (per ogni tipo di rendicontazione)

L'istruttoria di erogazione a qualsiasi titolo (anticipo, SAL e saldo) è diretta ad accertare:

- a) la corretta presentazione della domanda secondo i termini e le modalità stabilite;
- b) la completezza della documentazione allegata e, in caso di rendicontazione semplificata, la rispondenza della documentazione alla dichiarazione resa per le spese sostenute;
- c) l'ammissibilità delle spese rendicontate coerentemente con quanto previsto nel paragrafo5.3 "Criteri di ammissibilità della spesa";
- d) il rispetto dei requisiti che devono essere mantenuti fino all'erogazione del saldo di cui al paragrafo "Obblighi del beneficiario";
- e) il rispetto della normativa antimafia con le modalità di cui all'Allegato 1-B.

<u>L'erogazione verrà comunque sospesa</u> quando a carico del *beneficiario* risultino, per effetto di autodichiarazione o a seguito di controlli, procedimenti penali in corso o quando risultino provvedimenti di condanna non ancora definitivi per reati in materia di lavoro (caporalato).

Per le imprese beneficiarie in possesso del rating di legalità, l'*Organismo Intermedio* - prima di ogni erogazione a qualsiasi titolo (anticipo, SAL e saldo) - effettua un controllo sull'elenco pubblicato sul sito AGCOM circa la permanenza del requisito dell'iscrizione all'elenco stesso da parte del beneficiario.

L'istruttoria si conclude con l'erogazione entro 90 giorni dalla presentazione della domanda.

Erogazione in anticipo/SAL.- <u>L'erogazione in anticipo e SAL è sospesa in presenza di DURC irregolare</u>. In tal caso l'O.I. concede il termine di quindici giorni, entro il quale il Beneficiario può sanare la posizione debitoria presso gli istituti previdenziali; solo a seguito di verifica della regolarità contributiva l'O.I. procederà all'erogazione.

Erogazione a saldo - A seguito della verifica della rendicontazione finale (a saldo) ed in presenza della regolarità della stessa, il credito vantato dal Beneficiario a titolo di saldo nei confronti della Regione Toscana sarà certo, liquido, ma non ancora esigibile, in quanto sottoposto alla condizione sospensiva della verifica della regolarità contributiva (DURC).

L'erogazione a saldo è sospesa previa verifica della regolarità contributiva (DURC) con le modalità di cui al paragrafo 8.5.

Con l'erogazione del saldo l'operazione si intende "completata".

8.5. Verifica del DURC in fase di erogazione a SALDO: regolarizzazione diretta e intervento sostitutivo

Successivamente alla verifica della rendicontazione (8.4) in fase di erogazione a saldo ed ai fini dell'ammissibilità della spesa, qualora il DURC non risulti regolare, l'O.I. concede il termine di quindici giorni, entro il quale il Beneficiario può sanare direttamente la posizione debitoria presso gli istituti previdenziali.

In caso di mancata sanatoria, l'OI avvia il procedimento di intervento sostitutivo ai sensi dell'art. 31, commi 3 e 8-bis del D.L. n. 69/2013 e della circolare n. 36 del 2013 del Ministero del Lavoro laddove il credito vantato dal Beneficiario a titolo di saldo nei confronti della Regione Toscana sia di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non versati.

In tal caso, l'OI attiverà la seguente procedura:

- 1. con comunicazione preventiva (preavviso di pagamento) all'istituto previdenziale competente, dichiara l'intenzione di sostituirsi all'originario debitore;
- 2. con la stessa comunicazione, richiede conferma all'istituto previdenziale presso il quale sussiste l'inadempienza, dell'effettiva consistenza del debito;
- 3. l'Istituto previdenziale adito, verificata l'attualità dell'inadempienza, comunicherà all'amministrazione procedente i dati per il pagamento con l'indicazione dell'importo effettivo da corrispondere.
- 4. solo se il debito non supera l'importo totale del contributo ritenuto ammissibile e da erogare (certa e liquido/liquidabile) l'OI procede alla regolarizzazione del DURC tramite versamento su F24 della somma dovuta;
- 5. effettuata la regolarizzazione, l'OI acquisito il DURC regolare, provvederà quindi al pagamento al Beneficiario dell'eventuale somma residua (credito esigibile).

Essendo la regolarità del DURC condizione essenziale ai fini dell'erogazione dell'importo quantificato, la liquidazione dello stesso è sospesa in attesa della regolarizzazione (da parte del Beneficiario) o dell'intervento sostitutivo (da parte dell'OI).

Effettuata il pagamento agli istituti previdenziali, l'O.I. provvederà a liquidare l'eventuale importo residuo al Beneficiario solo dopo aver ottenuto il DURC regolare.

Qualora il Beneficiario non sani direttamente la propria posizione debitoria nel termine assegnato dal Bando (15 giorni) e non sia possibile da parte dell'OI attivare l'intervento sostitutivo (debito previdenziale superiore all'agevolazione da erogare) - permanendo l'irregolarità del DURC - sarà attivato il procedimento di revoca totale e l'eventuale recupero di quanto già erogato in anticipo e/o SAL.

9 Variazioni, rimodulazioni, riduzione e proroghe

9.1. Variazioni del progetto

Le richieste di variazione, ferma restando l'impossibilità che il contributo totale del progetto sia aumentato rispetto all'importo indicato nel provvedimento di concessione dell'aiuto, adeguatamente motivate, possono riguardare:

- importo totale del progetto;
- · i contenuti del progetto;
- l'articolazione interna del piano finanziario con rimodulazione delle singole voci di spesa a condizione che siano garantiti e rispettati gli obiettivi del progetto iniziale.

Durante il periodo di realizzazione del progetto, il beneficiario può apportare variazioni al piano finanziario approvato, con riferimento alle singole voci di spesa, nella misura massima del 25% e soltanto per n. 1 volta, previa richiesta di variazione.

Le variazioni dei contenuti del progetto possono essere richieste entro e non oltre 5 mesi precedenti il termine fissato per la conclusione del progetto e sono soggette alla valutazione del NTV.

Le richieste di variazione devono essere presentate per via telematica mediante l'accesso al sistema informatico del soggetto gestore Sviluppo Toscana S.p.A. e secondo le modalità, le condizioni e i termini previsti nelle apposite linee guida pubblicate sulla pagina web www.sviluppo.toscana.it, nella sezione dedicata al presente Avviso.

Prima dell'avvio del progetto o in corso di realizzazione dello stesso o in sede di rendicontazione, il beneficiario può chiedere la riduzione o la rimodulazione del progetto stesso nei termini sopra indicati. La riduzione del progetto non comporta la revoca dell'agevolazione.

9.2. Variazione del soggetto beneficiario

9.2.1 Fattispecie di modifica del soggetto beneficiario attraverso operazioni aziendali e relativi obblighi

A) Cessione di azienda o di ramo d'azienda. Trasferimento.

L'atto di trasferimento (cessione) d'azienda (o di ramo d'azienda) dovrà contenere espressamente i riferimenti al progetto agevolato ed alla relativa agevolazione concessa. In questi casi si ha la sostituzione del soggetto beneficiario.

Il soggetto subentrante dovrà possedere i requisiti richiesti dal bando per la fase in cui ricade la cessione, oltre al merito di credito (laddove previsto).

Le suddette disposizioni si applicano anche al conferimento di impresa individuale in società di persone o in società di capitali.

B) Trasformazione

Si ha trasformazione di una società qualora la stessa, durante la sua vita, assuma un tipo di organizzazione sociale diverso da quello originario di cui all'atto di costituzione.

L'operazione non comporta l'estinzione di una società preesistente e la nascita di una nuova società, bensì la continuazione della vecchia società in una rinnovata veste giuridica (principio della continuità dei rapporti giuridici sostanziali e processuali).

L'operazione è ammissibile, ferma restando la verifica, in sede istruttoria, della permanenza dei requisiti richiesti dal bando per la fase in cui ricade la trasformazione oltre al merito di credito (laddove previsto).

Nel caso di trasformazione eterogenea (es. da società di persone a società di capitali) la stessa non libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni sociali sorte prima della trasformazione, nei confronti dell'Amministrazione regionale.

C) Fusione per incorporazione/unione

La fusione è l'unificazione di due o più società in una sola. Essa può avvenire con la costituzione di una nuova società che prende il posto delle preesistenti società (in tal caso tutte le società preesistenti si estinguono), oppure con l'incorporazione in una società preesistente di una o più altre società.

A seguito della fusione il nuovo soggetto diventa l'unico beneficiario e subentra in tutti gli effetti giuridici ed economici generati dalla concessione dell'agevolazione sin dalla sua origine. La modifica è ammissibile, ferma restando la verifica, in sede istruttoria, della permanenza dei requisiti richiesti dal bando per la fase in cui ricade la fusione, oltre al merito di credito (laddove previsto).

Si applica la normativa sugli aiuti in "de minimis", se previsto dal bando.

D) Scissione

La scissione è la scomposizione del patrimonio di una società che viene attribuito, in tutto o in parte, ad altra società. Il soggetto beneficiario con la domanda di modifica deve dichiarare anche la parte di agevolazione oggetto della scissione.

La modifica è ammissibile, ferma restando la verifica, in sede istruttoria, della permanenza dei requisiti richiesti dal bando per la fase in cui ricade la scissione.

9.2.2 Prima dell'erogazione del saldo

Nelle operazioni aziendali (con estinzione/non estinzione del soggetto beneficiario originario) (9.2.1) che trasferiscono la responsabilità della realizzazione del *progetto* ad un altro soggetto giuridico (nuovo o già esistente), le agevolazioni concesse e non ancora erogate sono trasferite - previa apposita domanda – al nuovo soggetto a condizione che quest'ultimo:

- · sia in possesso dei requisiti di ammissibilità richiesti dal bando;
- nei casi di cessione di azienda, di ramo di azienda o scissione, il nuovo soggetto continui ad esercitare l'impresa e assuma gli obblighi previsti dal bando.

A seguito di verifica positiva delle suddette condizioni, al nuovo soggetto sono interamente trasferite le agevolazioni concesse e tutti gli obblighi ad esse connessi.

9.2.3 Procedimento

La domanda di variazione del beneficiario deve essere presentata entro il termine perentorio di trenta giorni successivi alla data di effettuazione dell'operazione di modifica.

La mancata presentazione della domanda entro il termine suddetto è causa di revoca dell'agevolazione.

La Regione Toscana/l'Organismo intermedio, effettuata l'istruttoria per la verifica del possesso dei requisiti e del rispetto degli obblighi, ammette il nuovo soggetto ai benefici del bando e dispone con atto il passaggio dell'agevolazione e delle relative obbligazioni in capo al nuovo soggetto beneficiario.

Qualora la modifica del *beneficiario* non possa essere ammessa per carenza dei requisiti o mancata assunzione degli obblighi previsti dal bando da parte del nuovo soggetto beneficiario, è disposta la revoca.

Laddove, successivamente al provvedimento di ammissione della modifica del soggetto beneficiario, si debba procedere alla revoca totale o parziale dell'agevolazione, il nuovo soggetto risponde anche delle somme erogate al precedente soggetto beneficiario.

Successivamente alla data di presentazione dell'istanza di modifica del soggetto beneficiario, l'agevolazione concessa e non erogata è interamente liquidata al nuovo soggetto.

In caso di scissione, l'agevolazione sarà erogata in favore della società che, sulla base di quanto previsto nell'atto modificativo, ha in carico la realizzazione del progetto. Se nulla risulta dall'atto, l'agevolazione sarà divisa in parti uguali ed erogato per ciascuna società pro quota, ferma restando, in ogni caso, la responsabilità solidale nei confronti della Regione Toscana in caso di revoca.

9.2.4 Durante il periodo di mantenimento dell'operazione

Nelle operazioni che comportano investimenti, il soggetto subentrante a seguito di operazioni aziendali (9.2.1) non acquista lo status di *soggetto beneficiario*, ma di soggetto obbligato al rispetto delle disposizioni del bando e delle normative di riferimento.

In questa fase non interviene la modifica del soggetto beneficiario, ma del soggetto obbligato al mantenimento dell'investimento nel periodo di stabilità dell'operazione

L'operazione di subentro del soggetto obbligato, previa istruttoria dell'OI, si perfeziona con la sottoscrizione di un atto con il quale il nuovo soggetto assume gli obblighi del soggetto beneficiario, tra cui la restituzione in caso di revoca.

In presenza di un'operazione di cessione d'azienda (o ramo d'azienda), in caso di revoca, il nuovo soggetto (cessionario) ed il beneficiario (cedente) sono responsabili in solido per la restituzione dell'importo revocato.

9.3. Proroga

Entro e non oltre quarantacinque giorni precedenti la conclusione del *progetto*, é possibile richiedere proroga adeguatamente motivata di durata non superiore a 6 mesi.

La richiesta di proroga è soggetta alla valutazione entro venti giorni successivi dal ricevimento dell'istanza.

10 Soccorso istruttorio

Qualora in fase di istruttoria di variazioni, rendicontazione ed erogazione, emerga l'esigenza di richiedere integrazioni alla documentazione presentata, il termine per l'invio delle integrazioni da parte del beneficiario è fissato nel termine massimo di 15/quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta a pena di decadenza.

In caso di mancata presentazione delle integrazioni richieste, l'istruttoria è effettuata sulla base della documentazione disponibile presentata.

A seguito dell'attivazione del soccorso istruttorio i termini di conclusione delle singole fasi si intendono sospesi per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il soccorso istruttorio non si applica in fase di istruttoria di ammissibilità e relativamente alla documentazione richiesta per la concessione dell'agevolazione a pena di decadenza.

11 Istanza di riesame

L'istanza di riesame può essere presentata dal soggetto partecipante entro il termine di 10/dieci giorni dalla notifica di esclusione.

L'istanza di riesame è non accolta se l'amministrazione (anche attraverso l'*Organismo Intermedio*) non fornisce risposta entro il termine di 15/quindici giorni dal ricevimento della stessa

Nella fase esecutiva successiva alla concessione dell'agevolazione, in relazione alle richieste di erogazione a titolo di anticipo, SAL e SALDO), è garantito il contraddittorio attraverso la comunicazione da parte dell'*Organismo Intermedio* delle ragioni idonee a rigettare e/o rimodulare in tutto o parte la richiesta.

L'istanza di riesame è parimenti ammessa anche avverso la valutazione tecnica del NTV, ma limitatamente ad omesse e/o errate valutazioni in relazione al punteggio assegnato e non può riguardare apporto di modifiche, integrazioni o altro al progetto valutato al fine di renderlo ammissibile o idoneo ad ottenere un punteggio superiore o il punteggio di ammissibilità previsto dal Bando.

12 Monitoraggio, ispezioni e controlli

12.1.Monitoraggio

La Regione Toscana - direttamente o tramite l'Organismo intermedio o altro ente a ciò autorizzato – adempie agli obblighi di monitoraggio previsti dalla normativa UE, nazionale e regionale.

Il monitoraggio potrà essere effettuato tramite compilazione on-line di questionari periodici sullo stato del *progetto* e/o il raggiungimento degli obiettivi proposti o ispezioni in loco con raccolta di informazioni e dati sull'investimento realizzato.

12.2.Controlli in loco e ispezioni

Prima dell'erogazione del saldo il soggetto gestore procederà a controlli in loco sui soggetti beneficiari per la verifica del rispetto degli obblighi a pena di revoca previsti dal bando.

La Regione Toscana - direttamente o tramite il soggetto gestore o altro ente a ciò autorizzato si riserva, comunque, di effettuare, in ogni momento, controlli documentali, verifiche ed ispezioni, anche presso il *beneficiario*, allo scopo di verificare la realizzazione del *progetto* di investimento, anche in relazione alle spese oggetto dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e dal bando, nonché la veridicità delle informazioni fornite e delle dichiarazioni rese.

La verifica dei requisiti oggetto di dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi dell'art. 46 e dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 può essere effettuata in ogni momento, anche successivamente all'erogazione dell'agevolazione, per la quale sono rese le dichiarazioni, come previsto dal comma 1 dell'art. 71 del DPR 445/2000.

13 Obblighi del beneficiario

Il *beneficiario* è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi che, ove non mantenuti, portano alla revoca della agevolazione: (inadempimento – requisito di esecuzione) attraverso l'adozione di un atto di revoca.

- 1. realizzare il *progetto* ammesso all'agevolazione, anche a seguito di modifiche intervenute ed autorizzate;
- 2. realizzare il *progetto* entro 24 mesi a decorrere dalla data concessione dell'agevolazione, salvo proroga laddove concessa;
- 3. mantenere l'investimento (operazione) oggetto dell'intervento per 5 anni (se grande impresa) e 3 anni (nel caso di PMI);
- 3. rispettare le prescrizioni in materia di informazione e pubblicità previste dalla normativa europea, nazionale e regionale di riferimento;
- 4. rispettare le disposizioni in materia di cumulo tra aiuti di Stato;
- 5. rendicontare le spese effettivamente sostenute per la realizzazione del *progetto* anche a seguito di modifiche intervenute ed autorizzate per almeno il 70 per cento dell'investimento ammesso e presentare la relazione tecnica finale trascorsi 30 giorni dal termine finale per la realizzazione del progetto utilizzando il modello che sarà trasmesso dall'organismo intermedio;
- 6. restituire la quota di agevolazione eccedente e non spettante a seguito di approvazione di una rendicontazione inferiore all'importo erogato a titolo di anticipo e/o SAL;
- 7. curare la conservazione di tutti gli elaborati tecnici, della documentazione amministrativa e contabile del *progetto*, separata o separabile mediante opportuna codifica dagli altri atti amministrativi generali. Detta archiviazione deve essere accessibile senza limitazioni ai fini di controllo ed ispezioni della Regione o soggetti incaricati dalla stessa e altri organismi pubblici aventi diritto e deve essere conservata per almeno 10 anni successivi all'erogazione del saldo dell'agevolazione;
- 8. <u>mantenere per tutta la durata della fase di realizzazione del progetto e fino all'erogazione a saldo,</u> i seguenti requisiti (di ammissibilità)
 - iscrizione nei pubblici registri previsti dalla legge;
 - localizzazione della sede legale o unità operativa/e destinataria/e dell'intervento nel territorio regionale o nell'area specifica eventualmente individuata dal bando";
 - casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) in qualità di domicilio digitale valida ed attiva, per tutto il periodo di realizzazione e stabilità del progetto, direttamente imputabile al beneficiario;
 - · DURC regolare;

- assenza di procedure concorsuali secondo le casistiche individuate al paragrafo 4.2.4
 (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale ed accordo di
 ristrutturazione dei debiti ex R.D. n. 267/1942 e del concordato in continuità aziendale
 diretto, indiretto e misto e del concordato minore ex D.Lgs. n. 14/2019, come
 modificato con D.Lgs. n. 83/2022);
- assenza di liquidazione volontaria, scioglimento e liquidazione, come disciplinate dal Codice Civile;
- rispettare le norme in materia di contrasto del lavoro nero e sommerso e per tale motivo, non essere stato oggetto, nell'ultimo biennio, di provvedimenti di sospensione, definitivamente accertati e non più impugnabili, dell'attività imprenditoriale o di provvedimenti interdittivi alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche (D.Lgs. n. 81/2008, art. 14);
- non avere procedimenti penali in corso di definizione e/o non aver riportato sentenze definitive anche nella forma del decreto penale di condanna o di patteggiamento per le fattispecie di cui alla Decisione di Giunta regionale n. 4 del 25/10/2016 (c.d. Caporalato);
- stato di impresa attiva. Nel caso di agevolazioni alla costituzione di impresa, lo stato di impresa attiva deve sussistere al momento della liquidazione del saldo;
- · rispetto della normativa antimafia;
- rating di legalità [se posseduto e dichiarato]; in caso di venir meno del rating di legalità, di comunicarne la perdita e fornire le dichiarazioni necessarie ai sensi del DPR n. 445/2000 per l'attivazione dei controlli;
- 9. <u>mantenere per cinque anni successivi all'erogazione del saldo (in caso di agevolazioni destinate esclusivamente alle PMI, il termine è tre anni)</u> i seguenti requisiti (di ammissibilità):
 - iscrizione nei pubblici registri previsti dalla legge;
 - localizzazione della sede legale o unità operativa/e destinataria/e dell'intervento nel territorio regionale o nell'area specifica eventualmente individuata dal bando;
 - stato di impresa attiva;
 - assenza di procedure concorsuali secondo le casistiche individuate al paragrafo 4.2.4
 (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale ed accordo di
 ristrutturazione dei debiti ex R.D. n. 267/1942 e del concordato in continuità aziendale
 diretto, indiretto e misto e del concordato minore ex D.Lgs. n. 14/2019, come
 modificato con D.Lgs. n. 83/2022);
 - assenza di liquidazione volontaria, scioglimento e liquidazione, come disciplinate dal Codice Civile;
 - casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) in qualità di domicilio digitale valida ed attiva, per tutto il periodo di realizzazione e stabilità del progetto, direttamente imputabile al beneficiario
 - 10. mantenere per 5 anni nel caso di grandi imprese e 3 anni nel caso di PMI l'incremento occupazionale realizzato per effetto dell'agevolazione;
 - 11. garantire ai propri dipendenti l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto dalle parti sociali più rappresentative sul piano nazionale;

- 13. non effettuare una delocalizzazione verso lo stabilimento destinatario dell'investimento iniziale per il quale è richiesto l'aiuto, nei due anni successivi al completamento dell'investimento stesso;
 - 14. non effettuare una delocalizzazione dal territorio regionale, a qualunque titolo, dell'attività produttiva in generale o parti di essa, verso aree SEE, nel periodo di stabilità dell'operazione;
 - 15. in caso di grandi imprese non effettuare la delocalizzazione dell'unità produttiva localizzata in Toscana destinataria delle agevolazioni verso Stati non appartenenti all'Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo (SEE) nei dieci anni successivi alla realizzazione dell'investimento;
 - 16. non alienare, cedere o distrarre dall'uso previsto i beni acquistati e/o realizzati con l'operazione agevolata e l'investimento realizzato compreso l'eventuale prototipo realizzato nell'ambito del *progetto*, salvi i casi di cessione o conferimento di azienda, fusione, scissione di impresa e contratto di affitto, laddove è dimostrato il mantenimento dei beni all'interno del processo produttivo. Qualora il periodo di utilizzo del singolo bene oggetto di agevolazione all'interno del processo produttivo sia inferiore alla durata del "vincolo di mantenimento", esso può essere sostituito per obsolescenza previa istanza motivata ed autorizzazione della Regione Toscana- con un bene avente caratteristiche analoghe o superiori; in questo caso il beneficiario deve attestare di aver effettuato l'investimento in beni con caratteristiche tecnologiche equivalenti o superiori; [ove previsto]

14 Decadenza

L'accertata mancanza anche di uno solo dei requisiti di partecipazione in capo al soggetto beneficiario - accertato successivamente alla concessione - determina la decadenza dell'agevolazione (ammissibilità - requisito di partecipazione) che si formalizza attraverso un **atto di revoca** della concessione dell'agevolazione.

14.1. Costituiscono causa di decadenza:

- · la carenza o venir meno dei requisiti di ammissibilità;
- l'esito negativo dei controlli svolti nei centoventi giorni successivi alla concessione sui requisiti di ammissibilità;
- l'esito negativo dei controlli ex post effettuati nel corso della realizzazione del *progetto* e nel periodo di mantenimento dell'investimento;
- · irregolarità non sanabili della documentazione prodotta;
- l'adozione di provvedimenti definitivi ai sensi dell'art 14 D. Lgs. 09/04/2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro come previsto dall'art 25 co. 3 della L.R. n. 71/2017;
- la rinuncia all'agevolazione trascorsi novanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione e, in caso di agevolazione concessa sotto forma di garanzia, la rinuncia alla stessa trascorsi novanta giorni dalla data di ricevimento della delibera di concessione del finanziamento da parte del soggetto finanziatore;
- l'indebita percezione dell'agevolazione per dolo o colpa grave accertata con provvedimento giudiziale definitivo;

• esito negativo dei controlli sulle dichiarazioni rese nella forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. nn. 445/2000 (paragrafo 8.3.3)

15 Revoca dell'agevolazione

Sia il mancato rispetto degli obblighi da parte del soggetto beneficiario (12) che l'accertata decadenza dall'agevolazione (13) comportano l'adozione dell'atto di revoca (totale o parziale) da parte della Regione Toscana.

15.1.Revoca totale

Il mancato rispetto degli obblighi da parte del soggetto beneficiario (paragrafo 13), l'accertata decadenza dall'agevolazione (paragrafo 14) comportano l'adozione dell'atto di revoca totale da parte della Regione Toscana.

La revoca totale dell'agevolazione consegue altresì al venir meno dell'investimento oggetto di agevolazione successivamente all'avvenuta erogazione a saldo e durante il primo anno del periodo di mantenimento dello stesso.

15.2. Revoca parziale

La revoca parziale dell'agevolazione consegue al venir meno dell'investimento oggetto di agevolazione successivamente all'avvenuta erogazione a saldo e durante il periodo di mantenimento dello stesso a decorrere dal secondo anno di mantenimento dell'investimento.

In questo caso la revoca - fatta eccezione per il primo anno di investimento in cui la revoca è pari al 100 % - è disposta in misura parziale e l'entità è calcolata in rapporto al periodo per il quale il requisito non è soddisfatto, in misura non inferiore al 50 % dell'agevolazione erogata.

Revoca parziale per stabilità dell'operazione nel caso di grandi imprese

Nell'ipotesi del venir meno dell'investimento oggetto di agevolazione successivamente all'avvenuta erogazione a saldo e durante il periodo di cinque anni di mantenimento dello stesso, salve diverse disposizioni comunitarie o nazionali connesse alla natura delle risorse, la revoca dell'agevolazione può essere disposta in misura parziale secondo la previsione del bando. L'entità della revoca è calcolata in rapporto al periodo per il quale il requisito non è soddisfatto ed è calcolata come segue

- a) dal primo mese al dodicesimo mese, revoca pari al 100%;
- b) dal tredicesimo mese al ventiquattresimo mese, revoca pari al 90%;
- c) dal venticinquesimo mese al trentaseiesimo mese, revoca pari al 75%;
- d) dal trentasettesimo mese al quarantottesimo mese, revoca pari al 65%;
- e) dal quarantanovesimo mese, revoca pari al 50%.

Revoca parziale per stabilità dell'operazione nel caso di PMI

Nell'ipotesi del venir meno dell'investimento oggetto di agevolazione successivamente all'avvenuta erogazione a saldo e durante il periodo di tre anni di mantenimento dello stesso, salve diverse disposizioni comunitarie o nazionali connesse alla natura delle risorse, la revoca dell'agevolazione può essere disposta in misura parziale secondo la previsione del bando. L'entità della revoca è calcolata in rapporto al periodo per il quale il requisito non è soddisfatto ed è calcolata come segue:

- a) dal primo mese al dodicesimo mese, revoca pari al 100%;
- b) dal tredicesimo mese al ventiquattresimo mese, revoca pari al 75%;
- c) dal venticinquesimo mese, revoca pari al 50%.

15.3.Procedimento di revoca

Il procedimento di revoca è attivato a seguito del verificarsi di cause di decadenza (paragrafo 14) o per mancato rispetto degli obblighi (paragrafo 13) da parte del beneficiario.

La Regione Toscana procede con atto di **revoca totale o parziale** ed al conseguente **recupero delle risorse** eventualmente erogate e non dovute.

Il termine ordinario di conclusione del procedimento di revoca è fissato in 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di avvio da parte del *b*eneficiario e fino all' adozione dell'atto di revoca.

Ogni termine diverso sarà comunicato al soggetto beneficiario.

Le comunicazioni fatte al domicilio digitale (PEC) tramite gestore PEC autorizzato o tramite altra piattaforma legalmente riconosciuta a livello nazionale ai sensi del art.3-bis, punto 4-quinquies del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 79/2022 verranno considerate quali notifica al soggetto beneficiario.

Ferma restando ogni responsabilità di carattere amministrativo e civile, sono fatte salve ulteriore responsabilità di natura erariale e penale derivanti dal provvedimento amministrativo di revoca.

15.3.1 Procedimento di revoca totale

La Regione Toscana o l'Organismo intermedio comunica al beneficiario l'avvio del procedimento di revoca (con indicazioni relative all'oggetto, all'ufficio ed alla persona responsabile del procedimento nonché all'ufficio presso cui si può prendere visione degli atti) ed assegna un termine di quindici giorni, decorrenti dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

Entro il predetto termine il *beneficiario* può presentare alla Regione Toscana o all'Organismo intermedio scritti difensivi redatti in carta libera nonché ogni altra documentazione ritenuta idonea.

Qualora, a seguito delle controdeduzioni fornite dal soggetto *beneficiario*, sia necessario un supplemento istruttorio, con comunicazione è disposta la sospensione dei termini del procedimento per un periodo massimo di trenta giorni.

La Regione Toscana o l'Organismo intermedio, esaminati gli eventuali scritti difensivi e l'eventuale documentazione trasmessa e, laddove necessario, acquisiti ulteriori elementi di valutazione, definisce la conclusione del procedimento e ne dà comunicazione al *beneficiario* tramite *PEC*.

A seguito delle risultanze istruttorie, la Regione Toscana o l'Organismo intermedio:

- accolte le controdeduzioni e/o la documentazione fornita, comunica al *beneficiario* l'archiviazione del procedimento;
- in caso di controdeduzioni non presentate oppure non accolte e/o integrazione documentale non sufficiente, comunica al *beneficiario* la conferma del procedimento di revoca.

Successivamente alla conferma, la Regione Toscana adotta il provvedimento di revoca dell'agevolazione e di recupero delle risorse erogate, maggiorate degli interessi maturati al tasso di riferimento o in base a diversa modalità di calcolo derivante da norme nazionali o comunitarie e calcolati dalla data di erogazione dell'agevolazione. Tale tasso di interesse si applica anche nei reciproci rapporti tra Regione Toscana e beneficiario.

In caso di **rinuncia all'agevolazione oltre i termini** (intervenuta oltre novanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione), la Regione Toscana o l'Organismo intermedio non avvia il procedimento di revoca, ma comunica al *beneficiario* la "presa d'atto" della rinuncia e contestuale conferma di revoca dell'agevolazione.

Se è l'Organismo intermedio a comunicare la "presa d'atto" della rinuncia al beneficiario, con la stessa la pratica è trasferita alla Regione Toscana per l'adozione del conseguente atto di revoca con o senza recupero (a seconda che vi sia stata o meno erogazione di risorse in anticipo).

Se la rinuncia oltre i termini è intervenuta in presenza di altri motivi di revoca accertati dall'Organismo intermedio (es. mancata realizzazione entro i termini, perdita di altri requisiti previsti dal bando) e cronologicamente anteriori ad essi, la rinuncia si considera assorbita in essi e la Regione Toscana o l'Organismo intermedio procederà all'avvio del procedimento di revoca per i suddetti motivi.

15.3.2 Procedimento di revoca parziale

L'entità della revoca è calcolata in rapporto al periodo per il quale il requisito non è soddisfatto ed è pari o superiore al 50 % dell'agevolazione concessa.

La Regione Toscana o l'Organismo intermedio comunica al beneficiario l'avvio del procedimento di revoca (con indicazioni relative all'oggetto, all'ufficio ed alla persona responsabile del procedimento, nonché all'ufficio presso cui si può prendere visione degli atti) ed assegna un termine di quindici giorni, decorrenti dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

L'avvio del procedimento di revoca dovrà riportare l'indicazione dell'intervallo temporale per il quale è contestato il venir meno dell'investimento oggetto di agevolazione.

Entro il predetto termine di quindici giorni, il *beneficiario* può presentare alla Regione Toscana o all'*Organismo intermedio* scritti difensivi, redatti in carta libera nonché ogni altra documentazione ritenuta idonea.

Qualora, a seguito delle controdeduzioni fornite dal soggetto beneficiario, sia necessario un supplemento istruttorio, con comunicazione è disposta la sospensione dei termini del procedimento per un periodo massimo di trenta giorni.

La Regione Toscana o l'Organismo intermedio, esaminati gli eventuali scritti difensivi e l'eventuale documentazione trasmessa e, laddove necessario, acquisiti ulteriori elementi di valutazione, definisce la conclusione del procedimento e ne dà comunicazione al beneficiario tramite *PEC*.

In particolare, a seguito delle risultanze istruttorie, la Regione Toscana o l'Organismo intermedio:

- accolte le controdeduzioni e/o la documentazione fornita, comunica al *beneficiario* l'archiviazione del procedimento;
- in caso di controdeduzioni non presentate oppure non accolte e/o integrazione documentale non sufficiente, comunica al *beneficiario* la conferma del procedimento di revoca.

Successivamente alla conferma, la Regione Toscana adotta il provvedimento di revoca dell'agevolazione e di recupero delle risorse erogate, maggiorate degli interessi maturati al tasso di riferimento o in base a diversa modalità di calcolo derivante da norme nazionali o comunitarie e calcolati dalla data in cui è venuto meno l'investimento. Tale tasso di interesse si applica anche nei reciproci rapporti tra Regione Toscana e beneficiario in caso di contenzioso giudiziario.

16 Procedimento di recupero

Il provvedimento di revoca adottato è notificato al *beneficiario* revocato insieme all'ingiunzione di pagamento.

Entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della notifica dell'atto di revoca, il soggetto revocato ha facoltà di presentare, ai riferimenti riportati nella notifica ricevuta, una istanza di dilazione e/o rateizzazione del debito ai sensi del D.P.G.R. del 19/12/2001, n. 61/R "Regolamento di attuazione della L.R. n. 36 del 06.08.2001 - Ordinamento contabile della Regione Toscana".

Decorsi trenta giorni dalla ricezione del provvedimento, qualora il destinatario non abbia corrisposto quanto dovuto, la Regione Toscana - tramite il Settore Contabilità della Direzione Programmazione e Bilancio - provvederà all'escussione dell'eventuale garanzia fidejussoria e/o alla iscrizione a ruolo degli importi corrispondenti comprensivi degli interessi.

17 Rimborsi e sanzioni

17.1. Rimborsi

In caso di revoca dell'agevolazione per rinuncia da parte del beneficiario trascorsi novanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione, è disposto a carico del beneficiario il pagamento di un **rimborso forfetario** dei costi sostenuti per l'istruttoria e l'erogazione dell'agevolazione sulla base di tariffe determinate in proporzione all'entità dell'agevolazione con Delibera di Giunta Regionale.

17.2.Sanzioni

L'adozione dell'atto di revoca totale determina l'applicazione delle seguenti sanzioni.

- 1. Nel caso di indebita percezione del finanziamento per dolo o colpa grave, accertata giudizialmente, in sede di revoca del finanziamento si dispone la restituzione delle somme erogate e si procede all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'intervento indebitamente fruito, come previsto dall'art. 9 del D.L.gs. n. 123/1998 .
- 2. Il soggetto destinatario non può accedere ai bandi per agevolazioni emanati della Regione Toscana per un periodo di due anni a decorrere dalla data di adozione di precedenti provvedimenti di revoca nei suoi confronti, se l'atto è stato adottato per uno o più dei seguenti motivi:
- a) venir meno dell'unità produttiva localizzata in Toscana nel *periodo di stabilità* previsto come obbligatorio;
- b) venir meno dell'investimento oggetto di agevolazione nel *periodo di stabilità* previsto come obbligatorio;
- c) adozione dei provvedimenti di sospensione definitivamente accertati ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 81/2008 e non più impugnabili;
- d) indebita percezione dell'agevolazione per dolo o colpa grave, accertata con provvedimento giudiziario definitivo;
- e) decadenza dai benefici a seguito di dichiarazioni mendaci rese nella documentazione prodotta.
- 3. In ogni caso il soggetto destinatario non può accedere alle agevolazioni se, al momento della domanda, è in essere nei suoi confronti un debito scaduto e non pagato verso il bilancio regionale di importo complessivamente superiore a 5.000/cinquemila euro e derivante da precedenti provvedimenti di revoca (totale o parziale) per agevolazioni concesse ai sensi della L.R. n. 71/2017 o della L.R. n. 35/2000; costituisce posizione debitoria verso il bilancio regionale anche la dilazione di pagamento e il piano di rateizzazione del pagamento non rispettati e il debito iscritto a ruolo presso l'agente di riscossione coattiva. L'esclusione non si applica se il soggetto destinatario ha concordato con la Regione un piano di rateizzazione del quale risultano rispettate le scadenze. Se le suddette posizioni debitorie sono accertate in fase di istruttoria, il soggetto può sanare la posizione debitoria entro il termine perentorio di trenta giorni dalla contestazione, pena l'esclusione dall'agevolazione.

18 Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016

I dati personali raccolti al fine della partecipazione al bando ai sensi della L.R. n. 71/2017 saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente, in conformità alla normativa Comunitaria e Nazionale in materia di trattamento dati personali.

A tal fine si comunica che:

- 1. La Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: P.zza duomo 10 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it) e tratta i suoi dati personali ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. e) del GDPR 2016/679, in quanto il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico.
- 2. Il trattamento, posto in essere esclusivamente dal personale autorizzato del Titolare e/o da collaboratori del titolare o dai soggetti espressamente nominate come responsabili del trattamento, sarà effettuato con strumenti sia manuali che informatici e telematici, con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.
- 3. Il conferimento dei dati è obbligatorio e la loro mancata indicazione preclude la partecipazione al bando stesso.
- Il Responsabile del Trattamento è l'Organismo intermedio Sviluppo Toscana SpA nella persona del legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede legale Viale Giacomo Matteotti, 60 50132 Firenze PEC legal@cert.sviluppo.toscana.it
- 4. I dati potranno essere comunicati agli enti preposti per la verifica delle dichiarazioni rese ai fini della partecipazione al Bando e ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della L. n. 241/1990, potranno inoltre essere pubblicati secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi presso la Regione Toscana, sul sito internet della Regione Toscana, per ragioni di pubblicità circa gli esiti finali delle procedure amministrative.
- 5. I dati potranno essere oggetto di ulteriore trattamento per finalità di studio e ricerca ed analisi statistiche. In tal caso, nel rispetto in particolare del principio della minimizzazione dei dati, saranno adottate adeguate misure tecniche e organizzative al fine di garantire i diritti e le libertà degli interessati.
- 6. I dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del Procedimento Settore Politiche di sostegno alle imprese per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati agli atti per il periodo di legge previsto per questa tipologia di documenti della pubblica amministrazione.
- 7. Ogni richiesta relativa all'accesso ai dati personali, alla rettifica degli stessi, alla limitazione o alla cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché l'opposizione al loro trattamento per motivi legittimi, dovrà essere inoltrata al Responsabile della protezione dei dati all'indirizzo urp dpo@regione.toscana.it
- 8. Potrà inoltre essere proposto reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Reg. (UE) n. 2016/679, o adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento stesso.

19 Responsabile del procedimento, informazioni e contatti

Ai sensi della L. n. 241/1990 e della L.R. n. 40/2009 il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Politiche di Sostegno alle Imprese della Direzione Attività Produttive Dott. Antonio De Crescenzo.

Il diritto di accesso⁷ viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta e previa intesa telefonica, nei confronti del Settore Politiche di Sostegno alle Imprese della Direzione Attività Produttive con le modalità di cui alla Delibera n. 1040 del 02/10/2017.

20 Disposizioni generali

Ai fini del bando, tutte le comunicazioni alle imprese beneficiarie sono effettuate di norma tramite Posta Elettronica Certificata (*PEC*), alla casella eletta quale *domicilio digitale*.

L'indirizzo di PEC di presidio del Settore è regionetoscana@postacert.toscana.it.

Analogamente, tutte le comunicazioni ufficiali alla Regione Toscana da parte di beneficiari che hanno presentato domanda (ad es., comunicazioni di varianti) dovranno essere effettuate alla casella PEC sopra riportata.

Il Responsabile del procedimento si riserva la possibilità di integrare o modificare il presente bando, per effetto di prescrizioni comunitarie e nazionali intervenute entro il termine per l'invio delle domande di agevolazione. In tal caso, il Responsabile del procedimento pubblica sul sito internet www.regione.toscana.it le modifiche intervenute e comunica le modalità per l'integrazione delle domande.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, nonché le disposizioni dei piani e programmi regionali di riferimento settoriale.

La Regione Toscana si riserva di applicare eventuali norme di riferimento subentranti in materia di aiuti, in relazione a nuovi orientamenti comunitari.

21 Controversie e foro competente

Per qualsiasi controversia a carattere negoziale derivante o connessa al presente Bando, ove la Regione Toscana sia attore o convenuto, è competente il Foro di Firenze, con espressa rinuncia a qualsiasi altro Foro.

22 Elenco allegati

- 1ACriteri di ammissibilità della spesa
- 1B Antimafia
- 1C Schema di fidejussione

Di cui agli artt. 22 e segg. della Legge n. 241/1990 e agli artt. 5 e segg. della L.R. n. 40/2009.

1D modello di Domanda

Riferimenti normativi

Atti normativi comunitari, nazionali e regionali, unitamente alle principali disposizioni di attuazione, di riferimento per l'applicazione del bando.

UNIONE EUROPEA

- RACCOMANDAZIONE della Commissione n. 361 del 06/05/2003 relativa alla Definizione delle microimprese, piccole e medie imprese
- REGOLAMENTO (CE) n. 794/2004, della Commissione, del 21/04/2004 recante disposizioni di esecuzione del Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
- COMUNICAZIONE della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02)
- REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 29/10/2012 n. 1268/2012 della Commissione, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE/Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione
- REGOLAMENTO (UE) N. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12/12/2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale
- REGOLAMENTO (UE) n. 2023/2832, della Commissione, del 18/12/2013 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»
- DIRETTIVA 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26/06/2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio
- REGOLAMENTO (UE) n. 2014/651, della Commissione, del 17/06/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)
- Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
- REGOLAMENTO (UE) n. 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)
- Decisione C(2023)3913 final del 19 giugno 2023, Aiuto di Stato SA.107312 (2023/N) Italia Seconda modifica della carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (1º gennaio 2022-31 dicembre 2027) — Maggiorazione delle intensità di aiuto per i territori che sono stati selezionati per beneficiare del sostegno del Fondo per una transizione giusta (JTF)

NAZIONALE

- L. 23/11/1939, n. 1966 "Disciplina delle società fiduciarie e di revisione"
- REGIO DECRETO 16/03/1942, n. 267 "Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa"
- D.P.R. 26/10/1972, n. 633 "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto"
- L. 24/11/1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale"
- L. 10/06/1982, n. 348 "Costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici"
- D.L. 12/09/1983, n. 463, convertito con L. 11/11/1983, n. 638 "Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini"
- L. 19/03/1990, n. 55 "Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale"
- L. 07/08/1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"
- L. 31/01/1992, n. 59 "Nuove norme in materia di società cooperative"
- D.Lgs. 01/09/1993, n. 385 "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia"
- D.M. Tesoro 22/04/1997 "Attuazione dell'art. 56, comma 2, della Legge 06-02-1996 n. 52 recante atto di fideiussione per gli anticipi delle quote di cofinanziamento nazionale degli interventi di politica UE"
- D.M. Lavoro e Previdenza Sociale 09/05/1997 "Efficacia della garanzia fideiussoria di cui al decreto ministeriale 22-04-1997 di attuazione dell'art. 56, comma 2, della Legge 06-02-1996 n. 52 recante atto di fideiussione per anticipi delle quote di cofinanziamento nazionale degli interventi di politica UE"
- L. 27/12/1997, n. 449 "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica" art. 24, commi 32, 33 e 36 (Disposizioni in materia di riscossione)
- D.Lgs. 31/03/1998, n. 123 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese"
- D.Lgs. 04/08/1999, n. 345 "Attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro"
- D.Lgs. 10/03/2000, n. 74 "Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205"
- D.P.R. 28/12/2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"
- L. 05/03/2001, n. 57 "Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati"

- D.Lgs. 08/06/2001, n. 231 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"
- D.P.R. 14/11/2002, n. 313 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti"
- D.L. 07/02/2003, n. 15 "Misure urgenti per il finanziamento di interventi nei territori colpiti da calamità naturali e per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 1 agosto 2002, n. 166. Disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di emergenza ambientale" convertito con modificazioni dalla L. 08/04/2003, n. 62
- D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", come modificata con D. Lgs. n. 101/2018 di recepimento del GDPR
- D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale"
- D.M. Attività Produttive 18/04/2005 "Adeguamento alla disciplina UE dei criteri di individuazione delle PMI"
- D.M. MIUR 06/12/2005 "Modifica al D.M. n. 593/2000 Nuova definizione UE di piccola e media impresa"
- D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 "Norme in materia ambientale"
- D.Lqs. 11/04/2006, n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna"
- D.P.C.M. 23/05/2007 "Disciplina delle modalità con cui è effettuata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, concernente determinati Aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione Europea"
- DECRETO LEGISLATIVO 21/11/2007, n. 231 "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione."
- D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 "Attuazione dell'art. 1 della L. n. 123/2007 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" (Infortuni sul Lavoro)
- D.M. Sviluppo Economico 13/01/2010, n. 33 "Regolamento di attuazione del Codice della Proprietà Industriale"
- D.Lgs. 27/01/2010, n. 39 "Attuazione della Direttiva 2006/43/CE del Parlamento e del Consiglio relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati"
- D.Lgs. 13/08/2010, n. 141 "Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi"
- L. 30/12/2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario"

- D.M. 10/08/2011, n. 168 "Regolamento concernente la definizione dei criteri di partecipazione di professori e ricercatori universitari a società aventi caratteristiche di spin off o start up universitari in attuazione di quanto previsto all'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240"
- D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia"
- DIRETTIVA del Ministro della P.A. e della semplificazione n. 14/2011 del 22/12/2011 "Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 15 della Legge 12-11-2011 n. 183"
- D.L. 24/01/2012, n. 1 "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività" (c.d. Decreto Cresci Italia) convertito con modificazioni dalla L. 24/03/2012, n. 27
- D.L. 07/05/2012, n. 52 "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica" convertito con modificazioni dalla L. 06/07/2012, n. 94
- D.L. 18/10/2012, n. 179 "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese" convertito con modificazioni dalla L. 17/12/2012, n. 221
- L. 06/11/2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"
- AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO DELIBERA 14/11/2012
 "Regolamento di attuazione dell'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, così
 come modificato dall'art. 1, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29,
 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 2012, n. 62"
- AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO DELIBERA 12/11/2012, n. 24075 "Regolamento attuativo in materia di rating di legalità, come modificato con delibera n. 28361 del 28 luglio 2020"
- L. 14/01/2013, n. 4 "Disposizioni in materia di professioni non organizzate"
- D.M. Lavoro e Politiche Sociali 13/03/2013 "Certificazione dei crediti e rilascio del DURC primi chiarimenti"
- D. Lgs. 14/04/2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"
- Circ. INPS del 21/10/2013, n. 40 "Chiarimenti sul rilascio anche in presenza di debiti previdenziali e/o assicurativi"
- D.M. 14/01/2014 "Compensazione di crediti con somme dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario"
- DECRETO MEF-MISE del 20/02/2014, n. 57 "Regolamento concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti"
- D.Lgs. 04/03/2014, n. 24 "Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI"

- D.L. 20/03/2014, n. 34 "Semplificazioni in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva", convertito dalla L. 16/05/2014
- D.L. 24/01/2015, n. 3 "Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti", convertito dalla L. 24/03/2015, n. 33
- D.M. 30/01/2015 "Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva" (DURC)
- DECRETO 31/05/2017, n. 115 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni"
- L. 22/05/2015, n. 68 "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente"
- L 28/12/2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016)"
- D.Lgs. 12/05/2016, n. 75 "Attuazione della decisione 2009/316/GAI che istituisce il Sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI"
- AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO DELIBERA 13/07/2016 "Modifiche al regolamento attuativo in materia di rating di legalità"
- D.Lgs. 25/05/2016, n. 97 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"
- D.Lgs. 03/07/2017, n. 112 "Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106"
- AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO DELIBERA 15/05/2018 "Regolamento attuativo in materia di rating di legalità" (Delibera n. 27165)
- D.Lgs. 12/01/2019, n. 14 "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155"
- D.L. 30/04/2019, n. 34 "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi" convertito con modificazioni dalla L. 28/06/2019, n. 58
- D. Lgs. 04/10/2019, n. 125 "Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92, recanti attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nonché attuazione della direttiva (UE) 2018/843 che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE
- D.L. 16/07/2020, n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" convertito con modificazioni dalla L. 11/09/2020, n. 120
- L. 05/11/2021, n. 162 "Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo"

- D.L. 31/03/2021, n. 77 "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", convertito con modificazioni dalla L. 29/07/2021, n. 108
- DPCM 29/04/2022 "Parametri per il conseguimento della certificazione della parità di genere alle imprese e coinvolgimento delle rappresentanze sindacali aziendali e delle consigliere e consiglieri territoriali e regionali di parità"
- D.Lgs. 17/06/2022, n. 83 "Modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza)"
- D.L. 24/02/2023, n. 13 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune", convertito con modificazioni dalla L. 21/04/2023, n. 41
- D.Lgs. 31/03/2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"
- L. 27/10/2023, n. 160 "Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche"

REGIONE TOSCANA

- DELIBERA G.R. n. 1058 del 01/10/2001 "Direttiva per l'applicazione delle disposizioni in materia di semplificazione della documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28-12-2000 n. 445"
- D.P.G.R. n. 61/R del 19/12/2001 "Regolamento di attuazione della L.R. 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana)"
- L.R. 26/01/2004, n. 1 del "Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "rete telematica regionale Toscana"
- L.R. 13/07/2007, n. 38 "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro"
- DELIBERA G.R. n. 1019 del 01/12/2008 "POR CReO 2007-2013 Fesr. Asse 1. Modalità di valutazione programmi di investimento in ricerca, sviluppo e innovazione (RSI). Orientamenti agli Uffici regionali"
- L.R. 27/04/2009, n. 20 "Disposizioni in materia di ricerca e innovazione"
- L.R. 23/07/2009, n. 40 "Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa"
- L.R. 05/10/2009, n. 54 "Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza"

- DECISIONE G.R. n. 3 del 23/07/2012 "Indirizzi agli uffici in merito alla copertura fideiussoria sugli anticipi sui contributi. Indicazioni generali in merito ai soggetti fideiubenti L.R. 35/2000"
- DECISIONE G.R. n. 36 del 30/07/2012 "Indirizzi agli Uffici Regionali in merito ai casi di fallimento o altre procedure concorsuali per imprese sovvenzionate - POR CReO FESR 2007-2013"
- DELIBERA G.R. n. 965 del 29/10/2012 "Indirizzi per la semplificazione della rendicontazione

 Estensione ai contributi cofinanziati con le risorse del bilancio regionale e con risorse
 nazionali POR CReO FESR 2007-2013"
- DELIBERA G.R. n. 359 del 20/05/2013 "Definizione delle soglie di rimborso a favore della Regione Toscana da parte delle imprese in caso di rinuncia o revoca del contributi, ai sensi della L.R. 20-03-2000 n. 35, art. 9, comma 3 sexies"
- DELIBERA G.R. n. 643 del 28/07/2014 "Elenco delle attività economiche ATECO/NACE 2007 afferenti i due raggruppamenti di settori industria, artigianato, cooperazione e altri settori e turismo, commercio e cultura"
- DECISIONE G.R. n. 4 del 07/05/2014 "Direttive per la definizione della procedura di approvazione dei bandi per l'erogazione di finanziamenti"
- DELIBERA G.R. n. 917 del 27/10/2014 "Definizione del tasso d'interesse da applicare alle revoche di contributi concessi ai sensi della L.R. n. 35/2000"
- L.R. 07/01/2015, n. 1 "Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla I.r. 20/2008"
- DECISIONE G.R. n. 4 del 25/10/2016 "Decisione di Giunta regionale relativa all'obbligo di sospendere i contributi regionali alle imprese in caso di reati in materia di lavoro"
- DELIBERA G.R. n. 240 del 20/03/2017 "POR-FESR 2014-2020. Estensione del Programma ai liberi professionisti"
- DECISIONE G.R. n. 4 del 09/05/2017 "L.r. n.35/2000. Procedure concorsuali ex R.D. n. 267/1942. Individuazione delle modalità operative e delle azioni da attivare nei confronti di imprese beneficiarie di concessioni, sovvenzioni, contributi, vantaggi economici ai sensi dell'art. 12 della L. 241/1990"
- L.R. 05/06/2017, n. 26 "Disposizioni in materia di diritto di accesso, di pubblicità e trasparenza per consiglieri regionali, assessori e organi di garanzia. Modifiche alla L.R. 40/2009 ed alla L.R. 55/2014"
- DELIBERA G.R. n. 990 del 18/09/2017 "L.r. 35/2000, art. 9, comma 3 sexies. Definizione di nuovi importi da applicarsi alle imprese quale rimborso forfetario delle spese nel caso di rinunce o provvedimenti di revoca di importi pari o inferiori a Euro 5000,00"
- DELIBERA G.R. n. 1040 del 02/10/2017 "Adozione dei provvedimenti organizzativi in ordine all'accesso ed alla conoscenza dei dati e dei documenti amministrativi della Regione Toscana di cui alla L.R. 26/2017. Revoca della DGR 726/2011"
- L.R. 12/12/2017, n. 71 "Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese"
- L.R. 03/03/2020, n. 16 "Misure per il sostegno alle imprese start up innovative e disposizioni di semplificazione. Modifiche alla L.R. 71/2017"
- L.R. 16/03/2023, n. 13 "Riordino della disciplina regionale del sistema di interventi per il sostegno alle imprese. Modifiche alla I.r. n. 71/2017"
- DGR n.325 del 27/03/2023 "Direttive per la pubblicazione di dati personali di persone fisiche, liberi professionisti, imprese individuali e società di persone in applicazione della

legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71 Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese"

- Dec Dir Gen. Del 23/05/2023 "Linee guida sull'applicazione delle disposizioni di trasparenza nella redazione degli atti dirigenziali"
- DELIBERA G.R. n. 922 del 31/07/2023 "L.R. 71/2017. Indirizzi interpretativi e applicativi delle disposizioni in materia di stabilità delle operazioni e di delocalizzazione nel quadro degli interventi di sostegno alle imprese"
- DELIBERA G.R. n. 1059 del 11/09/2023 "L.R. 71/2017. Limiti alla delocalizzazione delle grandi imprese beneficiarie di aiuti"
- DELIBERA G.R. n. 1155 del 09/10/2023 "Elenco delle attività economiche Ateco 2007 afferenti i due raggruppamenti di settori industria, artigianato, cooperazione e altri settori e turismo, commercio e cultura. Aggiornamento deliberazione 643/2014"
- DECISIONE G.R. n. 38 del 15/04/2024 " L.r. n. 71/2017 Indirizzi agli uffici della Direzione Attività Produttive in merito alle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza alternative alla liquidazione giudiziaria, attivate ai sensi del D.Lgs 12/01/2019, n. 14 "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza"
- DELIBERA G.R. n.1173 del 21/10/2024 "Nuovi Protocolli di Insediamento nelle aree di crisi industriale rientranti nella Carta degli Aiuti a Finalità regionale. Approvazione degli indirizzi per l'approvazione dell'Avviso di raccolta di manifestazioni di interesse."

GLOSSARIO

"Avvio dei lavori": la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori, quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità, non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza la predetta acquisizione, per avvio dei lavori si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito;

"Beneficiario": PMI, grandi imprese, organismi di ricerca, soggetti pubblici, professionisti e altre forme e/o soggetti quali destinatari finali dell'agevolazione;

"Certificazione di parità di genere": certificazione che attesta le politiche e le misure concrete adottate dai datori di lavoro per ridurre il divario di genere in relazione alle opportunità di crescita in azienda, alla parità salariale a parità di mansioni, alle politiche di gestione delle differenze di genere e alla tutela della maternità. Certificazione prevista dall'art. 46-bis del Codice delle pari opportunità (D. L.gs. n. 198/2006), introdotto dall'art. 4 della L. 5/11/2021, n. 162; DPCM 29/04/2022;

"Codice unico di progetto" (CUP): Codice Unico di Progetto (CUP), costituito da una stringa alfanumerica di 15 caratteri, è il codice che identifica un progetto d'investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli

Investimenti Pubblici (MIP). La sua richiesta è obbligatoria per tutta la "spesa per lo sviluppo", inclusi i progetti realizzati utilizzando risorse provenienti da bilanci di enti pubblici o di società partecipate, direttamente o indirettamente, da capitale pubblico I progetti rientranti nella spesa per lo sviluppo possono consistere (nello specifico) in: a) incentivi a favore di attività produttive, b) contributi a favore di soggetti privati, diversi da attività produttive, c) sottoscrizione iniziale o aumento di capitale sociale (compresi spin off), fondi di rischio o di garanzia. Il CUP è acquisito dalla Regione o dall'Organismo intermedio;

"Delocalizzazione": trasferimento della stessa attività o attività analoga o di una loro parte da uno stabilimento situato in una parte contraente dell'accordo SEE8 (stabilimento iniziale) verso lo stabilimento situato in un'altra parte contraente dell'accordo SEE in cui viene effettuato l'investimento sovvenzionato (stabilimento sovvenzionato). Vi è trasferimento se il prodotto o servizio nello stabilimento iniziale e in quello sovvenzionato serve almeno parzialmente per le stesse finalità e soddisfa le richieste o le esigenze dello stesso tipo di clienti e vi è una perdita di posti di lavoro nella stessa attività o attività analoga in uno degli stabilimenti iniziali del beneficiario nel SEE; da intendersi, altresì, come trasferimento effettuato a qualunque titolo dell'attività produttiva o parti di essa, dal territorio regionale, verso aree SEE, nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda, come previsto dalla DGR. n. 922/2023;

"Domicilio digitale": indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale; sostituisce il recapito fisico per l'invio delle comunicazioni ufficiali da parte della Pubblica Amministrazione. Il Decreto Semplificazioni (D.L. 16/07/2020, n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", art. 24 co. 1 punto e) convertito con L. 14/09/2020 n. 120 ha reso il Domicilio Digitale obbligatorio per imprese e professionisti;

"*ESL*": Equivalente Sovvenzione Lordo, che rappresenta l'unità di misura utilizzata per calcolare l'entità del beneficio (aiuto) concesso al *beneficiario*;

"Forme associative con personalità giuridica": Rete-Soggetto, Consorzi, Società consortili;

"Forme associative senza personalità giuridica": Raggruppamento temporaneo di impresa, Associazione temporanea di scopo e Rete-Contratto;

"Grande impresa": impresa che non soddisfa i criteri di cui all'allegato I del Reg (UE) n. 651/2014 e ogni impresa con 250 o più dipendenti oppure ogni impresa, anche con meno di 250 dipendenti, con un fatturato superiore a 50 milioni di euro e un bilancio superiore ai 43 milioni di euro per almeno due esercizi consecutivi;

"Identità digitale": insieme di specifiche credenziali personali e/o dispositivi che supportano un processo in forma elettronica per identificare univocamente una persona fisica o una persona giuridica. L'autenticazione elettronica è il processo che permette di assicurare il riconoscimento in modo incotrovertibile dell'utente elettronico/telematico. Il Regolamento eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature) – Reg. UE n. 910/2014 sull'identità digitale - fornisce la base normativa a livello comunitario per i servizi fiduciari e i mezzi di identificazione elettronica degli stati membri; in Italia lo SPID, la Carta di Identià

Spazio Economico Europeo, istituito allo scopo di estendere le disposizioni applicate dall'Unione Europea al proprio mercato interno ai paesi dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA).

Elettronica (CIE), la Carta Nazionale dei Servizi (CNS) se rilasciati dagli operatori autorizzati sono strumenti per l'identità digitale;

"Impresa in fase di avviamento": piccola impresa che non è quotata, è iscritta nel Registro delle imprese da meno di cinque anni rispetto alla data di presentazione della domanda, non ha ancora distribuito utili, non è stata costituita a seguito di fusione;

"Impresa in difficoltà": impresa che ricade in almeno uno delle seguenti condizioni:

- a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle *PMI* costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle *PMI* nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), se ha perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE⁹ e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
- b) nel caso di società,se almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle *PMI* costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle *PMI* nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
- c) impresa assoggettata ad una procedura concorsuale per insolvenza o in possesso delle condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- d) impresa che ha ricevuto un aiuto per il salvataggio e non ha ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o ha ricevuto un aiuto per la ristrutturazione per il quale è ancora in essere il relativo piano;
- e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, se negli ultimi due anni:
 - i) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e
 - ii) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;

"Impresa unica": insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni sequenti:

Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima. Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica;

"Impronta elettronica": rappresentazione digitale del documento, composta da una sequenza di caratteri esadecimali di lunghezza fissa, ottenuta attraverso l'applicazione di una specifica funzione di calcolo, che garantisce una associazione praticamente biunivoca tra l'impronta stessa ed il documento di origine;

"Investimento iniziale" si intende:

- a) un investimento in *attivi materiali* e *attivi immateriali* relativo alla creazione di un nuovo stabilimento, all'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente o a un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente:
- b) l'acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione e sia acquistato da un investitore che non ha relazioni con il venditore. Non rientra nella definizione la semplice acquisizione di quote di un'impresa;

"Operazione":

- a) un progetto, un contratto, un'azione o un gruppo di progetti selezionati;
- b) nel contesto degli strumenti finanziari, il contributo pubblico allo strumento finanziario e il successivo sostegno finanziario fornito ai destinatari finali da tale strumento finanziario;
- "Operazione completata": operazione che è stata materialmente completata o pienamente attuata e per la quale tutti i relativi pagamenti sono stati effettuati dai beneficiari e il relativo contributo pubblico è stato versato ai beneficiari (erogazione a saldo);
- "Organismo intermedio": organismo pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità della Regione o che svolge compiti o funzioni di soggetto gestore del bando per conto della Regione:Sviluppo Toscana S.p.A. come da DGR 1173/2024;
- "Periodo di stabilità": periodo che intercorre tra la data di erogazione del saldo e i 3 anni (5 nel caso di grandi imprese) successivi;
- "PEC": Posta Elettronica Certificata;

"Piccole imprese a media capitalizzazione": imprese con un massimo di 499 dipendenti che non sono *PMI*;

"PMI": microimprese, piccole imprese e medie imprese, costituite anche in forma cooperativa o consortile, iscritte nel Registro delle imprese, istituito presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, in possesso dei parametri dimensionali di cui all'allegato I del Reg (UE) n. 651/2014. In particolare sono definite:

- a) "Medie imprese": imprese che, considerata l'esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro;
- b) "Piccole imprese": imprese che, considerata l'esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro;
- c) "Microimprese": imprese che, considerata l'esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro;

"**Procedura a graduatoria**": la selezione delle domande e' effettuata mediante una valutazione comparata nell'ambito di specifiche graduatorie, sulla base di parametri oggettivi predeterminati; le risorse sono assegnate ai progetti in base all'ordine in graduatoria raggiunto e fino a esaurimento dei fondi disponibili;

"**Procedura a sportello**": le domande sono registrate e valutate in base all'ordine cronologico di presentazione; le risorse sono assegnate ai progetti valutati positivamente sulla base dell'ordine cronologico di presentazione e fino a esaurimento dei fondi disponibili;

"**Procedura automatica**": procedura di cui all'art. 4 del D. Lgs. n. 123/1998, che si applica qualora non risulti necessaria per l'attuazione degli interventi, un'attività istruttoria di carattere tecnico, economico e finanziario;

"Procedura valutativa": procedura di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 123/1998 che si applica a progetti o programmi organici e complessi da realizzare successivamente alla presentazione della domanda;

"Procedura negoziale": procedura valutativa di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 123/1998 che si applica a progetti o programmi organici e complessi da realizzare; è caratterizzata da una prima fase di selezione dei progetti di massima, presentati da uno o più soggetti e finalizzati allo sviluppo territoriale o settoriale, e da una seconda fase di negoziazione degli interventi con i soggetti proponenti; in questo caso l'atto di concessione può essere sostituito da un contratto;

"**Progetto**": insieme di attività e/o procedure predisposte per la partecipazione alla selezione e al finanziamento nell'ambito del bando e identificato attraverso un CUP (Codice Unico di Progetto). Il progetto contiene la descrizione dettagliata dell'investimento previsto, il relativo piano di copertura finanziaria, i tempi di realizzazione e il dettaglio delle spese da sostenere.

Nel caso di agevolazioni finanziate con le risorse della politica di coesione 2021-2027¹⁰il CUP è assegnato a livello di "operazione";

"Rating di legalità": indicatore sintetico del rispetto di elevati standard di legalità da parte delle certificate. Istituito ai sensi dell'art.5-ter del D.L. 24/01/2012, n.1, convertito, con modificazioni con L. 24/03/2012, n. 27; modalità attuative D.M. Economia e finanze e Sviluppo Economico 20/02/2014, n. 57, delibera AGCM n. 24075 del 12 novembre 2012 - Regolamento attuativo in materia di rating di legalità (ultima modifica delibera n. 28361 del 28 luglio 2020) e delibera AGCM 15/05/2018 n. 27165;

"Regolamento de minimis": aiuti di piccola entità che possono essere concessi alle imprese senza violare le norme sulla concorrenza. L'importo totale massimo degli aiuti di questo tipo ottenuti da una impresa non può superare, nell'arco di tre anni, i 200.000 euro. Normativa UE di riferimento in relazione al settore di attività in cui opera il beneficiario finale: il Reg. (UE) n. 2831/2023 della Commissione, del 13/12/2023 e successive modificazioni e integrazioni, relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;

"Regolamento di esenzione": il Reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17/06/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; il Reg. (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25/06/2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali; il Reg. (UE) n. 1388/2014 della Commissione, del 16/12/2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

"Registro nazionale aiuti – RNA": banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale incentivi alle imprese, ai sensi dell'art. 14, co. 2, della L. 05/03/2001, n. 57, prevista dall'articolo 52, co. 1, della L. 24/12/2012, n. 234, Registro nazionale degli aiuti di Stato;

"Sovvenzione": contributo finanziario accordato a titolo di liberalità;

"Tasso di riferimento": tasso in vigore di cui alla Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU C 14 del 19/01/2008);

"Titolare effettivo": Secondo la Normativa Antiriciclaggio del 2019, il titolare effettivo è la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività. Nel caso di un'entità giuridica, si tratta di quella persona fisica – o le persone – che, possedendo suddetta entità, ne risulta beneficiaria. La non individuazione di queste persone può essere un indicatore di anomalia e di un profilo di rischio secondo quanto previsto dalla normativa

Art. 2 del Reg.(UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 "recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti".

antiriciclaggio. Tutte le entità giuridiche devono perciò essere dotate di titolare effettivo, fatta eccezione per imprese individuali, liberi professionisti, procedure fallimentari.¹¹

"Unità produttiva": struttura produttiva dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su più sedi o impianti, anche fisicamente separati ma funzionalmente collegati. L'unità produttiva oggetto del progetto deve essere nella disponibilità del soggetto destinatario ovvero del soggetto beneficiario, ed è dimostrabile/verificabile:

- nel caso di PMI e GI qualora risulti iscritta presso il competente registro delle imprese come risultante dal certificato camerale dell'impresa;
- nel caso di (liberi) professionisti, qualora risulti dalla comunicazione trasmessa all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'art.35 del D.P.R. 26/10/1972, n.633;

"ULA": unità di lavoro, rappresenta la quantità di lavoro prestata nell'anno da un occupato a tempo pieno, e fornisce l'unità di misura della quantità di lavoro prestata da occupati a tempo parziale, da occupati ad orario ridotto e da occupati con durate del lavoro inferiori all'anno;

¹¹Art. 22 del Regolamento (UE) n. 2021/241 e Art. 69/2 Reg (UE) 1060/2021

Allegato 1/A

Ammissibilità delle spese e modalità di rendicontazione

Indice generale

2.1 Criteri generali di ammissibilità delle spese	2	
2.1.1 Rendicontazione a saldo in eccesso rispetto alle singole voci di costo del quadro e	сопомісо	
DI PROGETTO	3	
2.2 Principi e modalità operative generali	4	
2.2.1 Contabilità separata	4	
2.2.2 Modalità di pagamento ammissibili	4	
2.2.3 Annullamento dei documenti di spesa <i>e CUP CIPESS</i>	5	
2.2.4 Stabile organizzazione e spese immateriali	7	
2.2.5 Pertinenza delle spese all'unità produttiva sede di progetto	8	
3.1 Spese relative a beni materiali	10	
3.1.1 Spese per immobili e impianti	11	
3.1.2 Spese per terreni	12	
3.1.3 Spese per macchinari, strumenti e attrezzature	12	
3.1.4 Spese per beni mobili	13	
3.2 Spese relative a beni immateriali		
3.2.1 Spese della ricerca contrattuale, per studi di fattibilità, per servizi di supporto		
ALL'INNOVAZIONE E PER SERVIZI DI CONSULENZA	15	
3.2.2 Spese per brevetti, know-how altre forme di proprietà intellettuale	16	
3.4.3 Spese per personale	16	
3.5 Prestazioni rese da titolari, soci o amministratori	17	
3.5.4 Soci o amministratori di cooperative	17	
3.8 Spese per revisore contabile	18	
5.1 Rendicontazione tramite revisore dei conti	19	
5.2 Adempimenti obbligatori in tema di legislazione antimafia	20	

1. Premessa

Il presente allegato, parte integrante del Bando "Nuovi Protocolli di Insediamento nei territori di cui alla Carta degli Aiuti art. 107.3.c TFUE classificati come aree di crisi industriale" (di seguito "bando") contiene le disposizioni generali per l'ammissibilità delle spese al contributo per nuovi insediamenti produttivi o nuovi investimenti di imprese già esistenti e le indicazioni relative alla documentazione a supporto delle diverse tipologie di spesa nella predisposizione dei piani finanziari di progetto cui le imprese beneficiarie devono attenersi nella predisposizione della rendicontazione di spesa, pena il mancato riconoscimento del relativo contributo in sede di controllo amministrativo delle dichiarazioni di spesa da parte dell'Organismo Intermedio.

Le fonti normative primarie di riferimento per le attività di rendicontazione sono costituite dal Bando con i relativi allegati e dalle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali ivi richiamate.

2. Criteri generali - Ammissibilità delle spese

Ai fini dell'ammissibilità delle spese e della relativa corretta rendicontazione occorre fare riferimento a criteri, principi e a modalità operative generali di seguito dettagliati.

2.1 Criteri generali di ammissibilità delle spese

L'ammissibilità delle spese al contributo del Bando è valutata con riferimento alle disposizioni di cui al Reg. UE 2014/651; in particolare, ai fini del riconoscimento di un costo quale "spesa ammissibile" al contributo, la spesa sostenuta dal soggetto beneficiario deve corrispondere ai seguenti requisiti generali:

- 1. essere chiaramente imputata al soggetto beneficiario e sostenute direttamente dallo stesso;
- essere pertinente, ovvero direttamente e funzionalmente collegata alle attività previste dal progetto e congrua rispetto ad esse;
- essere relativa ad operazioni localizzate nel territori della Regione Toscana ammissibili ai sensi del bando; tale aspetto dovrà risultare esplicitamente dai documenti di spesa presentati in sede di rendicontazione o da eventuale idonea documentazione (documenti di trasporto, verbali di consegna e simili);
- 4. rispettare il "principio di cumulo" previsto al paragrafo 5.6. del Bando;
- 5. rispettare il divieto di doppio finanziamento;
- **6.** rientrare in una delle categorie di spesa ammissibile previste dal Bando al paragrafo 5.3."Criteri di ammissibilità della spesa";
- 7. corrispondere a pagamenti effettivamente e definitivamente sostenuti (uscita monetaria) dal soggetto beneficiario; fanno eccezione eventuali costi calcolati secondo una delle opzioni semplificate previste dal Reg. (UE) n. 1060/2021 ed ammesse dal Bando, nonché eventuali costi non monetari (apporti in natura, ammortamenti) se conformi alle disposizioni comunitarie e nazionali di riferimento ed esplicitamente previsti dal Bando quali costi ammissibili;
- 8. essere sostenuta nel periodo di ammissibilità del progetto come definito al paragrafo 5.2 del Bando ed alle seguenti condizioni:
 - a) la spesa è sostenuta a fronte di una specifica obbligazione giuridica, formalizzata in data non successiva alla spesa stessa;
 - b) l'obbligazione giuridica originaria alla base della spesa (contratto di servizi, lettera di incarico, o simile) è sorta in data non antecedente l'inizio del progetto e all'interno del periodo di ammissibilità definito al paragrafo 5.2. del bando (fanno eccezione le spese di personale dipendente, le attrezzature/strumenti/macchinari oggetto di ammortamento, le locazioni/affitti/leasing);

- c) il giustificativo di spesa relativo (fattura, notula o equipollente) è stato emesso all'interno del periodo di ammissibilità, come risultante dalla relativa data (ai fini del riconoscimento della spesa sono considerati ammissibili soltanto documenti aventi valore fiscale, con esclusione, ad esempio, di "fatture pro-forma", "avvisi di notula", "progetti di notula" o simili);
- d) il pagamento relativo è stato eseguito (data della valuta beneficiario) all'interno del periodo di ammissibilità ed entro il termine di presentazione delle rendicontazioni intermedia o finale. Entro i medesimi termini devono essere quietanzati anche i modelli F24 relativi al versamento dei contributi afferenti agli eventuali costi di personale oggetto di rendicontazione; a tal fine fa fede la "valuta beneficiario" (inteso come destinatario del pagamento) desumibile dalla documentazione bancaria esibita a dimostrazione del pagamento;
- 9. rispettare il "principio della contabilità separata" di cui al successivo paragrafo 2.2.1;
- 10. essere legittima, ovvero sostenuta nel rispetto dei criteri civilistici e fiscali in tema di contabilità, nonché dei regolamenti di contabilità del beneficiario; ai fini della verifica di legittimità delle spese, nel caso di eventuali giustificativi di spesa riferiti a beni o servizi acquisiti presso fornitori esteri, sarà richiesto di documentare il relativo trattamento contabile e fiscale ai sensi della vigente normativa in materia:
- 11. rispettare le modalità di pagamento ammissibili di cui al successivo paragrafo 2.2.2;
- **12.** non comportare elementi di collusione fra acquirente e fornitore (compresi i casi di esclusione dettagliati al paragrafo 4 "Spese escluse");
- 13. essere sostenute ai prezzi e alle condizioni di mercato (salvo casistiche previste dal Reg UE n. 1060/2021 art.67) nel rispetto del giudizio di congruità espresso ex ante dal NTV sul quadro economico di progetto proposto a finanziamento;
- 14. le spese relative all'acquisto di servizi in valuta estera possono essere ammesse alle agevolazioni per un controvalore in Euro pari all'imponibile ai fini IVA da determinarsi applicando il tasso ufficiale di cambio pubblicato sulla G.U. ai sensi dell'art 110 c. 9 del TUIR ed applicato nel giorno di effettivo pagamento;
- 15. essere presentata all'Organismo Intermedio esclusivamente mediante l'utilizzo dello specifico sistema informativo messo a disposizione da parte dell'Organismo Intermedio secondo le previsioni del bando o altra procedura agevolativa.

2.1.1 Rendicontazione a saldo in eccesso rispetto alle singole voci di costo del quadro economico di progetto

Anche al fine di agevolare la rendicontazione finale a saldo è consentita l'imputazione dei costi di progetto eventualmente sostenuti in eccesso rispetto al quadro economico approvato in ragione del 20% per ciascuna tipologia di cui paragrafo 5.3 del Bando, purché la spesa di progetto complessivamente ammessa a seguito della verifica amministrativa della rendicontazione a saldo non ecceda il 10% del budget totale di progetto ammesso.

In relazione alle eventuali eccedenze di cui sopra, il Responsabile di Controllo e Pagamento è autorizzato a validare come ammissibili a contributo i suddetti costi, purché rispondenti a tutti i criteri specifici di ammissibilità previsti dal Bando ed alle specifiche "disposizioni di dettaglio" di cui all'allegato 1A ed adeguatamente motivate dal soggetto beneficiario .

Si precisa che tali eccedenze non costituiscono "varianti" ai sensi del paragrafo 11 del Bando, ma soltanto fisiologici assestamenti contabili emersi in sede di rendicontazione finale.

L'importo dell'investimento complessivo ammesso a saldo sarà determinato dal Responsabile di Controllo e Pagamento includendo anche tali maggiori spese, senza che questo dia diritto, per il soggetto beneficiario, ad alcun riconoscimento di contributo aggiuntivo, che rimane determinato a saldo, al massimo, nella misura assoluta già stabilita negli atti di ammissione a finanziamento e nelle relative eventuali successive modifiche ed integrazioni.

L'intensità di aiuto in percentuale formalmente riconosciuta in sede di ammissione non viene modificata per effetto dell'eventuale riconoscimento di tali maggiori spese.

2.2 Principi e modalità operative generali

2.2.1 Contabilità separata

Ai beneficiari coinvolti nell'attuazione di operazioni rimborsate sulla base dei costi ammissibili effettivamente sostenuti è richiesto di mantenere un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative a un'operazione finanziata.

In entrambi i casi — sistema di contabilità separata o codificazione contabile adeguata — il sistema contabile del Beneficiario deve essere ispirato al criterio della massima trasparenza, consentendo di ottenere l'estratto analitico di tutte le transazioni oggetto dell'intervento cofinanziato , con puntuali richiami che rendano agevole e rapido il riscontro fra la contabilità generale e la contabilità relativa all'operazione finanziata, nonché fra questa e le prove documentali.

Alla luce di quanto sopra esposto, i pagamenti riferiti ai costi di progetto dovranno obbligatoriamente essere effettuati con transazioni separate rispetto ad altri pagamenti non afferenti a costi del progetto, pena la non ammissibilità dei relativi costi. I pagamenti, inoltre, dovranno contenere nell'oggetto un riferimento esplicito ai giustificativi di spesa imputati al progetto.

Sono ammesse eccezioni alla suddetta disposizione esclusivamente se debitamente motivate e riconducibili al caso di pagamenti cumulativi del personale o di altre spese effettuati da grandi imprese ed enti con teso-rerie centralizzate o da società capogruppo operanti con modalità analoghe per conto di proprie controllate o collegate. Sono, inoltre, ammesse eccezioni nel caso di fornitori abituali del soggetto beneficiario sulla base di rapporti commerciali documentati, purché in sede di rendicontazione siano fornite informazioni appropriate che permettano di riconciliare in modo univoco ed inequivocabile i pagamenti effettuati in relazione agli interventi oggetto di contributo.

Nei casi eccezionali di cui sopra, il beneficiario dovrà produrre, oltre alla documentazione richiesta per la tipologia di spesa rendicontata, anche:

- Copia del mandato di pagamento alla tesoreria o banca interna, opportunamente quietanzato;
- Dichiarazione resa in forma libera del responsabile amministrativo attestante che "nei pagamenti cumulativi allegati alla rendicontazione sono inclusi i pagamenti delle spese imputate all'operazione CUP ... (ins codice CUP).... oggetto di rendicontazione sul, spese che risultano da specifico elenco allegato alla presente dichiarazione" (allegare elenco spese imputate incluse nei pagamenti cumulativi).

Nel caso di rapporti commerciali abituali, invece, che comportino fatturazioni periodiche cumulative riferite anche a costi non oggetto di agevolazione ed estranei al progetto finanziato, si dovranno fornire i documenti di spesa e di pagamento aggiuntivi ritenuti di volta in volta necessari da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di riconciliazione univoca dei pagamenti.

2.2.2 Modalità di pagamento ammissibili

La forma di pagamento ammissibile ordinaria è il **bonifico bancario** o con altro strumento bancario di cui sia documentato il sottostante movimento finanziario, <u>con esplicita e chiara indicazione nella causale degli estremi del titolo di spesa a cui il pagamento si riferisce</u>. <u>Pagamenti non chiaramente ed univocamente riconducibili alle spese di progetto ed ai relativi giustificativi di spesa non sono considerati ammissibili ed il relativo costo sarà giudicato "non ammissibile" a contributo.</u>

Non sono ammissibili a contributo eventuali spese il cui regolamento sia giustificato mediante pagamento in contanti o altre forme di pagamento di cui non può essere dimostrata la tracciabilità, né spese il cui regolamento avvenga mediante compensazione reciproca di crediti/debiti.

Sono considerati compatibili con le modalità di pagamento sopra evidenziate i pagamenti effettuati a mezzo ricevuta bancaria (ri.ba), assegno non trasferibile, assegno circolare e carta di credito <u>aziendale</u>.

Nel caso di eventuali pagamenti effettuati a mezzo assegno bancario, ai fini di garantire i requisiti di tracciabilità e diretta imputazione al progetto come sopra richiamati, l'effettività della spesa dovrà essere documentata esibendo la seguente documentazione:

- copia conforme della "figlia" dell'assegno bancario non trasferibile;
- copia conforme dell'estratto conto periodico ufficiale rilasciato dalla banca di riferimento con evidenza dell'avvenuto addebito dell'assegno;
- dichiarazione liberatoria del fornitore attestante che il pagamento dello specifico giustificativo di spesa è avvenuto mediante l'assegno n...... tratto sulla banca XY.

Nel caso di pagamenti effettuati a mezzo carta di credito aziendale, l'effettività della spesa dovrà essere documentata esibendo la seguente documentazione:

- copia conforme dell'estratto conto periodico della carta di credito da cui risulti il dettaglio dei movimenti, ivi incluso quello riferito alla spesa o alle spese imputate al progetto;
- copia conforme dell'estratto conto periodico ufficiale rilasciato dalla banca di riferimento con evidenza dell'avvenuto addebito del saldo mensile della carta di credito aziendale sul conto corrente dell'impresa beneficiaria;

Ai fini della verifica di effettività della spesa sostenuta con l'utilizzo di carte di credito aziendali e dell'ammissione a contributo della stessa fa fede la data valuta di addebito del saldo periodico della carta di credito aziendale sul conto corrente bancario di appoggio.

Qualora in sede di rendicontazione siano presentate fatture aventi ad oggetto spese solo parzialmente ammissibili, è valido un pagamento parziale delle stesse riferito alle sole spese ammissibili, purché questo sia integrato da una quietanza specifica rilasciata dal fornitore che chiarisca in modo puntuale ed inequivocabile quali siano le spese evidenziate in fattura che sono state realmente ed effettivamente pagate, fermo restando la necessità di integrale e prioritaria quietanza della componente fiscale, se presente.

Ai fini dell'ammissibilità a contributo tutti i pagamenti devono essere effettuati <u>esclusivamente da parte del soggetto beneficiario e direttamente nei confronti del fornitore</u>.

Alla luce di quanto sopra, ne consegue che per la giustificazione delle spese debba essere fornita in fase di rendicontazione documentazione adeguata a permettere l'inequivocabile riconciliazione della spesa sostenuta con il relativo pagamento.

2.2.3 Annullamento dei documenti di spesa e CUP CIPESS

Ai sensi dell'art. 5, comma 6, D.L. 24/02/2023, n. 13, convertito, con modificazioni, in L. 21/04/2023, n. 41, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale degli Investimenti Complementari al PNRR (PNC)", a partire dal 01/06/2023 tutte le fatture relative all'acquisto di beni e servizi effettuati da attività produttive oggetto di aiuti pubblici devono obbligatoriamente contenere il riferimento al Codice Unico di Progetto (CUP CIPESS) indicato nell'atto di concessione o comunicato dall'Ente concedente al momento di assegnazione dell'incentivo o della presentazione della domanda di agevolazione.

A tal fine, è richiesto obbligatoriamente che tutte le fatture e gli altri documenti di spesa rendicontati siano esibiti in originale o copia conforme all'originale e rechino nel corpo o nell'oggetto il riferimento al CUP CI-PESS

In aggiunta a quanto sopra, ai fini di annullamento permanente dei titoli di spesa oggetto di rendicontazione si richiede obbligatoriamente che gli stessi siano annullati mediante apposizione permanente di una dicitura recante le informazioni di seguito evidenziate:

INDICARE PROGRAMMA/PIANO DI RIFERIMENTO Bando 2024 Nuovi Protocolli di Insediamento nei territori di cui alla Carta degli Aiuti art. 107.3.c TFUE classificati come aree di crisi industriale - Operazione CUP[indicare CUP CIPESS e CUP locale] Spesa di Euro[l'importo da indicare corrisponde alla quota da imputare al progetto per il singolo giustificativo di spesa] rendicontata a titolo di [indicare se SAL/SALDO]

Nel caso di titoli di spesa nativamente digitali o di fatture elettroniche emesse ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di fatture della P.A., la dicitura suddetta deve essere inserita nel giustificativo di spesa in sede di emissione dello stesso mediante ricorso al campo "note", oppure direttamente nell'oggetto del giustificativo (o ovunque sia possibile).

Laddove ciò non sia possibile (fatture emesse prima dell'ammissione a finanziamento, ma comunque in ogni caso dopo la presentazione dell'istanza di finanziamento, l'adempimento di cui sopra si intende correttamente assolto, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 5, comma 7, del sopracitato D.L. 24/02/2023, n. 13, mediante l'apposizione sui giustificativi di spesa del solo CUP locale¹ rilasciato a ciascun progetto in occasione della presentazione dell'istanza di finanziamento.

Laddove non sia possibile apporre sui giustificativi il CUP locale, (fatture in cui è già stato apposto un precedente codice cup, fatture emesse da soggetti che non siano stabiliti nel territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non-ché fatture emesse prima della corretta attribuzione del codice unico di progetto (CUP) nel caso delle spese per l'asseverazione del requisiti soggettivi, il soggetto beneficiario, ha due opzioni alternative:

- **1.** deve allegare alla fattura una dichiarazione in cui riportare tutti i dati contenuti nel timbro di annullo, compreso il codice CUP, di cui è fornito il modello disponibile sul sito di Sviluppo Toscana;
- deve allegare alla rendicontazione di spesa una specifica dichiarazione comprendente l'elenco dei giustificativi di spesa privi della formula di annullamento suddetta con i relativi importi imputati al progetto (dichiarazioni "cedolini elettronici" e "fatture elettroniche" di cui è fornito il modello disponibile sul sito di Sviluppo Toscana).

Tutti i documenti giustificativi di spesa e di pagamento riguardanti le operazioni finanziate dal Bando devono essere conservati dal soggetto beneficiario per un periodo di cinque anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento a suo favore.

¹ L'art. 5, comma 7, D.L. 24/02/2023, n. 13, convertito, con modificazioni, in L. 21/04/2023, n. 41, dispone che " In relazione alle procedure di assegnazione di incentivi in corso alla data di entrata in vigore nel presente decreto che, nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato ove applicabile, ammettono il sostenimento di spese a valere sugli incentivi di cui al comma 6 anteriormente all'atto di concessione dell'incentivo ovvero alla data di comunicazione del Codice unico di progetto (CUP), le amministrazioni pubbliche titolari delle misure, anche nell'ambito delle disposizioni che disciplinano il funzionamento delle medesime misure, impartiscono ai beneficiari le necessarie istruzioni per garantire la dimostrazione, anche attraverso idonei identificativi da riportare nella documentazione di spesa, della correlazione tra la spesa sostenuta e il progetto finanziato con risorse pubbliche".

Tutti i costi oggetto di contributo devono essere sostenuti da documentazione conforme alla normativa fiscale, contabile e civilistica vigente e nel rispetto degli eventuali regolamenti di contabilità del beneficiario, pena la non ammissione a contributo.

2.2.4 Stabile organizzazione e spese immateriali

Le spese immateriali sono ammissibili solo in presenza di una stabile organizzazione del beneficiario nel territorio toscano.

Per **stabile organizzazione** si intende un'unità locale/sede localizzata nel territorio toscano in cui operano fisicamente, nell'esercizio precedente la domanda di agevolazione, per almeno 6 mesi:

- uno o più soci o amministratori
- o il titolare dell'impresa
- o il coniuge o il congiunto del titolare in un impresa familiare
- o almeno un dipendente del soggetto beneficiario

e in cui l'immobile sede dell'esercizio dell'attività è di proprietà o è legittimamente utilizzato dal soggetto beneficiario in base ad un contratto registrato avente durata minima pari al periodo di stabilità indicato nel bando.

La presenza fisica nell'unità produttiva toscana per il periodo minimo richiesto (sei mesi) è dimostrata:

- per i soci o amministratori o titolari, dalla residenza/domicilio nel territorio toscano di questi ultimi risultante dalla visura (storica) del beneficiario;
- per i dipendenti dall'iscrizione previdenziale degli stessi alla competente sede territoriale INAIL toscana;
- per il coniuge o congiunto del titolare nell'impresa familiare, da idonea documentazione ufficiale.

In assenza di dipendenti/ soci /amministratori o titolari (o congiunti o coniuge di questi in un impresa familiare) operanti fisicamente nella sede/unità locale toscana per il periodo sopra indicato, la stabile organizzazione può altresì essere dimostrata dal beneficiario dando prova contabile del raggiungimento del "lotto minimo" del portafoglio clienti o fornitori aventi sede o unità locale in toscana, ferma restando la presenza in Toscana al momento dell'erogazione dell'agevolazione di una unità produttiva in proprietà o legittimamente utilizzata dal soggetto beneficiario in base ad un contratto registrato avente durata minima pari al periodo di stabilità indicato nel bando.

Il "lotto minimo" è misurato con riferimento all'esercizio precedente la presentazione della domanda ed è pari in termini numerici ad almeno il 33% da clienti e/o fornitori che sono almeno pari in valore assoluto a 10 nominativi per categoria (clienti o fornitori) e che costituiscono in termini di volumi espressi in Euro almeno il 33% dei volumi complessivi delle vendite o degli acquisti, per un importo minimo in assoluto per categoria pari almeno al doppio dell'investimento per il quale è richiesto il contributo.

Nel caso di imprese di nuovo insediamento (comprese quelle non presenti per almeno 12 mesi nel territorio toscano nell'esercizio precedente la domanda) la verifica della stabile organizzazione viene effettuata in sede di controllo *in loco ex post*, con riferimento all'annualità successiva a quella in cui è erogato a saldo il contributo, ferma restando la presenza in Toscana al momento dell'erogazione (anche in anticipo) dell'immobile sede dell'attività in toscana in proprietà o detenuto a seguito di contratto regolarmente registrato avente durata minima come sopra definita.

2.2.5 Pertinenza delle spese all'unità produttiva sede di progetto

Ai fini dell'ammissione a contributo della singola specifica spesa appartenente ad una delle categorie di cui al paragrafo 5.3. del Bando, per "unità produttiva" si intende la struttura, anche articolata su più immobili fisicamente separati, ma prossimi, finalizzata allo svolgimento dell'attività ammissibile alle agevolazioni, dotata di autonomia produttiva, tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale. L'identificazione dell'unità aziendale destinataria dell'agevolazione all'interno del perimetro territoriale obiettivo del programma di intervento (Regione Toscana) avviene sulla base di un criterio funzionale. In questo senso, l'unità locale formalmente indicata nella domanda di finanziamento e destinataria delle agevolazioni deve essere intesa, ai fini della concessione delle agevolazioni stesse e, quindi, delle verifiche circa l'ammissibilità della spesa, quale unità produttiva locale, nell'accezione sopra chiarita.

La verifica di ammissibilità dei beni oggetto di intervento, pertanto, quanto alla relativa localizzazione, dovrà essere espletata in relazione all'unità produttiva presente nel territorio della Regione Toscana e dotata di quella necessaria autonomia tecnico-organizzativa, tale da poter essere deputata alla realizzazione del progetto, non rilevando in modo cruciale a tal fine la sua eventuale articolazione immobiliare in edifici o complessi strutturali distinti (anche facenti capo a distinte "unità locali" in senso meramente amministrativo), purché tale eventuale articolazione rimanga "locale" e, quindi, entro confini dei territori ammissibili al bando.

3. Ammissibilità delle spese – categorie di spese ammissibili

Le tipologie di spesa ammissibili sono quelle previste dal paragrafo "spese ammissibili" del Bando ed elencate nella tabella che segue.

Non possono essere ammesse a contributo in sede di rendicontazione spese non risultanti, per lo specifico progetto, dal relativo piano finanziario ammesso al contributo come eventualmente modificato in seguito a *variante* debitamente autorizzata a norma di *Bando*.

Ai fini dell'effettiva ammissione a contributo dei costi sostenuti dai soggetti beneficiari per la realizzazione delle suddette attività, è necessario che siano rispettati i limiti di spesa di cui al paragrafo "spese ammissibili" del Bando.

CATEGORIA DI COSTO (da imputarsi in riferimento alla nor- mativa applicata in funzione della natura dell'attività agevolata)	MASSIMALE AMMESSO (% di costo ammissibile, ri- spetto al costo totale/subtota- le del progetto , ai sensi della normativa applicata)	BASE DI RIFERIMENTO
Spese relative a beni materiali: -Costi di immobili ed impianti (acquisto o interventi edilizi e relativa progettazione da dettagliare nello specifico bando) -Costi dei terreni -Costi dei macchinari ed attrezzature -Costi per beni mobili	dell'art 14 Reg 2014/651 con l'intensità di aiuto indicata nel bando al par. 5.5: Nel caso di grandi imprese gli aiuti possono essere concessi	(all'ammissione e a saldo)
	solo per la creazione di una nuova attività economica (nuovo insediamento) e con le	

	seguenti intensità massime: • 15% per i progetti localizzati nei territori TOS1, TOS2-TOS 3, TOS 4, TOS 5, TOS 6 • 10% per i progetti localizzati nei territori TOS 7 Nel caso di MPMI, le suddette intensità di aiuto sono maggiorate del: • 10% in caso di medie imprese • 20% in caso di piccole imprese	
Spese relative a beni immateriali: -Costi della ricerca contrattuale, costi per studi di fattibilità, costi delle competenze tecniche, costi per servizi di supporto all'inno- vazione costi delle consulenze (compresi i servizi qualificati dettagliati nel "Ca- talogo") - costi dei brevetti, costi delle licenze o altre forme di proprietà intellettuale - spese di costituzione, d'impianto e d'ampliamento	Il costo di questa voce è ammissibile totalmente ai sensi dell'art 14 Reg 2014/651 con l'intensità di aiuto indicata nel bando al par. 5.5 Nel caso di grandi imprese gli aiuti possono essere concessi solo per la creazione di una nuova attività economica (nuovo insediamento) e con le seguenti intensità massime: • 15% per i progetti localizzati nei territori TOS1, TOS2-TOS 3, TOS 4, TOS 5, TOS 6 • 10% per i progetti localizzati nei territori TOS 7 Nel caso di MPMI, le suddette intensità di aiuto sono maggiorate del: • 10% in caso di medie imprese • 20% in caso di piccole imprese	Costo totale/subtotale di progetto (all'ammissione e a saldo)
- Costi salariali e Spese personale	Il costo di questa voce è ammissibile totalmente ai sensi dell'art 14 Reg 2014/651 con l'intensità di aiuto indicata nel bando al par. 5.5: Nel caso di grandi imprese gli aiuti possono essere concessi solo per la creazione di una nuova attività economica (nuovo insediamento) e con le seguenti intensità massime: • 15% per i progetti localizzati nei territori TOS1, TOS2-	Costi salariali stimati relativi ai posti di lavoro creati per effetto di un inve- stimento iniziale, calcolati su un pe- riodo di due anni;

	TOS 3, TOS 4, TOS 5, TOS 6 • 10% per i progetti localizzati nei territori TOS 7 Nel caso di MPMI, le suddette intensità di aiuto sono maggiorate del: • 10% in caso di medie imprese • 20% in caso di piccole imprese	
Spese per revisore contabile	Spese dirette ammissibili con intensità del 50%	
TOTALE	Min- 200.000 – max 7.000.000,00	

Laddove nella tabella soprastante si fa riferimento al costo totale di progetto "a saldo", si intende il costo ammesso dal Responsabile di controllo e pagamento a seguito della verifica amministrativa effettuata sulla relativa rendicontazione di spesa.

3.1 Spese relative a beni materiali

Le spese relative a beni materiali, quali le spese per acquisto di terreni, immobili e impianti (compresi interventi edilizi e relativa progettazione), macchinari e attrezzature, in base alla natura dell'attività e alla relativa normativa di riferimento, possono essere ammesse per il loro costo di acquisizione ai prezzi di mercato.

Nel caso di acquisto di beni immobili e terreni non sono ammissibili gli importi pagati a qualunque titolo fino alla data di presentazione della domanda (es. caparre confirmatorie, pagamenti a titolo di preliminare).

RIEPILOGO DELLA DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE PER LA GIUSTIFICAZIONE DELLE SPESE:

- 1) tabella riepilogativa per ciascun bene della categoria di spesa rendicontata, sottoscritta dal presidente del collegio sindacale o, in mancanza, dal legale rappresentante del soggetto beneficiario. In tale tabella occorre indicare:
 - per immobili e terreni il costo di acquisto, la relativa quota rendicontata e/o il riepilogo dei beni acquisiti con contratto d'affitto con indicazione del relativo canone e della relativa quota rendicontata;
 - per macchinari, strumenti e attrezzature indicare denominazione del bene, costo d'acquisto del singolo bene;
- 2) Estratto del registro dei beni ammortizzabili;
- 3) Inoltre, in caso di beni acquisiti con locazione semplice (noleggio) o finanziaria (leasing):
 - relazione del responsabile di progetto circa la convenienza economica del metodo scelti per l'acquisizione dei beni (nel caso di macchinari, strumenti e attrezzature),
 - relazione sull'utilizzo dei terreni oggetto di rendicontazione, completa di planimetria che evidenzi la sostanziale prossimità e funzionalità rispetto alle attività di progetto (solo per i terreni);

- contratto di noleggio o leasing (nel caso di macchinari e attrezzature) redatti in conformità alle vigenti disposizioni di legge e fiscali e, se previsto per legge, registrato;
- fatture o documenti probatori equivalenti relativi ai canoni pagati;
- giustificativi di pagamento corredati di estratto conto bancario (per un ulteriore riscontro dei documenti da fornire in relazione alle diverse modalità di pagamento ammesse, si veda indietro al paragrafo "Modalità di pagamento ammissibili").
- piano di ammortamento, in caso di leasing.

4) Inoltre:

- dichiarazione sullo stato di famiglia (coniugi, parenti e affini maggiorenni entro il secondo grado) resa dai soci e amministratori dell'impresa beneficiaria;
- fatture d'acquisto; nel caso di eventuali giustificativi di spesa riferiti a beni o servizi acquisiti presso fornitori esteri, sarà richiesto di documentare il relativo trattamento contabile e fiscale ai sensi della vigente normativa in materia;
- giustificativi di pagamento corredati di estratto conto bancario;
- 5) Nel caso di interventi edilizi occorre inoltre acquisire
 - contratto o documento equipollente stipulato con l'impresa affidataria dei lavori edilizi;
 - idonea documentazione edilizia riferita all'Ente territorialmente competente attestante il rispetto delle vigenti disposizioni edilizie ed urbanistiche nella realizzazione dei lavori;
 - documentazione attestante la regolarità edilizia ed urbanistica dei lavori eseguiti;
 - planimetria che evidenzi le opere realizzate ed il *layout* degli eventuali beni oggetto del programma di investimento;
 - relazione tecnica illustrativa delle opere;
 - evidenza dell'avvenuta iscrizione dei costi nel libro dei beni ammortizzabili;
- 6) Nel caso di acquisto di beni usati occorre acquisire:
 - dichiarazione del venditore attestante la provenienza esatta del materiale e che lo stesso, nel corso degli ultimi sette anni non abbia beneficiato di un contributo pubblico;
 - -attestazione di un perito tecnico che il prezzo del materiale usato non sia superiore al suo valore di mercato e sia inferiore al costo di materiale simile nuovo;
 - attestazione di un perito tecnico che le caratteristiche tecniche del materiale usato acquisito siano adeguate alle esigenze dell'operazione e siano conformi alle norme e agli standard pertinenti;

3.1.1 Spese per immobili e impianti

3.1.1 a) spese per acquisto immobili e impianti

Sono ammissibili i costi degli immobili e impianti localizzati sui territori toscani ammissibili dal bando.

3.1.1 b) Spese per interventi edilizi su immobili

Ai fini dell'ammissione a contributo, i costi relativi alla realizzazione di opere murarie devono essere in regola con la vigente disciplina edilizia ed urbanistica, come risultante da idonea documentazione amministrativa.

Sono finanziabili gli interventi, aventi ad oggetto gli immobili suddetti, qualificabili come manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia ed ampliamento ai sensi della vigente legislazione edilizia ed urbanistica; sono, altresì, ammissibili gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, di efficientamento energetico e di adozione di misure antisismiche come definiti alla specifica legislazione di settore.

Sono ammessi i costi relativi a spese tecniche sostenute per la realizzazione degli interventi edilizi ammissibili inclusi nel progetto (sono inclusi nei costi ammissibili, a titolo di esempio, i costi di progettazione, direzione lavori, contabilità, redazione dei piani per la sicurezza, indagini preliminari resisi necessari per la realizzazione degli interventi sugli immobili ammessi a finanziamento con il Bando).

I costi per spese tecniche sono complessivamente ammissibili a finanziamento nel limite del 10% dell'investimento ammissibile appartenente alla categoria "interventi sugli immobili".

L'effettiva ammissione a contributo è subordinata alla registrazione dei costi nel libro dei beni ammortizzabili ai sensi della vigente disciplina civilistica e dei principi contabili OIC.

3.1.2 Spese per terreni

Sono ammissibili i costi dei terreni localizzati sui territori toscani ammissibili.

Per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi degli acquisti a condizioni commerciali o le spese di capitale effettivamente sostenute, nei limiti consentiti dalla normativa in vigore.

3.1.3 Spese per macchinari, strumenti e attrezzature

I costi relativi a strumenti e attrezzature sono ammissibili a condizione che gli stessi siano installati presso l'unità operativa localizzata sul territorio regionale toscano nella quale si svolge il progetto.

I costi relativi a macchinari, attrezzature e strumentazioni di nuova acquisizione possono essere comprensivi degli eventuali costi accessori (ad esempio trasporto, consegna installazione, collaudo, ecc.) a condizione che gli stessi siano stati consegnati, installati e messi a disposizione presso l'unità operativa in cui viene realizzato il Progetto.

Nel caso in cui i beni siano acquisiti attraverso la locazione semplice o il noleggio, gli importi dei canoni versati sono ammissibili fino a concorrenza delle rispettive quote di ammortamento che sarebbero state imputate al conto economico e per il periodo di realizzazione del progetto, se il beneficiario avesse acquistato tali beni a titolo definitivo.

Nel caso in cui l'acquisizione di tali beni avvenga attraverso un contratto di leasing, il costo imputabile al Progetto è costituito dalla sola quota capitale dei canoni versati. Gli altri costi connessi al contratto (tasse, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.) non costituiscono una spesa ammissibile. È escluso il maxicanone iniziale e finale. La locazione finanziaria (leasing) è ammissibile al cofinanziamento solo se rispetta le seguenti condizioni:

- 1. il beneficiario è l'utilizzatore del bene;
- 2. i canoni pagati dall'utilizzatore al concedente sono comprovati da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente;

- 3. nel caso di contratti di locazione finanziaria contenenti una clausola di riacquisto o che prevedano una durata contrattuale minima corrispondente alla vita utile del bene, l'importo massimo ammissibile non può superare il valore di mercato del bene; non sono ammissibili le altre spese connesse al contratto, tra cui tributi, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi:
- 4. l'aiuto relativo ai contratti di locazione finanziaria di cui al numero 3) è versato all'utilizzatore in una o più quote sulla base dei canoni effettivamente pagati. Se la durata del contratto supera il termine finale per la contabilizzazione dei pagamenti ai fini dell'intervento cofinanziato, è ammissibile soltanto la spesa relativa ai canoni esigibili e pagati dall'utilizzatore sino al termine finale stabilito per i pagamenti ai fini dell'intervento;
- 5. nel caso di contratti di locazione finanziaria che non contengono un patto di retrovendita e la cui durata è inferiore al periodo di vita utile del bene oggetto del contratto, i canoni sono ammissibili in proporzione alla durata dell'operazione ammissibile; è onere dell'utilizzatore dimostrare che la locazione finanziaria costituisce il metodo più economico per acquisire l'uso del bene; nel caso in cui risulti che i costi sono inferiori utilizzando un metodo alternativo, quale la locazione semplice del bene, i costi supplementari sono detratti dalla spesa ammissibile;
- **6.** i canoni pagati dall'utilizzatore in forza di un contratto di vendita e conseguente retrolocazione finanziaria (lease-back) sono spese ammissibili ai sensi dei punti da 1) a 5) mentre i costi di acquisto del bene non sono ammissibili.

In caso di noleggio di attrezzature con pagamento di canoni anticipati su base bimestrale o superiore per le quali la scadenza di rendicontazione cada all'interno del periodo di riferimento del canone, valgono ai fini della rendicontazione della relativa spesa, le seguenti indicazioni:

- a) in caso di rendicontazione a titolo di SAL l'intero canone può essere rendicontato nell'ambito dello stato di avanzamento lavori;
- b) in caso di rendicontazione a saldo, ferma restando la possibilità di rendicontare la spesa, potrà essere ammesso a contributo esclusivamente il costo relativo alle mensilità comprese all'interno del periodo di ammissibilità del progetto.

3.1.4 Spese per beni mobili

Sono da considerarsi ammissibili nell'ambito della categoria "mezzi mobili" le seguenti categorie di beni, purché strettamente necessari al ciclo di produzione dell'attività economica (ATECO) ammessa alle agevolazioni, adeguatamente dimensionati rispetto alla effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'unità locale oggetto di intervento:

- autocarri/furgoni, anche se destinati agli spostamenti del personale, delle attrezzature e dei materiali sui cantieri dove vengono effettuale le lavorazioni nel caso di imprese che svolgano la propria attività (manutenzione, installazioni civili ed industriali e simili) presso terzi, oppure se destinati al trasporto condizionato di prodotti alimentari deperibili per la consegna dei prodotti ai clienti;
- carrelli, sia appartenenti alla categoria del "rimorchio appendice" che a quella del "carrello rimorchio" (dotato di carta di circolazione e targa propria) di cui al codice della strada;
- "trattori stradali" per semirimorchi immatricolati in categoria "N" (o relative sottocategorie N1, N2, N3), come risultante dal punto J del libretto di circolazione, nel rispetto del vincolo relativo al rapporto tra potenza del motore (in kw), di cui alla voce P.2 del libretto di circolazione, e portata (in tonnellate) che non deve essere superiore a 180;
- mezzi di cantiere/macchine operatrici/mezzi agricoli, anche se abilitati al transito su strada, purché
 costituenti beni strumentali all'attività (ATECO) esercitata in via principale ed oggetto di agevolazio-

ne (quali, ad esempio, escavatori, piattaforme aeree semoventi e simili per imprese di noleggio di macchinari e attrezzature per lavori edili e di genio civile);

- attrezzature ed accessori da installare anche su mezzi mobili già di proprietà del soggetto beneficiario purché pertinenti all'attività agevolata e funzionali al progetto;
- mezzi destinati al trasporto di persone (clienti) nel caso di imprese turistiche), purché funzionali e pertinenti al progetto agevolato;
- autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori, e-bike, velocipedi motoslitte e simili aventi la natura di "beni strumentali" per imprese di noleggio;
- natanti da diporto costituenti unità di servizio per imprese di gestione di porti turistici, destinate a supportare le operazioni portuali e l'erogazione di servizi agli utenti;
- "natanti da spiaggia" o "natanti minori" (unità abilitate a navigare entro un miglio dalla costa) di
 cui all'art. 27, comma 3, del Codice della navigazione da diporto denominate iole, pattini, sandolini,
 mosconi, pedalò, tavole a vela, tavole a motore, canoe, kayak, scooters acquatici, jet acquatici, unità
 di superficie velica inferiore a mq. 4, e mezzi similari destinati al noleggio da parte di imprese turistiche o stabilimenti balneari;

Ai fini dell'ammissione a finanziamento i mezzi mobili devono possedere il requisito di "nuovo di fabbrica".

3.2 Spese relative a beni immateriali

Le spese relative a beni immateriali, quali ricerca contrattuale, studi di fattibilità, servizi di supporto all'innovazione e servizi di consulenza, brevetti, know-how, software e diritti di licenza, risultati di ricerche a utilità pluriennale in base alla natura dell'attività e alla relativa normativa di riferimento, possono essere ammesse per il loro costo di acquisizione ai prezzi di mercato.

RIEPILOGO DELLA DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE PER LA GIUSTIFICAZIONE DELLE SPESE:

- 1) tabella riepilogativa della categoria di spesa contenente gli estremi dei relativi giustificativi di spesa e, per i beni immateriali ammortizzabili, costo d'acquisto del singolo bene, coefficiente di ammortamento, giornate di effettivo utilizzo, percentuale di utilizzo in caso di impiego parziale o non esclusivo nel progetto; ad integrazione della tabella deve essere presentata una nota esplicativa del metodo di calcolo della percentuale di utilizzo nel progetto (si veda in proposito il paragrafo precedente relativo ai beni materiali), sottoscritta dal presidente del collegio sindacale o, in mancanza, dal legale rappresentante del soggetto beneficiario;
- 2) fatture, notule o documenti di equivalente valore probatorio con esplicita descrizione della prestazione eseguita in riferimento al progetto finanziato e dettaglio relativo ai dati degli esperti utilizzati (nominativi, tariffa, ore o giornate svolte, ore o giornate svolte presso la sede del cliente); nel caso in cui tali dati di dettaglio non siano riportati nella fattura, è necessario che gli stessi siano forniti con documento allegato firmato dagli stessi esperti e/o consulenti che hanno svolto la prestazione. Nel caso di eventuali giustificativi di spesa riferiti a beni o servizi acquisiti presso fornitori esteri, sarà richiesto di documentare il relativo trattamento contabile e fiscale ai sensi della vigente normativa in materia;
- 3) giustificativi di pagamento corredati di estratto conto bancario o, in caso di beneficiario pubblico, mandati di pagamento quietanzati;
- 4) relativamente ai beni immateriali ammortizzabili, estratto del registro dei beni ammortizzabili;
- 5) dichiarazione sui familiari e affini² (coniugi, parenti e affini maggiorenni entro il secondo grado) resa dai soci e amministratori dell'impresa beneficiaria

² Nel caso di soci persone giuridiche, la dichiarazione è resa dal legale rappresentante della persona giuridica socia.

- 6) Curricula dei fornitori di consulenze e degli specifici consulenti e/o esperti che hanno svolto la prestazione, con chiara evidenza delle competenze pertinenti alle attività svolte nell'ambito del progetto;
- 7) Contratto di consulenza;
- 8) Relazione sull'attività di consulenza svolta e sui relativi output;
- 9) nel caso di acquisizioni effettuate da organismi di diritto pubblico, documentazione relativa all'espletamento della procedura di affidamento pubblico ai sensi delle disposizioni di legge vigenti tempo per tempo;
- 10) Documentazione attestante la stabile organizzazione in Toscana di cui al paragrafo 2.2.4;
- Si fa riferimento al paragrafo 4 "Spese escluse" per il requisito di ammissibilità della spesa inerente all'assenza di cointeressenze tra fornitore e soggetto beneficiario.

3.2.1 Spese della ricerca contrattuale, per studi di fattibilità, per servizi di supporto all'innovazione e per servizi di consulenza

Sono ammissibili le spese per servizi di consulenza avanzati e qualificati relative al "Catalogo dei servizi avanzati e qualificati per le imprese toscane" approvato con DGR n. 717/2023 (di seguito indicato come "Catalogo").

Sono altresì ammissibili nella categoria di spesa di cui al presente paragrafo i costi sostenuti per la verifica ed attestazione tramite revisori contabili dei requisiti di ammissibilità e delle spese sostenute nell'ambito del progetto oggetto di finanziamento.

La natura di detti servizi non deve essere continuativa o periodica ed essi devono esulare dagli ordinari costi di gestione dell'impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale e la pubblicità.

I requisiti del fornitore dei servizi, la descrizione e il contenuto dei servizi medesimi e la documentazione per la valutazione dell'attuazione del progetto sono quelli indicati nel Catalogo.

Le prestazioni di consulenza devono essere chiaramente giustificate in sede di rendicontazione del progetto: deve essere esplicitato il nominativo dei consulenti, la relativa categoria di appartenenza, la tariffa giornaliera prevista ed il numero di giornate erogate. A supporto della rendicontazione di spesa deve obbligatoriamente essere fornito adeguato output dell'attività di consulenza prestata, come previsto specificamente per ogni categoria di servizi dal Catalogo, pena il non riconoscimento della relativa spesa.

Il costo giornaliero degli esperti incaricati, riconoscibile ai fini contributivi, non può superare i parametri indicati nei tariffari professionali e, in assenza di detti tariffari, i massimali di seguito fissati:

Categoria	Esperienza nel settore specifico di consulenza	Tariffa max giornaliera (in euro)
Α	Oltre 15 anni	600,00
В	10 – 15 anni	400,00
С	5 – 10 anni	300,00
D	3 – 5 anni	200,00
E	< 3 anni	150,00

Ai fini dell'individuazione della tariffa applicabile, si farà riferimento all'esperienza professionale maturata alla data di presentazione della domanda di aiuto dalle singole figure professionali effettivamente prestanti il servizio.

I costi rendicontabili sono dati dagli importi delle relative fatture o documentazione fiscale equipollente.

Nell'ambito dell'acquisizione dei servizi di consulenza ed equivalenti, non sono considerate ammissibili ad agevolazione le prestazioni d'opera non soggette a regime IVA.

Si fa riferimento al paragrafo 4 - "Spese escluse" per il requisito di ammissibilità della spesa inerente all'assenza di cointeressenze tra fornitore del servizio e soggetto beneficiario.

3.2.2 Spese per brevetti, know-how altre forme di proprietà intellettuale

Sono ammissibili i costi per attivi immateriali quali ad esempio: brevetti, know-how, software e diritti di li-cenza, risultati di ricerche a utilità pluriennale, ecc.

Sono altresì ammissibili i corrispettivi periodici effettivamente pagati a fronte di contratti di licenza d'uso stipulati per beni immateriali impiegati esclusivamente nelle attività di progetto.

Il criterio di scelta per le modalità di acquisizione dei beni deve tener conto del principio di economicità.

L'ammissibilità delle spese è condizionata alla diretta attinenza dei beni oggetto di finanziamento con la realizzazione del Progetto, la quale deve essere evidenziata in modo dettagliato.

Nel caso in cui l'acquisizione di beni immateriali avvenga attraverso un contratto di **leasing**, il costo imputabile al Progetto è costituito dalla sola quota capitale dei canoni versati. Gli altri costi connessi al contratto (tasse, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.) non costituiscono una spesa ammissibile. È escluso il maxicanone iniziale e finale. La locazione finanziaria (leasing) è ammissibile al cofinanziamento solo se rispetta le condizioni previste all'art. 8 del D.P.R. 03/10/2008, n° 196 e comunque sempre e soltanto per la quota capitale con le esclusioni indicate al paragrafo 4.

Sono invece interamente ammissibili le spese connesse alla concessione e al riconoscimento di brevetti e di altri diritti di proprietà industriale in favore del Beneficiario ed in particolare:

- 1. tutti i costi anteriori alla concessione del diritto nella prima giurisdizione, ivi compresi i costi di preparazione, presentazione e trattamento della domanda, nonché i costi sostenuti per il rinnovo della domanda prima della concessione del diritto;
- 2. i costi di traduzione e altri costi sostenuti al fine di ottenere la concessione o il riconoscimento del diritto in altre giurisdizioni;
- 3. i costi sostenuti per difendere la validità del diritto nel quadro ufficiale del trattamento della domanda e di eventuali procedimenti di opposizione, anche se detti costi siano sostenuti dopo la concessione del diritto.

3.4.3 Spese per personale

Sono ammissibili "spese di personale" corrispondenti ai costi salariali relativi ai posti di lavoro creati per effetto dell'investimento, calcolati su un periodo di due anni.

In tali casi, ai fini di effettiva ammissione a contributo, devono essere soddisfatte le condizioni seguenti: nel caso in cui la rendicontazione del costo del personale si aggiunga alla rendicontazione di beni materiali o immateriali, l'importo del contributo derivante dalla somma delle sue voci non sia maggiore del valore più elevato della spesa di una delle due voci.

Ai sensi degli artt 14 e 17 Reg UE 2014/651, in alternativa alla voce relativa agli investimenti, sono ammissibili i "costi salariali stimati relativi ai posti di lavoro creati per effetto di un investimento iniziale, calcolati su un periodo di due anni".

Come riportato nell'avviso (par. 5.3) quando i costi ammissibili sono calcolati facendo riferimento ai costi salariali stimati come indicato al paragrafo 4, lettera b), si applicano le seguenti condizioni:

- a) il progetto di investimento determina un incremento netto del numero di dipendenti impiegati in un dato stabilimento rispetto alla media dei 12 mesi precedenti, il che significa che ogni posto soppresso è detratto dal numero apparente di posti di lavoro creati nel corso dello stesso periodo;
- b) ciascun posto di lavoro creato attraverso l'investimento è mantenuto nella zona interessata per un periodo di almeno cinque anni dalla data in cui è stato occupato per la prima volta o di tre anni nel caso delle

Si rammenta che <u>non sono ammissibili i costi relativi al personale in congedo di maternità, di paternità e di congedo parentale</u>. A tal fine, il beneficiario deve sottoscrivere un'apposita dichiarazione, per ciascun dipendente, redatta ai sensi del DPR 445/2000 da presentare ad ogni richiesta di erogazione. Tali dichiarazioni saranno sottoposte a verifica di veridicità periodica su base campionaria in sede di controllo in loco di I livello mediante riscontro con i documenti attestanti l'effettiva presenza in servizio del personale oggetto di rendicontazione custoditi presso il soggetto beneficiario.

RIEPILOGO DELLA DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE PER LA GIUSTIFICAZIONE DELLE SPESE:

- 1) tabella riepilogativa della categoria di spesa "personale dipendente o assimilato", comprensiva dei seguenti dati di ciascun dipendente rendicontato: nome e cognome, inquadramento contrattuale come da classificazione ministeriale (es. impiegato, quadro, professore associato, etc.). La tabella riepilogativa così compilata deve essere sottoscritta dal presidente del collegio sindacale o, in mancanza di esso, dal legale rappresentante del soggetto beneficiario.
- 2) per ogni dipendente rendicontato: la prima e l'ultima busta paga comprese all'interno del periodo rendicontato.
- 3) dichiarazione redatta ai sensi del DPR 445/2000 attestante l'assenza di personale in congedo di maternità, paternità o parentale fra il personale rendicontato, oppure la presenza (con indicazione dei periodi specifici) di eventuali periodi di congedo fruiti dai lavoratori oggetto di rendicontazione.

3.5 Prestazioni rese da titolari, soci o amministratori

3.5.4 Soci o amministratori di cooperative

L'opera prestata da soci-lavoratori di società cooperativa che siano anche titolari di quote del capitale sociale ed amministratori dell'impresa beneficiaria potrebbe essere considerata come personale subordinato a tutti gli effetti laddove l'impresa beneficiaria possa documentare che per ciascuno dei soci-lavoratori/amministratori ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

• il potere deliberativo (come regolato dall'atto costitutivo e dallo statuto), diretto a formare la volontà dell'ente, è affidato collegialmente al consiglio di amministrazione;

• il singolo socio-lavoratore/amministratore svolge, in concreto e nella veste di lavoratore dipendente, ai sensi dell'art. 1, comma 3, Legge 142/2001, mansioni estranee al rapporto organico con la cooperativa, contraddistinte dai caratteri tipici della subordinazione (anche, eventualmente, nella forma attenuata del lavoro dirigenziale);

A tal fine è necessario fornire in sede di rendicontazione il Regolamento interno di cui all'art. 6 della Legge 142/2001.

3.8 Spese per revisore contabile

Possono essere ammesse le spese relative al revisore dei conti incaricato di rilasciare la perizia asseverata sulla sussistenza di alcuni requisiti di ammissibilità e sulla rendicontazione di spesa..

Tali spese, in deroga ai criteri generali di cui al punto 2.1.7, devono essere fatturate e quietanzate entro la data di presentazione della rendicontazione.

RIEPILOGO DELLA DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE PER LA GIUSTIFICAZIONE DELLE SPESE:

Insieme alla perizia asseverata del revisore, devono essere trasmessi i seguenti documenti:

- 1) lettera di incarico o contratto stipulato fra il beneficiario e il revisore4. Spese escluse In nessun caso possono essere ammesse a contributo:
- le spese a sostegno di una delocalizzazione;
- le spese che non rispondono ai criteri generali di ammissibilità di cui al paragrafo ...del bando;
- le spese non giustificate dai documenti di dettaglio riportati nelle sezioni "Documenti da trasmettere per la giustificazione delle spese";
- le spese che risultino parzialmente quietanzate in sede di rendicontazione finale;
- gli interessi connessi al rilascio di garanzie fidejussione connessi alla richiesta di erogazione a titolo di anticipazione:
- le spese relative agli interessi legali, passivi, debitori e le commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio e gli altri oneri meramente finanziari, le ammende e le penali;
- le spese sostenute da soggetti privi di stabile organizzazione come definite nel presente bando;
- le forme di ammortamento accelerato ed anticipato;
- le spese per consulenza specialistica che non posseggono i requisiti di ammissibilità previsti dal *Catalogo* dei servizi avanzati e qualificati per le imprese toscane approvato con DGR n. 717/2023, con l'eccezione per le spese per i revisori legali eventualmente utilizzati per la rendicontazione.
- le spese fatturate fra partner del medesimo progetto;
- le spese per l'acquisto o il noleggio/ affitto di attivi materiali o immateriali di proprietà di società amministrate da amministratori o soci dell'impresa richiedente l'agevolazione o da coniugi/parenti/affini degli stessi entro il secondo grado. Se, invece, gli attivi materiali o immateriali sono di proprietà di società nella cui compagine siano presenti amministratori o soci dell'impresa beneficiaria, o i loro coniugi/parenti/affini entro il secondo grado, le spese sono ammissibili in proporzione alle quote di partecipazione nell'impresa medesima degli altri soci.
- le spese per consulenza specialistica rilasciata da:
 - titolari, amministratori, soci (persone fisiche) e dipendenti dell'impresa richiedente l'agevolazione o coniugi, parenti o affini entro il secondo grado di titolari, amministratori e soci dell'impresa richiedente;

- imprese individuali la cui titolarità/rappresentanza legale sia riconducibile ai titolari, amministratori e soci (persone fisiche) dell'impresa richiedente l'agevolazione o loro coniugi, parenti o affini entro il secondo grado dell'impresa stessa;
- società il cui capitale sociale o le cui quote siano detenute da amministratori dell'impresa beneficiaria o da soci (persone fisiche) della stessa che detengano quote superiori al 10% del capitale (detto vincolo può non operare con riguardo ai soci lavoratori di cooperative, par. 3.5.4);
- imprese amministrate da titolari, amministratori, soci (persone fisiche) e dipendenti dell'impresa richiedente l'agevolazione o da coniugi, parenti o affini entro il secondo grado di titolari, amministratori e soci dell'impresa richiedente;
- imprese fornitrici che fanno parte dello stesso gruppo ossia che sono direttamente controllate e collegate o controllanti rispetto all'impresa che effettua la domanda;
- partner del medesimo progetto.

La rilevazione della sussistenza delle suddette condizioni di cointeressenza tra soggetto beneficiario e fornitore si effettua a partire dalla data di pubblicazione della deliberazione di GRT di indirizzi per il Bando e fino alla data di erogazione del saldo del contributo.

Nell'ambito dell'acquisizione dei servizi di consulenza ed equivalenti, inoltre, non sono considerate ammissibili ad agevolazione le prestazioni non soggette a regime IVA.

5. Ulteriore documentazione a supporto alla rendicontazione delle spese ed adempimenti obbligatori a carico dei soggetti beneficiari

I soggetti beneficiari sono obbligati, a pena di revoca del contributo, al rispetto degli obblighi come formalizzati nel Bando. Oltre alla documentazione relativa alle specifiche spese rendicontate e all'avanzamento del progetto di cui ai precedenti paragrafi, pertanto, ad ogni rendicontazione dovranno essere allegati anche ulteriori documenti e dichiarazioni finalizzate alle verifiche del rispetto obblighi contrattuali secondo quanto specificato nei paragrafi seguenti. Nella presente sezione vengono riepilogati, ai fini di una più agevole attuazione dei progetti, i principali obblighi generali previsti a carico dei soggetti beneficiari dalle disposizioni del Bando. Rimane ferma la validità di tutte le disposizioni di Bando anche se non esplicitamente richiamate in questa sede.

5.1 Rendicontazione tramite revisore dei conti

Ai sensi del paragrafo 8 del Bando ed in attuazione dell'art.14, comma 3, L.R.T. n. 71/2017, al fine di accelerare l'iter istruttorio delle domande di aiuto e di snellire le procedure di erogazione e di controllo, la regolare rendicontazione amministrativo-contabile delle attività svolte dal beneficiario, in alternativa alle procedure ordinarie, può essere verificata e attestata da parte di soggetti iscritti nel registro dei revisori legali mediante una relazione tecnica ed un'attestazione rilasciata in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità.

Sulle relazioni e attestazioni di cui sopra, sono effettuati controlli annuali.

Si precisa che, anche nel caso di ricorso al revisore, la documentazione di spesa e di pagamento deve essere caricata sul sistema informativo on line.

La scelta di procedere alla rendicontazione con la modalità semplificata tramite revisore legale di cui al presente paragrafo vincola il beneficiario a procedere con la stessa modalità nelle successive rendicontazioni. La scelta del revisore legale cui affidare la redazione del rapporto di certificazione della spesa può essere rinnovata ad ogni rendicontazione. Nel caso di partenariati è richiesta uniformità della scelta da parte di tutti i partner in relazione alla modalità di rendicontazione da utilizzare per il progetto.

5.2 Adempimenti obbligatori in tema di legislazione antimafia

La legislazione antimafia (D. Lgs. n. 159/2011 - Codice delle leggi antimafia), da ultimo modificata ad opera della Legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, prevede una serie di controlli obbligatori a carico dei soggetti che erogano contributi alle imprese.

In particolare, ai sensi dell'art. 83 del Codice delle leggi antimafia, come sopra modificato, a far data dal 30/04/2020 è prevista l'acquisizione dell'INFORMAZIONE ANTIMAFIA per l'erogazione di contributi (anche se frazionati in più quote) complessivamente superiori ad euro 150.000,00.

Ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. n. 159/2011 l'acquisizione della documentazione antimafia suddetta compete al soggetto che eroga contributi, il quale deve provvedere preliminarmente all'erogazione stessa. Le informazioni necessarie all'acquisizione della documentazione antimafia devono essere fornite dalle imprese beneficiarie relativamente all'elenco di soggetti, persone fisiche o giuridiche, contenuto nell'art. 85 del sopraccitato del D. Lgs. n. 159/2011.

Sulla base di quanto sopra richiamato, le imprese beneficiarie, unitamente alla documentazione prevista dal bando per la presentazione delle richieste di erogazione, dovranno obbligatoriamente fornire la documentazione seguente:

- dichiarazione sostitutiva attestante l'iscrizione alla CCIAA;
- · dichiarazione sostitutiva relativa ai familiari conviventi.

La specifica modulistica da utilizzare al riguardo è reperibile sul sito web della prefettura di competenza territoriale.

6. Esempi di schede quadro spese ammissibili per specifici interventi

INTERVENTI DI AIUTO AGLI INVESTIMENTI A FAVORE DELLE PMI

Regime d'aiuto: Ai sensi dell'art 17 "Aiuti agli investimenti a favore delle PMI" del Reg (UE) n. 651/2014 Spese ammissibili :

- a) i costi degli investimenti materiali e immateriali;
- b) i costi salariali stimati relativi ai posti di lavoro direttamente creati dal progetto di investimento, calcolati su un periodo di due anni.

Per essere considerati costi ammissibili ai sensi del presente articolo, gli investimenti devono consistere:

- a) in un investimento in attivi materiali e/o immateriali per installare un nuovo stabilimento, ampliare uno stabilimento esistente, diversificare la produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente; o
- b) nell'acquisizione di attivi di uno stabilimento, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
- lo stabilimento è stato chiuso o sarebbe stato chiuso se non fosse stato acquistato,
- gli attivi vengono acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente,
- l'operazione avviene a condizioni di mercato.

Se un membro della famiglia del proprietario originario, o un dipendente, rileva una piccola impresa, non si applica la condizione che prevede che gli attivi vengano acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente. La semplice acquisizione di quote di un'impresa non è considerata un investimento.

Gli attivi immateriali soddisfano tutte le seguenti condizioni:

- a) sono utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti;
- b) sono considerati ammortizzabili;
- c) sono acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente;

- d) figurano nell'attivo di bilancio dell'impresa per almeno tre anni.
- I posti di lavoro direttamente creati da un progetto d'investimento soddisfano le seguenti condizioni:
- a) sono creati entro tre anni dal completamento dell'investimento;
- b) producono un aumento netto del numero di dipendenti dello stabilimento interessato rispetto alla media dei dodici mesi precedenti;
- c) sono mantenuti per un periodo minimo di tre anni a partire dalla data in cui sono stati occupati per la prima volta.

L'intensità di aiuto non supera:

- a) il 20 % dei costi ammissibili nel caso delle piccole imprese;
- b) il 10 % dei costi ammissibili nel caso delle medie imprese.

INTERVENTI FINALIZZATI A NUOVI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

Regime d'aiuto: Ai sensi dell'art 14 "Aiuti a finalità regionale agli investimenti" del Reg (UE) n. 651/2014 Spese ammissibili :

- a) costi per gli investimenti materiali e immateriali;
- b) costi salariali stimati relativi ai posti di lavoro creati per effetto di un investimento iniziale, calcolati su due anni;
- c) una combinazione di una parte dei costi di cui alle lettere a) e b), purché l'importo cumulato non sia maggiore dell'importo più elevato fra quelli di cui alle lettere a) e b).

L'intensità di aiuto nel caso della grandi imprese è fissata dalla Carta Europea degli Aiuti a finalità regionale ed è incrementata del 10% in caso di medie imprese e del 20% nel caso di piccole imprese.

ALLEGATO 1/B

ANTIMAFIA

L'art. 83 D.Lgs. n. 159/2011 "Codice delle leggi antimafia" e ss.mm.ii., dispone l'acquisizione dell'INFORMAZIONE ANTIMAFIA "...prima di rilasciare o consentire i provvedimenti, ivi inclusi quelli di erogazione, di cui all'art. 67, comma 1 lett. g)" relativi a "...contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali" il cui valore sia, ai sensi del citato D. L.gs 159/2011, art. 91 "superiore a 150.000,00", anche se frazionati in più quote.

Al fine dell'acquisizione dell'Informazione Antimafia, il richiedente dovrà fornire l'elenco di soggetti, persone fisiche o giuridiche, di cui all'art. 85 del citato D. Lgs. 159/2011.

Il controllo è attuato:

- mediante la consultazione della BDNA (Banca Dati Nazionale Antimafia) o
- verifica dell'iscrizione alla cd. "White List", presenti presso ogni Prefettura, mediante consultazione dell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa istituiti ai sensi della L. 190/2012.

Visto l'art. 83 D. Lgs. 159/11e ss.mm.ii., il controllo antimafia è attuato prima dell'adozione dell'atto di concessione e prima dell'adozione di ogni atto di erogazione.

Pertanto, al fine di attuare il controllo antimafia:

- **prima dell'adozione dell'atto di concessione**: in sede di presentazione della domanda di agevolazione, il partecipante dovrà compilare l'apposito modulo per l'attuazione del controllo.
- prima dell'adozione dell'atto di erogazione: l'impresa beneficiaria, unitamente alla documentazione prevista dal bando per la presentazione delle richieste di erogazione dovrà fornire la documentazione seguente elencata, compilando I relativi moduli allegati:
- dichiarazione sostitutiva come da "Modello 1. Dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla CCIAA";
- dichiarazione sostitutiva relativa ai familiari conviventi.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE DELLA RESIDENZA E DELLO STATO DI FAMIGLIA

	(6	art. 46, D.P.R. 445/2000)					
II/la sottoscritto/a.		Codice Fiscale					
nato/a a							
				e che interessano; qualora rità la semplice dimenticanz		e righe che interessa	no, <u>non</u> si
				residente nel comune di			
			che lo stato di famiglia è composto, oltre che dal dichiarante, dalle seguenti persone:				
Cite to state	o di famiglia e composto, ott		seguenti persone.				
Parentela	Codice Fiscale	Cognome e nome	Luogo di nascita	Data di			
personali raccolti	informato, ai sensi e per saranno trattati, anche co il quale la presente dichiaraz ata)	n strumenti informatici, es zione viene resa.	sclusivamente nell'am				
personali raccolti procedimento per	saranno trattati, anche co il quale la presente dichiaraz	n strumenti informatici, es zione viene resa.	oclusivamente nell'am				

La presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' E/O DI CERTIFICAZIONE

ai sensi degli artt. 46 e 47 della legge 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni

II/La sottoscritto/a (cognome e nome) _		
nato/a a	provincia	il
residente a	provincia	
via/piazza		n° civico
in qualità di		
della società		
partita IVA/Codice Fiscale		
indirizzo e-	-mail	
consapevole delle sanzioni penali in caso di c eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt.	. 75 e 76 D.P.R. 445/2000 DICHIARA) sotto la propria responsabilità
che l'impresa è iscritta nel Registro delle Impr		
con il numero di Iscrizione		
Repertorio Economico Amministrativo		
denominazione		
forma giuridica		
codice fiscale/partita IVA		
sede		
oggetto sociale		
data di costituzione		
capitale sociale di cu	ii versato	
sedi secondarie e unità locali		

Dichiara altresì che l'impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di liquidazione, fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura della legge fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data odierna.

A. Soci e titolari di diritti su quote e azioni/proprietari

qualora persone fisiche
A.1. Cognome e nome
Codice fiscale
Nato/a a
Provincia
II
Residente a
Provincia
Via/piazza
n. civico
quota di proprietà:
percentuale rispetto al capitale sociale
valore in Euro
alternativamente,qualora persone giuridiche
Denominazione sociale
Codice fiscale
P.IVA
Iscritta al Registro delle Imprese di
Numero di Iscrizione CCIAA
Numero di Iscrizione REA
percentuale rispetto al capitale sociale
valore in Euro
A.2. Cognome e nome
Residente a
Provincia
Via/piazza
n. civico
quota di proprietà:
percentuale rispetto al capitale sociale
valore in Euro
Denominazione sociale
Codice fiscale
P.IVA
Iscritta al Registro delle Imprese di
Numero di Iscrizione CCIAA
Numero di Iscrizione REA
percentuale rispetto al capitale sociale
valore in Euro
qualora persone fisiche
A.3. Cognome e nome
Codice fiscale
Nato/a a

Provincia	
II	
n. civico	
quota di pro	
quota a. p.	percentuale rispetto al capitale sociale
	valore in Euro
alternativaı	mente (qualora persone giuridiche)
D	tana aasiala
	ione sociale
	le
P.IVA	
	egistro delle Imprese di
Numero di	Scrizione CCIAA
Numero ai	scrizione REA
	percentuale rispetto al capitale sociale
	valore in Euro
qualora per	sone fisiche
Cognome e	nome
Codice fisca	le
Nato/a a	
Provincia	
Residente a	
Via/piazza_	
n. civico	
quota di pro	pprietà:
	percentuale rispetto al capitale socialevalore in Euro
alternativaı	mente (qualora persone giuridiche)
Denominaz	ione sociale
Codice fisca	ione sociale
P.IVA	
	egistro delle Imprese di
Numero di	lscrizione CCIAAlscrizione REA
ivanielo ul	percentuale rispetto al capitale sociale
	valore in Euro
B. <u>Compo</u>	nenti il Consiglio d'Amministrazione
Cognon	ne e nome
	le
Nato/a a	
Drovincia	
PIOVILICIA	

i Amministrazionei i Amministrazionei i Amministrazionei
i Amministrazionei i Amministrazionei i Amministrazionei
i Amministrazionei Amministrazionei Amministrazionei Amministrazionei
i Amministrazione i Amministrazione
i Amministrazione i Amministrazione
i Amministrazionei i Amministrazionei
i Amministrazionei Amministrazionei
i Amministrazionei Amministrazionei
i Amministrazionei Amministrazionei
i Amministrazionei i Amministrazionei
i Amministrazionei i Amministrazionei
i Amministrazionei i Amministrazionei
i Amministrazione i Amministrazione
i Amministrazionei i Amministrazione
i Amministrazione
i Amministrazione
i Amministrazione
i Amministrazione
i Amministrazione
i Amministrazione
i Amministrazione
i Amministrazione
i Amministrazione
i Amministrazione
i Amministrazione
i Amministrazione

n	civico
	arica all'interno del Collegio sindacale / soggetti, ove nominati, che svolgono i compiti di vigilanza di cu
	Il'art. 6 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 231/2001
u	dal/sino al
C.2.	Cognome e nome
NI.	odice fiscale
Di	ato/a a
il.	rovincia
-	
Di	esidente a
Γ i	rovincia
	ia/piazzacivico_
	rica all'interno del Collegio sindacale / soggetti, ove nominati, che svolgono i compiti di vigilanza di cu
	ll'art. 6 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 231/2001 dal/sino al
	day 51110 d1
C.3.	Cognome e nome
	odice fiscale
N	ato/a a
Pı	rovincia
11	
Re	esidente a
Pı	rovincia
	a/piazza
	civico
	arica all'interno del Collegio sindacale / soggetti, ove nominati, che svolgono i compiti di vigilanza di cu
	Il'art. 6 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 231/2001
_	dal/sino al
n.	Cognome e nome
	odice fiscale
N	ato/a a
Pı	rovincia
Re	esidente a
Pı	rovincia
Vi	ia/piazza
n.	civico
ca	arica all'interno del Collegio sindacale / soggetti, ove nominati, che svolgono i compiti di vigilanza di cu
	ll'art. 6 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 231/2001 dal/sino al
D	. <u>Titolari di cariche o qualifiche</u>
D.1.	Cognome nome
	odice fiscale
N	ato/a a
Pı	rovincia
 II	rovincia
	esidente a
\/i	rovinciaa/piazza
•	

	n. civico
	carica o qualifica
	dal/sino al
D.2	2. Cognome e nome
	Codice fiscale
	Nato/a a
	Provincia
	Residente a
	Provincia
	Via/piazza
	n. civico
	carica o qualifica
	dal/sino al
ר י	3. Cognome e nome
٠.ر	3. Cognome e nomeCodice fiscale
	Nato/a a
	Nato/a aProvincia
	II
	Residente a
	Provincia
	Via/piazza
	n. civico
	carica o qualifica
	dal/sino al
n.	Cognome e nome
	Codice fiscale
	Nato/a a
	Provincia
	Decidente e
	Residente a
	ProvinciaVia/piazza
	n. civico
	carica o qualifica
	dal/sino al
	E. Responsabili e Direttori tecnici
E.1	
	Codice fiscale
	Nato/a a
	Provincia
	Posidonto a
	Residente a
	Provincia
	Via/piazza
	n. civico
	carica dal/sino al
	daysino di

E.2. Cognome e nome	
Codice fiscale	
Nato/a a	
Provincia	
II	
Residente a	
Provincia	
Via/piazza	
n. civico	
carica	
dal/sino al	
E.3. Cognome e nome	
Codice fiscale	
Nato/a a	
Provincia	
II	
Residente a	
Provincia	
Via/piazza	
n. civico	
carica	
dal/sino al	
n. Cognome e nome	
Codice fiscale	
Nato/a a	
Provincia	
II	
Residente a	
Provincia	
Via/piazza	
n. civico	
carica	
dal/sino al	
Data,	Firma leggibile del Titolare/Legale rappresentante

(Allegare copia fotostatica di valido documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. 28/12/2000 n. 445)

ANTIRICICLAGGIO

Ai sensi del D.Lgs. n. 231-2007 e D.Lgs. n.125 del 2019 e del Reg. (UE) 1060/2021 art. 69 e

del Reg (UE) n. 241/2021 nonchè in attuazione del decreto legislativo n. 231/2007 e successive disposizioni attuative, in relazione alla domanda di agevolazione presentata nell'ambito del bando in oggetto, avendo preso visione della definizione di "titolare effettivo" e delle relative modalità di individuazione il titolare o il legale rappresentante dell'impresa o il libero professionista che sottoscrive la domanda di agevolazione rende la seguente dichiarazione(barrando una delle opzioni seguenti):
□ di essere l'unico titolare effettivo della società sopra indicata; □ che non esiste un titolare effettivo della società (solo in caso di società quotate o con capitale frazionato);
 □ di essere titolare effettivo della società unitamente a (vedi dati riportati sotto); □ di non essere il titolare effettivo. Il titolare effettivo è di seguito indicato:
Titolare effetti vo1:
1) Cognome nato a
() il cittadinanza residente a () CAP via C.F.
; rientra nella definizione di PEP [si] [no]
2) [ripetere nel caso di più titolari effetti vi].
$\hfill\Box$ allega fotocopia del documento di identità (in corso di validità) e del codice fiscale del titolare effettivo solo nel caso in cui il titolare effettivo non coincida con il legale rappresentante.
Laddove il titolare effettivo risulti diverso dal legale rappresentante, i controlli di cui ai requisiti 4.2.9 e 4.2.17 saranno effettuati anche sul titolare effettivo."

ALLEGATO 1 C

SCHEMA DI GARANZIA FIDEIUSSORIA

Premesso che:

Fremesso the.
 la Legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71 disciplina il sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese ed introduce nuove modalità di attuazione degli interventi;
- l'amministrazione regionale per l'attuazione del presente intervento si avvale della disciplina di cui ai Regolamenti:
- la Regione Toscana con Decreto Dirigenziale ndel ha approvato il Bando relativo a
 il sopracitato bando prevede la possibilità di erogare un anticipo del contributo pari al% dell'ammontare del contributo concesso dietro presentazione di garanzia fideiussoria;
- per la gestione del suddetto bando la Regione Toscana si avvale dell'organismo intermedio come da Convenzione;
- il Signor
- ai sensi del Bando sopraccitato l'erogazione dell'aiuto a titolo di anticipo è condizionata alla preventiva costituzione di una cauzione mediante garanzia fideiussoria, incondizionata ed escutibile a prima richiesta rilasciata da imprese bancarie o assicurative o dagli intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 106 TUB che svolgano in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, per un importo complessivo di Euro
- la Banca/Società di assicurazione/Società finanziaria ha preso visione della domanda di agevolazione e dei relativi

- secondo quanto previsto dall'art. 56, comma 2, della legge 06/02/1996 n. 52, $\underline{\text{lo}}$

allegati nonché del decreto di concessione delle agevolazioni;

schema di garanzia fideiussoria è redatto in conformità a quanto disposto dal decreto 22/04/1997 del Ministero del Tesoro, pubblicato nella G.U. della Repubblica Italiana n. 96 del 26/04/1997 ed alla delibera di Giunta regionale n. 479 del 29/04/1997;
- la Banca/Società di assicurazione/Società finanziaria
- la Banca/Società di assicurazione/Società finanziariaha sempre onorato i propri impegni con l'Ente garantito;
- è prevista l'escussione della polizza nel caso di mancato rinnovo della stessa entro il termine di un mese antecedente la scadenza, a tutela del credito regionale ai sensi della decisione G.R. n. 3 del 23/07/2012.
Tutto ciò premesso
che forma parte integrante del presente atto, la sottoscritta (in seguito denominata per brevità "Banca" o "Società") con sede legale in
il
ilnato anato ilnella loro rispettiva qualità di, casella di P.E.C.
dichiara
di costituirsi con il presente atto fideiussore nell'interesse del Contraente

Condizioni generali

Articolo 1 - Oggetto della garanzia

La "Società" garantisce, inoltre, irrevocabilmente ed incondizionatamente all'"Ente garantito" la restituzione della ulteriore somma corrispondente agli interessi di cui sarà automaticamente maggiorata la somma suddetta, calcolati in ragione del tasso ufficiale di riferimento (T.U.R.) di volta in volta vigente decorrenti dalla data dell'erogazione dell'anticipazione fino alla data del rimborso, nonché alle spese di recupero, fino a concorrenza di un importo massimo pari al dieci per cento della somma erogata a titolo di anticipazione come sopra dichiarata.

Articolo 2 – Durata della garanzia e svincolo

Il mancato rinnovo entro il termine di un mese antecedente ciascuna scadenza determina l'escussione della polizza a tutela del credito regionale.

La garanzia cesserà comunque ogni effetto sei mesi dopo la conclusione della verifica della rendicontazione finale da parte dell' "Ente garantito", come risultante da apposito provvedimento di liquidazione a saldo. Decorsa tale ultima scadenza, la garanzia cesserà, decadendo automaticamente, ad ogni effetto.

La garanzia è svincolata mediante provvedimento dell'Organismo Intermedio di approvazione della rendicontazione finale di spesa, copia del quale sarà trasmessa all'impresa Contraente ed alla Società.

La garanzia sarà svincolata prima di tale scadenza dall' "Ente garantito" qualora ne sussistano i presupposti ed in assenza di cause e/o atti idonei a determinare l'assunzione di un provvedimento di revoca; in tal caso l"Ente garantito" provvede alla comunicazione di svincolo ai soggetti interessati.

Articolo 3 - Pagamento del rimborso e rinunce

La "Società" si impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta da parte dell' "Ente garantito" e, comunque, non oltre quindici giorni dalla ricezione della richiesta stessa, formulata con l'indicazione dell'inadempienza riscontrata da parte dell'Organismo Intermedio in nome e per conto dell' "Ente garantito", cui, peraltro, non potrà essere opposta alcuna eccezione anche nel caso che il "Contraente" sia dichiarato nel frattempo fallito, ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione ed anche nel caso di mancato pagamento dei premi o di mancato adeguamento della durata della garanzia da parte della "Società".

La richiesta di rimborso dovrà essere fatta dall' "Ente garantito" a mezzo posta elettronica certificata intestata alla "Società", così come risultante dalla premessa.

La "Società" rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 cod. civ., volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il "Contraente" e, nell'ambito del periodo di durata della garanzia di cui all'articolo 2, rinuncia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 cod. civ.

Nel caso di ritardo nella liquidazione dell'importo garantito, comprensivo di interessi, la "Società" corrisponderà i relativi interessi moratori in misura pari al tasso ufficiale di riferimento (T.U.R.) in vigore il primo giorno di calendario del mese della scadenza,

maggiorato dei punti percentuali previsti dall'art. 99, secondo comma, lettera b), del Reg. (CE) n. 1046/2018, con decorrenza dal sedicesimo giorno successivo a quello della ricezione della richiesta di escussione, senza necessità di costituzione in mora. La "Società" accetta che nella richiesta di rimborso, effettuata dall' "Ente garantito" venga specificato il numero del conto bancario sul quale devono essere versate le somme da rimborsare.

Articolo 4 - Inefficacia di clausole limitative della garanzia

Sono da considerare inefficaci eventuali limitazioni dell'irrevocabilità, incondizionabilità ed escutibilità a prima richiesta della presente fidejussione.

Il mancato pagamento del premio non potrà in nessun caso essere opposto all' "Ente garantito", in deroga all'art. 1901 del c.c..

Articolo 5 - Requisiti soggettivi

La "Società" dichiara, secondo il caso, di possedere alternativamente i requisiti soggettivi previsti dall'art. 1 della legge 10 giugno 1982 n. 348 o dall'art. 106 del decreto legislativo 1º settembre 1993, come novellato dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 14:

- 1) se Banca di essere iscritto all'Albo presso la Banca d'Italia;
- 2) se Impresa di assicurazione, di essere inserita nell'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo 15 cauzioni presso l'IVASS;
- 3) se Società finanziaria, di essere iscritta nell'albo unico di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, come novellato dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 14.¹

Articolo 6 - Forma delle comunicazioni alla "Società"

Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni alla "Società" in dipendenza dal presente atto, per essere validi ed efficaci, devono essere effettuati esclusivamente per mezzo di posta elettronica certificata, indirizzati al domicilio della "Società", così come risultante dalla premessa, o all'Agenzia alla quale è assegnato il presente contratto.

Articolo 7 - Foro competente

In caso di controversia tra "Società", "Contraente", "Ente garantito" sorta sulla presente garanzia il Foro competente è esclusivamente quello di Firenze.

A tal fine "Società", "Contraente" e "Ente garantito" prendono atto che è volontà delle parti non solo di derogare alla ordinaria competenza territoriale, ma anche di escludere la concorrenza del Foro designato con quelli previsti dalla legge in alternativa.

¹ Sono esclusi gli intermediari finanziari stranieri, in linea con le disposizioni contenute nel Dlgs 141/2010, che nell'introdurre modifiche all'art. 107 del TUB, prevedono espressamente quale condizione essenziale per l'ottenimento dell'autorizzazione che "la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica". Il riferimento all'albo unico tiene conto del fatto che il 12/05/2016 si è concluso il regime transitorio introdotto dal D. Lgs. n. 141/2010 di modifica degli artt. 106 e 107 del TUB, le cui norme attuative sono state dettate da un intervento di natura regolamentare (DM 2 aprile 2015, n. 53 del Ministero dell'Economia e delle Finanze recante disposizioni in materia di intermediari finanziari), da un intervento di prassi (Circolare Banca d'Italia n. 288 del 3 aprile 2015 contenente disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari) e dal DM 23 dicembre 2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze (recante disposizioni per i confidi minori ed il relativo Organismo). Si veda anche la Decisione di Giunta regionale n. 3 del 23/7/2012.

Il TUB è stato novellato dal decreto legge 25 marzo 2019 n. 22 convertito con modificazioni dalla Legge 20 maggio 2019 n. 41.

Articolo 8 - Clausole finali

Rimane espressamente convenuto o	the la presente	garanzia fideius	soria si intenderà
tacitamente accettata qualora nel te	rmine di quindi	ci giorni dalla da	ta di ricevimento,
da parte del "Ente garantito" non	sia comunicato	al "Contraente"	' che la garanzia
fideiussoria non è ritenuta valida.			
Contraente	S	ocietà ²	

	na autenticata)
Agli effetti degli art. 1341 e 1342 C.C. il sottos dichiarano di approvare specificatamente le disposondizioni generali: Art. 1 (Oggetto della garanzia) Art. 2 (Durata della garanzia e svincolo) Art. 3 (Pagamento del rimborso e rinunce) Art. 4 (Inefficacia di clausole limitative della garanziante della comunicazione alla "Società") Art. 6 (Forma della comunicazione alla "Società") Art. 7 (Foro competente)	osizioni degli articoli seguenti delle
Contraente	Società ³
	(firma autenticata)

N.B. Sottoscrivere in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata con attestazione dei poteri di firma

N.B. Sottoscrivere in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata ex art. 2703 c.c. con attestazione dei poteri di firma



ALL. 1D



Bando "Nuovi Protocolli di Insediamento nelle aree di crisi industriale rientranti nella Carta degli Aiuti a Finalità Regionale"						
Allegato SCHEDA A	NAGRAFICA E DI	PROGETTO				
ːl/La sottoscritto/a _			nato/a a _	i		
	CF			residente a		
	nella sua q	ualità di :				
Legale rappresenta	nte/titolare					
dell'impresa				<u>-</u>		
scritta al registro im	prese al n		in data			
presso la C.C.I.A	A. di		da	ata iscrizione R.E.A		
	Provincia	iscrizione R.E.A.		costituita in data		
		esercente	l'attività	prevalente		
di		dal		codice d'attività ISTA		
ATECO 2007	telefono	e-mail	PEC _			
	n corso di costitu	ızione (si allega p		razione di intenti all dal paragrafo 4.1 de		
da 	rappresentante		ATI/ATS/Rete	-Contratto, compost		

CHIEDE

a fronte di un investimento complessivo pari a euro la
concessione di un contributo secondo le modalità previste dal bando di cui al Decreto
Dirigenziale n del e ss.mm.ii. relativamente al progetto dal titolo
acronimo
localizzato nel Comune di
DICHIARA CHE
L'intervento è localizzato nel territorio comunale di in Regione Toscana e che l' impresa:
□ è tenuta all'iscrizione INPS;
non è tenuta all'iscrizione a INPS per la seguente motivazione
□ è tenuta all'iscrizione a INAIL;
non è tenuta all'iscrizione INAIL per la seguente motivazione:
□ è tenuta all'iscrizione a Cassa Edile
non è tenuta all'iscrizione Cassa Edile per la seguente motivazione (obbligatorio solo per le
imprese edili)
DICHIARA INOLTRE DI
 1 conoscere e applicare le normative comunitarie e quelle nazionali e regionali che regolano gli aiuti di stato e si impegna a adempiere al dettato della normativa di riferimento per la gestione del finanziamento; 2 avere sede o unità locale destinataria dell'intervento nel territorio comunale di al seguente indirizzo
La predetta localizzazione deve risultare da visura camerale; per le imprese prive di sede o unità locale nel territorio comunale di al momento della domanda, detto requisito deve sussistere entro il termine stabilito per la realizzazione del progetto, come rilevabile dal Registro delle Imprese; in ogni caso, l'investimento per il quale si richiede l'agevolazione deve essere realizzato nel comune di in Regione Toscana e le spese sostenute devono essere relative alla sede o unità locale destinataria dell'intervento; 3 in caso di nuova localizzazione: indicare, nella descrizione del progetto nonché con adeguata documentazione allegata, la cantierabilità dell'investimento; 4 essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori o essere in regola con la certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti di pubbliche amministrazioni e verificabile attraverso il DURC di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del medesimo soggetto (DURC). Il soggetto richiedente che al momento della presentazione della domanda non ha sede o unità operativa in Toscana ma in altro Stato dell'UE è tenuto a produrre la documentazione equipollente al DURC secondo la legislazione del Paese di appartenenza;

¹ Art. 13 bis, comma 5 D.L. n. 52/2012 e D.M. 13 marzo 2013 e D.M. 14 gennaio 2014.

- 5 non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coattiva, liquidazione volontaria, scioglimento e liquidazione, concordato preventivo, concordato preventivo con continuità aziendale, accordo di ristrutturazione dei debiti, ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare R.D. n. 267/1942 e da altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti o di una delle fattispecie previste dal Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al D.Lgs. n. 14/2019, ossia liquidazione giudiziale o uno degli istituti ad essa collegati, accordo attuativo di piani attestati di risanamento, accordo di ristrutturazione dei debiti, concordato in continuità aziendale (diretto, indiretto e misto), concordato preventivo, sovra-indebitamento, concordato minore, composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa,liquidazione volontaria, scioglimento e liquidazione, come disciplinate dal Codice Civile;
- 6 non essere stato oggetto nei 2 anni precedenti alla presentazione della domanda di procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca adottati dalla Regione Toscana per:
 - a. venir meno dell'unità produttiva localizzata in Toscana nel periodo di stabilità previsto come obbligatorio;
 - b. venir meno dell'investimento oggetto di agevolazione nel periodo di stabilità previsto come obbligatorio;
 - c. adozione dei provvedimenti di sospensione definitivamente accertati ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs. 81/2008 e non più impugnabili;
 - d. indebita percezione dell'agevolazione per dolo o colpa grave, accertata con provvedimento giudiziario definitivo;
 - e. decadenza dai benefici a seguito di dichiarazioni mendaci rese nella documentazione prodotta;
- 6 essere impresa attiva; per il soggetto destinatario "inattivo" al momento dell'avvio della realizzazione del progetto, tale requisito deve sussistere al momento della presentazione della domanda di erogazione a titolo di anticipo/ per stato avanzamento lavori (S.A.L.)/a saldo;
- 7 di possedere una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) direttamente ad esso imputabile, quale domicilio digitale, valida ed attiva almeno per tutto il periodo di stabilità del progetto;
- 8 di non essere stato "destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile";
- 9 non presentare un debito scaduto e non pagato, di importo superiore a 5.000,00/cinquemila/00 euro e derivante da precedenti provvedimenti di revoca per agevolazioni alle imprese, anche per dilazione di pagamento e piano di rateizzazione del pagamento non rispettati e di debito iscritto a ruolo presso l'agente di riscossione coattiva²;
- 10 di essere in regola con le disposizioni di cui al D. Lgs. 159/2011 sulla disciplina Antimafia.
- 11 di essere consapevole degli obblighi del bando
- 12 essere iscritto nell'elenco delle "Imprese con Rating di legalità" (Decreto 20 febbraio 2014, n. 57 MEF-MISE Regolamento concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene contro del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione dei finanziamenti) (in questo caso non è necessario sottoscrivere le

² se le suddette posizioni debitorie sono accertate in fase di istruttoria, il soggetto può sanare la posizione debitoria entro il termine perentorio di 30/trenta giorni dalla contestazione, pena l'esclusione dall'agevolazione; tale divieto (disposizione) non si applica in presenza di un piano di rateizzazione concordato con la Regione derivante da un provvedimento di revoca e del quale risultano rispettate le scadenze.

autocertificazioni relative ai provvedimenti ai sensi del D Lgs 231/2001 e per quanto riguarda i precedenti penali occorre sottoscrivere la dichiarazione come riportata di seguito)

□ non essere iscritto nell'elenco delle "Imprese con Rating di legalità"

DICHIARA INFINE

(come da dichiarazioni ai sensi del DPR 455/2000 e documentazioni riportate di seguito)

DI

- 1 possedere i seguenti requisiti dimensionali:
 - Micro
 - Piccola
 - Media
 - Grande
- 2 non aver riportato sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato di cui al Capo I, sez. III, né sanzioni interdittive di cui all'art. 9, né misure cautelari di cui al Capo III, sez. IV del D. Lgs. n.231/2001.
- 3 **In caso di non possesso del rating di legalità:** non deve aver riportato nei cinque anni precedenti all'emanazione del Bando una o più condanne con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per uno dei seguenti reati (delitti consumati o tentati) anche se hanno beneficiato della non menzione:
 - a. associazione per delinquere, associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di rifiuti, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, corruzione, peculato, frode³ compresa la frode nel commercio (art.515 c.p.) ed i reati contro il patrimonio commessi mediate frode di cui al Titolo XIII, Capo I e Capo II, del Codice Penale, terrorismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro minorile; reati fallimentari Titolo VI Disposizioni penali RD. n. 267/1942 (Artt. 216 ss.) e reati del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza Titolo IX Disposizioni penali D.Lgs. n. 14/2019 (artt. 322 ss);
 - b. reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto di cui al D.Lgs. n. 74/2000:
 - delitti in materia di dichiarazione dei redditi (Titolo II, Capo I);
 - delitti in materia di documenti e pagamento di imposte (Titolo II, Capo II);
 - c. reati ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche di cui al D.lgs. n. 152/2006: art. 29-quattuordecies; Parte Terza "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche", Sezione I,Titolo V, Capo II; Parte Quarta "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati", Titolo IV, Capo I; Parte Sesta-bis "Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale"; Titolo VI-bis c.p. "Delitti contro l'ambiente";
 - d. gravi fattispecie di reato in materia di lavoro:
 - omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articoli 589 e 590 c.p.; art. 25-septies

del D.lgs. 231/2001);

- reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro articolo 603 bis c.p.; gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.lgs. 81/2008);reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D.lgs. 24/2014 e D.lgs. 345/1999);
- reati in materia previdenziale: omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali (di cui all'art. 2, commi 1 e 1 bis del d.l. n. 463/1983, convertito dalla legge n. 638/1983); omesso versamento contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie (art. 37 L. 689/1981);
- e. delitti contro la persona per molestie sessuali (artt. 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies), violenza privata (delitti contro la libertà morale da art. 610 a art. 613-ter cp), molestia o disturbo alle persone (art. 660 cp)
- f. bancarotta fraudolenta;
- g. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione o interdizione dai pubblici uffici; se la sentenza non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è fissata in cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore e, in tal caso, è pari alla durata della pena principale;

In caso di possesso del rating di legalità:

non deve aver riportato - nei cinque anni precedenti all'emanazione del Bando - una o più condanne con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 Codice procedura penale (C.p.p.) per uno dei seguenti reati (delitti consumati o tentati) anche se hanno beneficiato della non menzione:

- a) associazione per delinquere, associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di rifiuti, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, corruzione, peculato, frode⁴ compresa la frode nel commercio (art. 515 c.p.) ed i reati contro il patrimonio commessi mediate frode di cui al Titolo XIII, Capo I e Capo II, del Codice Penale, terrorismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro minorile;
- b) reati ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche di cui al D.Lgs. n. 152/2006:
 - art. 29-quattuordecies;
 - Parte Terza "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche", Sezione II, Titolo V, Capo II;
 - Parte Quarta "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati", Titolo VI, Capo I;
 - Parte Sesta-bis "Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale";

⁴Art. 325 TFUE (Trattato Funzionamento Unione Europea)

- Titolo VI-bis c.p. "Delitti contro l'ambiente";
- c) gravi fattispecie di reato in materia di lavoro:
 - omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (artt. 589 e 590 c.p.; art. 25-septies del D.Lgs. n. 231/2001);
 - reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro art. 603bis c.p.;
 - reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D.Lgs. n. 24/2014 e D.Lgs. n. 345/1999);
 - omesso versamento contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie (art. 37 L. n. 689/1981);
 - reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D.Lgs. n. 24/2014 e D.Lgs. n. 345/1999);
- d) delitti contro la persona per molestie sessuali (artt. 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609- quinquies, 609-octies, 609-undecies c.p.), violenza privata (delitti contro la libertà morale da art. 610 a art. 613-ter c.p.), molestia o disturbo alle persone (art. 660 c.p.);
- e) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione o interdizione dai pubblici uffici; se la sentenza non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è fissata in cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore e, in tal caso, è pari alla durata della pena principale.
- 4 di non deve aver ricevuto, nell'ultimo biennio provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale, definitivamente accertati e non più impugnabili, o provvedimenti interdittivi alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche come previsto dall'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008, art. 14.
- 5 non deve avere procedimenti penali in corso di definizione e/o non aver riportato sentenze non ancora definitive per le fattispecie di cui alla Decisione di Giunta regionale n. 4 del 25/10/2016 (c.d. caporalato):
 - a) omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articoli 589 e 590 c.p.; art. 25-septies D. Lgs. 231/2001);
 - b) reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro articolo 603 bis c.p.;
 - c) gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I D. Lgs. 81/2008);
 - d)reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D. Lgs. 24/2014 e D. Lgs. 345/1999);
 - e)omesso versamento ritenute operate nei riguardi dei lavoratori, di importo superiore a 10.000 euro (D.lgs. 463/1983);
 - f)omesso versamento contributi e premi per un importo non inferiore al maggior

- importo tra 2.582,26 euro e il 50% dei contributi complessivamente dovuti (art. 37 L. 689/1981);
- 6 non deve aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17, comma 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55; non sono ammesse le società la cui compagine societaria contempla intestazioni ad interposti soggetti, fatte salve le intestazioni a società fiduciarie autorizzate ai sensi della L. n. 1966/1939 che, comunque denominate, si propongono, sotto forma di impresa, di assumere l'amministrazione dei beni per conto terzi e la rappresentanza dei portatori di azioni e di obbligazioni; in tal caso, la società beneficiaria è tenuta entro trenta giorni dalla richiesta effettuata dal soggetto gestore a comunicare tutti i dati relativi alla società fiduciaria e l'identità dei fiducianti.
- 7 non deve aver effettuato, nei due anni precedenti, una delocalizzazione da un diverso stato membro verso la sede/unità operativa oggetto dell'intervento e di impegnarsi a non effettuare una delocalizzazione nel periodo di stabilità dell'operazione.
- 8 di non deve aver ricevuto accertamenti relativi a discriminazioni di cui all'art. 41 del D.Lgs. 11/04/2006, n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna" e di rispettare l'obbligo di redazione del rapporto biennale sul personale, previsto dall'art. 46 del suddetto D.Lgs. n.198/2006 (in caso di impresa con oltre 50 addetti)
- 9 rispettare le disposizioni sul cumulo secondo la normativa vigente al momento dell'emanazione del bando;
- 10 di non trovarsi nella condizione di impresa in difficoltà.
- 11 di possedere il requisito di affidabilità economico finanziaria previsto dal bando

DICHIARA ALTRESI':

- di impegnarsi ad assicurare entro la conclusione del progetto un incremento occupazionale pari ad almeno n. 10 unità di nuovi addetti a tempo indeterminato se si tratta di nuovo insediamento in Toscana; al 5% delle ULA risultanti alla data di chiusura dell'esercizio precedente alla presentazione della domanda;
- di essere consapevole che l'aumento di ULA ulteriore rispetto al dato precedente è necessario ai fini dell'attribuzione del punteggio "impatto sull'occupazione diretta" di cui al paragrafo 6.2.3. "Valutazione delle proposte progettuali criteri di valutazione e premialità" del bando

Documentazione obbligatoria a corredo della domanda:

- · Dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atto notorio come da elenco sopra riportato
- Dichiarazione ai fini della verifica antimafia e antiriclicaggio/titolare effettivo
- Perizia asseverata per i requisiti di ammissibilità: dimensione PMI, affidabilità economicofinanziaria, stato di difficoltà
- Documentazione economico-finanziaria (es. bozze di contratto e/o quotazioni e preventivi sottoscritti dal fornitore con data non anteriore a oltre 6 mesi dalla presentazione della domanda; eventuali preliminari di acquisto per beni immobili oggetto dell'investimento sottoscritti precedentemente alla presentazione della domande)
- Documentazione attestante o descrittiva del livello di cantierabilità del progetto in caso di nuovo insediamento (cfr punto E5)

- Dichiarazione sul trattamento dati personali
- Dichiarazione sui rapporti di parentela con i fornitori

ALLEGATI OPZIONALI:

- dichiarazione sulla provenienza dei prodotti agricoli
- dichiarazione di intenti per la costituzione del RTI-RETE CONTRATTO

A. Dati identificativi del programma di investimento Titolo del Programma Acronimo Data prevista di inizio lavori Data prevista per fine lavori Durata del programma (mesi) Programma presentato da aggregazione di imprese: SI
B. Localizzazione intervento
Territorio TOS1
C. Tipologia di intervento
progetto di investimento di impresa italiana o impresa a partecipazione o controllo estero non ancora attiva in Toscana o per la realizzazione di nuove unità locali e con creazione di occupazione aggiuntiva, diretta o indiretta, nel territorio regionale; progetto di investimento di impresa attiva in Toscana con cui si realizzano incrementi delle unità locali generando occupazione aggiuntiva, diretta o indiretta, nel territorio regionale; progetto di rilocalizzazione (reshoring) produttiva;
progetto di infrastrutture di trasferimento tecnologico progetto di investimento finalizzato al recupero o alla diversificazione, anche parziale, della produzione e al mantenimento dell'occupazione, in caso di crisi, chiusura o delocalizzazione aziendale, con eventuale coinvolgimento dei lavoratori nella gestione di impresa; progetto di investimento da parte di società o società cooperativa con sede operativa in Toscana, i cui rappresentanti legali e almeno il 50 per cento dei soci lavoratori detengono almeno il 51 per cento del capitale sociale e sono dipendenti di imprese dichiarate in crisi al momento della costituzione della società;
Le informazioni e i dati forniti nelle seguenti sezioni D ed E saranno oggetto di valutazione da parte del NTV, per l'attribuzione dei punteggi previsti al par. 6.2.3. "Valutazione delle proposte progettuali – criteri" del Bando.
D. Informazioni di contesto D.1. Executive summary

Introdurre in sintesi il progetto evidenziando i contenuti chiave: mercato di riferimento, missione, obiettivi dell'impresa, strategia imprenditoriale, propositi del progetto e rilevanza strategica degli investimenti programmati, risorse necessarie alla realizzazione del progetto, risorse disponibili e da reperire, previsioni economico-finanziarie e risultati attesi;

D.2. Profilo aziendale

Presentare l'azienda proponente e la sua organizzazione: evoluzione storica dell'impresa, mission, assetto proprietario e relative quote, top management, assetto organizzativo e partnership, localizzazione degli stabilimenti, aree strategiche d'affari, know-how e competenze distintive, reti commerciali, analisi dati storici economici, finanziari e patrimoniale degli ultimi 3 esercizi con evidenza dei principali indicatori di bilancio. Nel caso di aggregazione tra soggetti diversi occorre fornire le suddette informazioni per tutti i soggetti dell'aggregazione. Overview;

D.3 Eventuali soggetti aggregati

Nel caso di aggregazione, descrivere la natura dell'aggregazione, le finalità, il ruolo di ciascun partner all'interno dell'aggregazione, le relazioni e i rapporti commerciali tra di essi;

D.4 Mercato e competitors

Illustrare le caratteristiche del settore in cui opera l'impresa, la sua attività caratteristica e il suo target di mercato, l'ampiezza e il trend di mercato, le eventuali barriere all'ingresso e all'uscita, i competitors, i fattori chiave per il successo, con particolare attenzione al mercato di riferimento regionale. Descrivere l'attuale posizionamento rispetto ai competitors sia in termini di quote di mercato che di fatturato. Analizzare la domanda (attuale e potenziale) ed il mercato di riferimento (attuale e potenziale) anche in relazione al sistema territoriale regionale. Nel caso di aggregazione tra soggetti diversi occorre fornire le suddette informazioni per tutti i soggetti dell'aggregazione;

D.5 Prodotti e servizi

Descrivere i principali prodotti o servizi offerti prima della realizzazione degli investimenti e quelli che saranno offerti dopo: i loro elementi caratterizzanti e distintivi, durata del ciclo di prodotto, canali di fornitura ed eventuali criticità legate alla disponibilità di approvvigionamento, processi produttivi necessari, l'organizzazione commerciale, i prodotti concorrenti/alternativi, le politiche di prezzo e la redditività dei prodotti, le politiche di ricerca e sviluppo. Descrivere inoltre tipologia e caratteristiche dei canali distributivi. Nel caso di aggregazione tra soggetti diversi occorre fornire le suddette informazioni per tutti i soggetti dell'aggregazione;

E. Descrizione del programma di investimento

E.1 <u>Idea progettuale e intento strategico dell'azienda</u>

Illustrare l'idea imprenditoriale e gli obiettivi strategici dell'azienda con indicazione del contenuto innovativo e/o tecnologico, dell'originalità dell'idea, e di eventuali aspetti tecnici rilevanti. Descrivere gli obiettivi che l'azienda, indicare le motivazioni alla base dell'iniziativa e quali le prospettive di sviluppo si propone in termini generali e riguardo al rafforzamento della sua posizione di mercato, del sistema di finanziamento, della sua organizzazione e del suo impatto sociale. Indicare la eventuale rete delle collaborazioni attivabili con soggetti pubblici e privati presenti nel territorio. Specificare, in particolare, la rilevanza strategica regionale dell'investimento

E.2. Investimenti da realizzare

Descrivere le attività e gli investimenti che si intendono realizzare per il perseguimento degli obiettivi strategici, con particolare riferimento alla competitività e sostenibilità commerciale. Individuare la loro localizzazione geografica e motivare la scelta rispetto ad eventuali investimenti alternativi. Indicare e quantificare in maniera analitica le voci di costo che caratterizzano il Programma di investimenti nonché gli eventuali costi operativi di gestione. Nel caso di aggregazione tra soggetti diversi occorre fornire le suddette informazioni per tutti i soggetti dell'aggregazione.

E.3. Risorse umane, finanziarie e strumentali

Definire quali e quante risorse, materiali ed immateriali, sono necessarie alla realizzazione delle attività previste. Indicare quindi quali e quante risorse di quelle necessarie siano già internamente disponibili e quali e quante sia invece necessario reperire per la realizzazione delle suddette attività (specificare numero assunzioni a tempo indeterminato previste, ulteriori rispetto a quelli obbligatorie, specificandone la congruità all'investimento). Un focus particolare deve essere dedicato a: a) coperture finanziarie; b) modalità di finanziamento del fabbisogno finanziario; c) garanzie offerte. Nel caso di aggregazione tra soggetti diversi occorre fornire le suddette informazioni per tutti i soggetti dell'aggregazione.

E.4 Risultati attesi e analisi d'impatto

Illustrare come i risultati e gli eventuali effetti attesi del progetto contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi strategici dell'impresa. In particolare descrivere i seguenti aspetti:

1) il vantaggio competitivo atteso; 2) le previsioni in termini di vendite e quote di mercato; 3) gli effetti economico-finanziari a breve, medio e lungo periodo (previsioni di costi e ricavi, previsioni finanziarie e patrimoniali); 3) gli impatti di tipo economico, ambientale e sociale con particolare riferimento all'incremento occupazionale che ci si attende sul territorio regionale dalla realizzazione del progetto.-Descrivere, anche attraverso l'indicazione e quantificazione di adeguati indicatori di tipo quantitativo e qualitativo, l'impatto che ci si attende dal progetto rispetto all'area interessata.

E.5 Cantierabilità del programma di investimento

Descrivere il livello di cantierabilità dell'investimento, fornendo un'analisi degli eventuali atti amministrativi/procedure (anche di competenza di enti terzi) necessari all'avvio e alla realizzazione del Programma e indicando lo stato di avanzamento dell'iter procedurale. Indicare la presenza di eventuali criticità e specificare le modalità con cui si prevede di superarle. Allegare documentazione aidonea ad attestare quanto oggetto della parte descrittiva.

E.6 Sostenibilità ambientale e sociale

Descrivere gli elementi di sostenibilità ambientale e sociale del progetto, se presenti, avendo a riferimento quanto previsto nei criteri di valutazione del Bando

F. PIANO FINANZIARIO

quantificare le spese del progetto avendo a riferimento le indicazioni del Bando e dell'allegato "Spese ammissibili"

Art. 14 del Regolamento 651/2014	Importo investimento			Importo dell'agevolazion e richiesta
a) costi per gli investimenti materiali e immateriali				
Terreni e fabbricati	€	Grande	15%	€
(Immobilizzazioni			(solo se in	

materiali)			zone 107.3.c da TOS 1 a TOS 6)	
			- 10% se in zone 107.3.c TOS 7	
		Media	25% (solo se in zone 107.3.c da TOS 1 a TOS 6)	€
			20% se in zone 107.3.c TOS 7 - 10% (se non in zona 107.3.c)	
		Piccola e micro	·	€
			30% (se in zone 107.3.c TOS 7)	
			20% (se non in zona 107.3.c)	
Investimenti immateriali	€	Grande	15% (solo se in zone 107.3.c da TOS 1 a TOS 6)	€
			- 10% se in zone 107.3.c TOS 7	

		Media	25% (solo se in zone 107.3.c da TOS 1 a TOS 6) - 20% se in zone 107.3.c TOS 7 - 10% (se non in zona 107.3.c)	€
		Piccola e micro	-	€
			107.3.c)	
b) costi salariali		I		
costi salariali stimati relativi ai posti di lavoro creati per effetto dell'investimento iniziale, calcolati su un periodo di due anni	€	Grande	15% (solo se in zone 107.3.c da TOS 1 a TOS 6) - 10% se in zone 107.3.c TOS 7	€
		Media	25% (solo se in zone 107.3.c da TOS 1 a TOS 6) - 20% se in zone 107.3.c	€

,

Reg. (UE) 1407/2013 "de minimis"	Piccola e micro	TOS 7 10% (se non in zona 107.3.c) 35% (solo se in zone 107.3.c da TOS 1 a TOS 6) - 30% (se in zone 107.3.c TOS 7) - 20% (se non in zona 107.3.c)	€
Spese di asseverazione dei requisiti di ammissibilità e della rendicontazione	n.a.	50%	€

G. CRONOPROGRAMMA

Allegare tempistica di realizzazione per ogni voce che compone il piano degli investimenti con il riferimento al n. di mese a partire dal n. mese di avvio presunto del progetto

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) devono obbligatoriamente contenere nell'oggetto ESCLUSIVAMENTE la dicitura "PUBBLICAZIONE BURT", hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

SPECIFICHE TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI AL B.U.R.T

I documenti che dovranno pervenire ai fini della pubblicazione sul B.U.R.T. devono seguire i seguenti parametri

FORMATO

A4

Verticale

Times new roman

Corpo 10

Interlinea esatta 13 pt

Margini 3 cm per lato

Il CONTENUTO del documento deve essere poi così composto

NOME ENTE

TIPOLOGIA ATTO (DELIBERAZIONE-DECRETO-DETERMINAZIONE-ORDINANZA- AVVISO ...)

NUMERO ATTO e DATA (se presenti)

OGGETTO dell'atto

TESTO dell'atto

FIRMA dell'atto in fondo allo stesso

NON DEVONO essere inseriti numeri di pagina e nessun tipo di pièdipagina

Per il documento che contiene allegato/allegati, è preferibile che gli stessi siano inseriti nello stesso file del documento in ordine progressivo (allegato 1, allegato 2...). In alternativa potranno essere inseriti in singoli file nominati con riferimento all'atto (<nomefile_atto>_Allegato1.pdf, <nomefile_atto>_Allegato2.pdf, ", ecc.)

ALLEGATI: FORMATO PAGINA A4 girato in verticale - MARGINI 3cm PER LATO

IL FILE FINALE (testo+allegati) deve essere redatto in formato PDF/A